Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — **Roma — Sabato, 6 luglio** — **Numero 159**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 665 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono elettori quando abbiano le condizioni richieste al n. 1 dell'art. 1 della legge elettorale politica (Testo unico 28 marzo 1895, n. 83):

1° coloro, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

2° coloro, che abbiano prestato servizio effettivo nel R. esercito, nel corpo R. equipaggi o in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare, per un tempo non inferiore a quello pel quale sono trattenuti alle armi rispettivamente i militari del R. esercito, vincolati alla ferma biennale, e i militari del corpo R. equipaggi, vincolati alla ferma normale di leva.

Il n. 5° dell'art. 2 ed il penultimo comma dell'art. 19 della legge anzidetta sono abrogati.

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro, che compiono il trentesimo anno di età non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione della lista.

Il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 17 della legge per coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, hanno diritto di essere inscritti, è prorogato al 31 maggio.

Art. 2.

Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e da ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Art. 3.

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco a mezzo del segretario comunale compila:

1° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il trentesimo anno di età;

2° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età;

3° l'elenco di coloro, che nell'anno stesso vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel n. 2° dell'art. 1 della presente legge.

Negli elenchi sono compresi coloro, che hanno titolo alla inscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Non più tardi del 1° novembre un estratto degli elenchi comprendente i nati nel circondario dei diversi tribunali è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle inscrizioni esistenti al nome della persona designata, eccettuate le inscrizioni indicate nei nn. 1, 2, 3, 4, 5 dell'art 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87.

Nei detti certificati dovrà farsi menzione anche delle condanne indicate nell'ultimo comma del succitato articolo e di quelle per mendicità, oziosità e vagabondaggio.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Non più tardi del 1° novembre di ogni anno copia dell'elenco, di cui al n. 2°, è trasmessa all' ispettore scolastico della circoscrizione, nella quale è compreso il Comune.

Nella casella accanto al nome di ciascun iscritto l' ispettore attesta, mediante l' apposizione della sua firma, che il cittadino compreso nell'elenco ha superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore. L'elenco così annotato è restituito al Comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

I distretti militari e le capitanerie di porto, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, trasmettono l'elenco debitamente firmato di coloro, che nell'anno stesso vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'articolo 1° della presente legge e non abbiano compiuto o non siano per compiere, entro il 31 maggio dell'anno seguente, il trentesimo anno di età, alla segreteria del Comune, cui essi appartengono.

Art. 4.

Coloro, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 1° della presente legge o nel comma 1° dell'articolo 3° della legge vigente e non sappiano sottoscrivere, possono fare in forma verbale, alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità, la domanda, di cui all'articolo 18 della legge vigente, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

La condizione richiesta dall'articolo 1, n. 2°, della presente legge deve essere comprovata da coloro, che presentano domanda sottoscritta o verbale, ai termini degli articoli 18 e 19 della legge, mediante il congedo militare o un certificato rilasciato dal distretto militare o dalla capitaneria di porto.

Art. 5.

Il mandamento, di cui al quinto comma dell'art. 19 della legge vigente, è quello nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, ovvero, quando un Comune comprende più mandamenti, l'abitazione.

Art. 6.

Nella revisione annuale della lista la Commissione elettorale inscrive in due separati elenchi gli elettori, che si trovino nelle condizioni, di cui all'art. 14 della legge vigente, e quelli, che risultano emigrati in via permanente all'estero.

Tali elenchi vengono pubblicati e sono soggetti a reclamo nei modi e termini stabiliti nell'art. 27.

Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, o coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro, ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel comma precedente. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia inscritto nella lista elettorale di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Gli elettori compresi nel detto elenco sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento indicati agli articoli 64 e 64-*bis* e dell'autorità, che li ha rilasciati.

Art. 7.

Per i cittadini indicati nell'art. 1° della presente legge, quando non sappiano sottoscrivere, la dichiarazione, di cui al 2° e 3° comma dell'art. 19 della presente legge, può essere fatta nelle forme indicate all'art. 4 della presente legge.

Concorrendo le stesse condizioni può esser fatta nelle stesse forme l'indicazione prevista nella seconda parte del comma sesto dell'art. 24 della legge vigente.

Art. 8.

Gli articoli 53, 60, 61, 62, 66, 69, 76, 77, 80, 97 e 98 del testo unico della legge elettorale politica, 28 marzo 1895, n. 83, sono abrogati; ed agli articoli del medesimo testo unico 3 (1° comma), 13, 14 (comma 2°), 19 (comma 1°), 20 (comma 3°), 21 (comma 2°), 28 (comma 1°), 42, 43, 47 (comma 1°), 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57 (comma 4°), 58, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 89 (comma 2°), 96, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 sono rispettivamente sostituiti od aggiunti i seguenti:

Art. 3 (comma 1°).

Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai nn. 1 e 2 dell'art. 1.

Art. 13.

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi inscritto.

Art. 14 (comma 2°).

Questa disposizione s'applica pure, quanto alle elezioni politiche, agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato e quanto alle elezioni amministrative a quelli appartenenti ai corpi organizzati militarmente a servizio delle Provincie e dei Comuni.

Art. 19 (comma 1°).

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Chi, trovandosi inscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo e chi, pur non avendovi la residenza vuol essere inscritto nelle liste elettorali del Comune dove ha la sede principale dei propri affari ed interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla inscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere inscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Art. 20 (comma 3°).

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o possedano una delle condizioni, di cui all'art. 2 della legge vigente.

Art. 21.

Aggiungere in fine del secondo comma: fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

Art. 28 (comma 1°).

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni attribuite dalla presente e dalla vigente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Art. 42.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

La lista del Comune, o, nei Comuni divisi fra più collegi, le liste di ciascuno di questi, devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 48.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste del Comune o del collegio e le note degli elettori delle sezioni.

Art. 43.

Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal giovedì antecedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 47 (comma 1°).

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

Art. 48.

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni, determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse, e compila la lista degli elettori per ogni sezione o frazione di sezione compresa nel territorio del proprio Comune.

Le liste delle singole sezioni devono avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 64 e 65, le firme di identificazione degli elettori, il numero portato dalla busta conse-

gnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 18, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha il diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre. Per le persone indicate nei nn. 1° a 2° dell'art. 1° della presente legge, e nell'art. 3 della legge vigente, quando non sappiano sottoscrivere, la domanda può essere fatta verbalmente nei modi indicati dall'art. 4. La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in foglio susseguente a quelli in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati di cui al penultimo comma dell'art. 6 della presente legge.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione delle liste degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo il testo delle deliberazioni di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria del Comune, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il sindaco il 1° febbraio notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che per mezzo del segretario comunale ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere a quello della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al 1° comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami, che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 34 della legge vigente, e la autentica: il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto reale ed hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Entro il 30 aprile la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto reale alla Commissione provinciale la quale ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando con decreto reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi di cui al sesto comma del presente articolo.

I reclami a norma del comma ottavo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali, la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Un esemplare dei verbali, di cui all'art. 36, è rimesso alla Commissione provinciale, la quale cura che siano apportate nelle liste delle sezioni le variazioni indicate nell'articolo stesso.

La Commissione provinciale trasmette le liste delle sezioni alla competente Commissione comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

Art. 49.

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro dell'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del R. decreto di convocazione del collegio a quello stabilito per l'elezione devono decorrere almeno 20 giorni.

Il sindaco del Comune capoluogo del collegio dà notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.

Art. 50.

Gli elettori votano nella sezione, nella quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni.

Art. 51.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:

1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'art. 63;

2° la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 48, e due copie di tale lista, autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 57;

3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 52-*bis*, le dichiarazioni di designazione dei rappresentanti e un esemplare del tipo della scheda presentato a norma dell'art. 52-*quinquies*;

4° il pacco delle buste che al presidente della Commissione stessa sarà stato rimesso sigillato, dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura, e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

5° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Art. 51-*bis*.

La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dalla Officina governativa carte-valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato *A*.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato *C* e debbono essere for-

nite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

Art. 51-*ter*.

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione elettorale comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente può, in caso d'urgenza, adempiere da solo le funzioni della rispettiva Commissione.

Art. 51-*quater*.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 54, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'art. 28 della legge vigente.

Art. 52.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati giudicanti od inquirenti compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice presidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del regio esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice cancellieri e i segretari e sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonchè i notai, i giudici conciliatori e vice conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.

La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte di appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da lui dipendenti.

Delle designazioni di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vicecancellieri ed ai segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed egli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uscieri di pretura o dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vicepresidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di prima categoria, salvo pei magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di seconda categoria.

Art. 52-*bis*.

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero dei voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale, nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori delle singole sezioni fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possedano una delle condizioni, di cui all'art. 2 della legge vigente.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, entro il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune in cui ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere una indennità di L. 5.

Art. 52-*ter*.

L'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vicepresidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Art. 52-*quater*.

Il segretario del seggio è scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vicecancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari degli uffici giudiziari della provincia;

2° i notai aventi residenza nella provincia;

3° i segretari comunali della provincia;

4° gli elettori del collegio, che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza tra di loro per la designazione.

Il segretario dev'esser rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti, se vi abita, ed in caso diverso ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice cancellieri di tribunale di 1ª classe.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge.

Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 52-*quinquies*.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio, ogni candidato che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata, fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate nell'art. 2 della legge vigente. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

È condizione per l'esercizio dell'anzidetto diritto di designazione la presentazione, contemporanea alla designazione dei rappresentanti, del tipo della scheda parimente autenticata da notaio da introdursi nella busta a norma dell'art. 65.

Detto tipo può portare stampato un contrassegno anche figurato.

o colorato e sarà annesso al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata far allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 52-*sexies*.

Ai fini della rappresentanza, di cui al precedente articolo, la candidatura di chi non sia il deputato uscente del collegio deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno duecento e non più di trecento elettori inscritti nelle liste del collegio indicate nell'art. 48 e nell'art. 36 della legge vigente, e depositata non più tardi delle ore dodici del giovedì precedente l'elezione presso la prefettura della Provincia. Questa ne rilascia ricevuta e la trasmette tosto alla Commissione elettorale provinciale, che dopo aver constatato in base alle liste, di cui al secondo comma dell'art. 42, che le dichiarazioni siano debitamente sottoscritte dal numero di elettori richiesto, ne dà immediatamente notizia alle Commissioni comunali.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del Comune, nelle cui liste dichiarino di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura: i contravventori sono puniti con multa sino a L. 500 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'art. 4, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome, cognome, paternità e luogo di nascita del candidato.

In tutti i casi di omonimia tra il deputato uscente o tra un candidato, di cui nei comma precedenti del presente articolo, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati rispettivamente al deputato uscente o al candidato sopradetto.

Art. 52-*septies*.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 111 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da L. 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 52-*octies*.

Quando siano elettori del collegio, il segretario, gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati nonchè il sindaco ed i consiglieri comunali nel caso di cui all'articolo 52-*ter* votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 52-*novies*.

Alle ore otto della domenica, nella quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente, gli scrutatori, il segretario, e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati designati con le condizioni indicate nell'art. 52-*quinquies*.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di candidati.

Art. 54.

La sala delle elezioni in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello all'allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girargli intorno. Le due urne di cui all'art. 51, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio, come dal tramezzo: il lato, dove l'elettore siede, dev'essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 55.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala delle elezioni se non gli elettori che presentino ogni volta il certificato di iscrizione alla sezione, di cui all'art. 43.

Art. 57.

Aggiungere in fine del quarto comma: od al provvedimento con cui siano promossi a grado corrispondente al grado di ufficiale.

Art. 58.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Art. 58-*bis*.

Gli articoli 58, 65, 67, 67-*ter*, 68, 68-*bis*, 70 e gli articoli dal 96 al 113 inclusivo devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle elezioni.

Art. 63.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso, in cui sono estratte, concorreranno a formare il bollo, di cui all'art. 51, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dai singoli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 4 dell'art. 51, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma nel lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

Il presidente imprime il bollo di cui all'art. 51 sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vice presidente.

Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco di cui al n. 4° dell'art. 51.

Art. 64.

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di un candidato, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi deve presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 111.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna sulla lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente a norma dell'art. 67-*ter*.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Art. 64-*bis*.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, la indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 111.

Art. 64 *ter*.

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 65.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi, che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di cm. 12 in larghezza per cm. 12 in altezza, in conformità al modello allegato *B*, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità.

Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma, ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento.

Art. 65-*bis*.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore, che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato lo impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 65-*ter*.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 63. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art. 65, è annotata la consegna della nuova busta.

In egual modo si provvede nel caso, in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata.

Art. 67.

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato agli articoli precedenti.

La votazione resta aperta fino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

Art. 67-*bis*.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli art. 51-*bis* e 54, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può con ordinanza motivata ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione della nullità di queste a norma dell'articolo 74-*bis*.

Art. 67-*ter*.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 74-*bis*, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il presidente od il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 68.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 67 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 51. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori nonchè dal presidente ed esser chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'art. 63.

Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori nonchè i rappresentanti dei candidati che lo vogliano: il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnato una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente della Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato *A* stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, dà lettura ad alta voce del nome del candidato pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e con quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 65, deve esser a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 63, e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliano apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 72.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'art. 71.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati, quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo

comma dell'art. 71, debbono essere ultimate non oltre le ore ventitrè del giorno indetto per l'elezione.

Art. 68-*bis*.

Sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'art. 51-*bis*, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 63, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 68, n. 4;

3° nelle schede non apparisca espresso il voto per alcun candidato o apparisca espresso per più di un candidato od al nome e cognome del candidato apparisca aggiunto, oltre la paternità, un contrassegno diverso da quello portato dalla scheda tipo di cui l'art. 52-*quinquies* o vi appariscano altre indicazioni ovvero, per inosservanza di quanto è prescritto dal 3° comma dell'art. 65, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta come è stabilito all'art. 68, n. 4.

Art. 70.

Nel caso che per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore 23, chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste, che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 63, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Le urne ed il piego insieme col verbale e con le carte annesse vengono subito recate, a norma dell'art. 72, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 72.

Art. 71.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene nel lunedì susseguente alla elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del Collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme coll'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 68, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del Collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 72.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'art. 68, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 73.

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, funge con intervento di tre magistrati da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'art. 70, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 68, 68-*bis*, 70 e 71;

2° somma insieme i voti raccolti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'articolo 74-*bis*;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia fra quelli superiormente specificati.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio, di cui l'art. 43. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati con le condizioni indicate nell'articolo 52-*quinquies*.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 58. Per ragioni d'ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 52-*quinquies*, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

Art. 74.

Il presidente in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale deve proclamare eletto colui, che ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Nel determinare il numero dei votanti saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui è dichiarata la nullità a termini dell'art. 68-*bis*.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 74-*bis*.

È riservato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio

definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati all'ufficio delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente e nella vigente legge, può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati. Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'art. 67 e del n. 2° dell'art. 68. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.

Quando l'irregolarità sia stata scientemente commessa allo scopo di rendere nulla la votazione, il numero degli elettori iscritti nelle sezioni annullate non viene nel giudizio, di cui al primo comma, detratto per determinare nei riguardi del candidato, nel cui interesse l'irregolarità fu commessa, il decimo richiesto all'art. 74.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale indicato nel primo comma dell'art. 72.

Le proteste e i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla anzidetta proclamazione.

Art. 75.

Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati, che ottennero maggiori voti; e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Fra più candidati, che ottennero ugual numero di voti, entra in ballottaggio l'anziano di età.

Il presidente ne dà immediata notizia al sindaco del Comune capoluogo del collegio il quale ne dà conoscenza al pubblico con apposito manifesto.

La designazione dei presidenti, vice presidenti, scrutatori e segretari degli uffici delle sezioni nonchè quella dei rappresentanti dei candidati in ballottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda.

In questa però i candidati hanno facoltà di designare nelle forme dell'art. 52-*quinquies* rappresentanti diversi.

Senza riguardo alle liste, che hanno servito nella prima votazione, si applica nella votazione di ballottaggio il disposto dell'art. 36.

Allorquando la votazione di ballottaggio abbia da seguire con le stesse liste usate nella prima votazione, il presidente dell'Ufficio centrale, appena proclamato il ballottaggio, prende i provvedimenti opportuni perchè le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione compilate su quella depositata presso il pretore a norma dell'art. 68, n. 2.

In dette copie la vidimazione in ciascun foglio del presidente dell'Ufficio centrale ovvero di un giudice del tribunale da lui delegato può tener luogo rispettivamente della autenticazione della Commissione elettorale provinciale e di quella della Commissione elettorale comunale, di cui il quart'ultimo comma dell'art. 48 ed il n. 2° dell'art. 51.

Art. 75-*bis*.

Nella votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, l'anziano di età.

Art. 78.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale elettorale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale, dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 78-*bis*.

Sostituire al 2° comma dell'art. 25 della legge vigente il seguente:

Una copia dell'elenco di cui al numero 2 dell'art. 3 della presente legge è trasmessa non più tardi del 1° novembre di ciascun anno all'esattore comunale. Questi appone la propria firma accanto al nome di quelli fra gli iscritti in detto elenco, che risultano nominativamente compresi nei ruoli come contribuenti per una somma non inferiore a L. 19.80 fra tributi erariali e sovrimposta provinciale.

L'elenco così annotato è restituito al Comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

Art. 78-*ter*.

Al 5° comma dell'art. 19 della legge vigente è sostituito il seguente:

Analogo certificato per gli effetti di questa legge può essere domandato ed ottenuto anche da chi, non avendo superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore, si assoggetta ad un esperimento, disciplinato da apposito regolamento, innanzi al pretore del mandamento, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza ovvero, quando un Comune comprende più mandamenti, l'abitazione, assistito da un maestro elementare.

Art. 78-*quater*.

Al n. 2° dell'articolo 1 della presente legge alle parole: i militari del regio esercito, ecc. *sostituire* : i militari del regio esercito e del corpo reale equipaggi vincolati alla ferma di un anno.

Art. 89.

Al secondo comma sostituire:

I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento se non hanno rinunziato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti funzioni di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Art. 96.

Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degl'istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere, previsto dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1° e 2° dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto nei casi nei quali si procede di ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 101.

Chiunque forma una lista od un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici, è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a L. 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge in tutto od in parte un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 102.

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a L. 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale pei reati di falso.

Art. 103.

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste o negli elenchi, omette di farlo, è punito con una ammenda da L. 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a L. 1000.

Art. 104.

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da L. 50 a 1000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 105.

Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande ad elettori o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse, o ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000.

Art. 106.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ai suoi prossimi congiunti per costringerlo a firmare una dichiarazione di candidatura, od a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a L. 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 107.

I pubblici uffiziali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 108.

Chiunque con violenze o minaccie o tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da L. 500 a L. 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto od in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire mille a seimila.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 109.

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala delle sezioni o nell'aula dell'ufficio centrale è punito con l'ammenda estensibile a L. 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda estensibile sino a L. 200 è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

Art. 110.

Chiunque ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale o in più di una sezione dello stesso collegio, e chi trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello, pel quale fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 100 e 2000.

Art. 111.

Chiunque, concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico, che a tale scopo ha rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da L. 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da L. 50 a 1000.

I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti colla reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000.

Chiunqne fa indebito uso della tessera di cui all'art. 64-*bis* è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce nella tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000.

Art. 112.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 108 e dal 3° dell'art. 111 l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di 2 anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico, legge comunale e provinciale.

Art. 113-*bis*.

Ai reati elettorali non è applicabile la legge 26 giugno 1904, numero 267.

Art. 9.

Quando la votazione di una sezione di collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori iscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal presidente della Camera al ministro dell'interno.

Art. 10.

Salvo quanto è disposto dall'art. 52-*sexies*, in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

Art. 11.

Ad ogni deputato è corrisposta, a decorrere dal giorno, in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli, ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della lista civile o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di Provincie, di Comuni, di Camere di commercio, di istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o delle Camere di commercio, è corrisposta la somma di annue

lire quattromila a decorrere dal giorno in cui entrano in funzione.

I deputati, che godono sui bilanci sopraindicati stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione inferiore alle lire quattromila, hanno diritto alla differenza.

È inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non è ammessa nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Il deputato, che abbia rinunziato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro è in facoltà di provvedere interinalmente per supplenza.

Con apposito regolamento la Camera stabilirà le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.

Art. 12.

Per la prima attuazione della presente legge si procederà alla formazione di nuove liste elettorali.

Rispettivamente, entro il 75° ed il 170° giorno dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli comunali ed i Consigli provinciali procederanno alla rinnovazione totale dei membri elettivi delle Commissioni elettorali comunali o provinciali. In caso che tale rinnovazione non avesse luogo per lo scioglimento del Consiglio comunale si applicherà la disposizione, di cui all'art. 21 della legge vigente; e quando la mancata rinnovazione dipendesse dallo scioglimento del Consiglio provinciale, rimarranno in carica i membri elettivi che lo erano in antecedenza alla data del decreto di scioglimento.

Non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere compilati ed inviati al presidente del tribunale ed all'ispettore scolastico gli elenchi indicati nell'art. 3. Il comando del distretto militare e la capitaneria di porto dovranno far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopradetto, l'elenco debitamente firmato di coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 1 della presente legge.

Gli elenchi documentati dal presidente del tribunale e annotati dall'ispettore scolastico dovranno essere restituiti all'ufficio comunale non oltre lo spirare dei 30 giorni successivi a quelli indicati nel comma terzo. Entro lo stesso termine gli esattori comunali, gli istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità dovranno, rispettivamente, inviare all'ufficio comunale la copia dei ruoli e gli elenchi indicati nell'art. 25 della legge vigente.

Entro il quinto giorno dall'entrata in vigore della presente legge il sindaco pubblica l'avviso, di cui all'art. 17 della legge vigente.

Il termine indicato nell'art. 17 della legge vigente per la presentazione delle domande di iscrizione sarà di giorni 85 a decorrere da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli elettori, che non hanno l'abitazione nel Comune, è soppressa la indicazione nella domanda della sezione a norma dell'art. 18.

Gli elettori attualmente assegnati ad uno dei collegi in cui un Comune sia diviso, possono fare domanda di rimanervi assegnati nella formazione delle nuove liste quantunque abitino nella circoscrizione di altro collegio dello stesso Comune.

Nel termine compreso fra l'86° giorno dall'entrata in vigore della presente legge ed il 146° inclusivo le Commissioni comunali dovranno compiere la formazione delle nuove liste, compilando oltre a queste l'elenco, di cui l'ultimo comma dell'art. 24 della legge vigente, nonchè quelli, di cui il primo comma dell'art. 6 della presente legge.

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 19 della presente legge si applica anche nella formazione delle liste prevista dal presente articolo.

Fra il 147° giorno ed il 162° inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge saranno pubblicate le liste elettorali ed i due predetti elenchi agli effetti degli articoli 27 e 31 della legge vigente.

Entro il 177° giorno dall'entrata in vigore della presente legge sarà adempiuto al disposto dell'art. 33 della legge vigente e fra il 178° ed il 250° giorno inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali adempieranno le attribuzioni, di cui agli articoli 33, 34 e 35 (1° comma).

Dal 251° giorno dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno i termini stabiliti negli altri comma dell'art. 35 e successivamente quelli relativi ai ricorsi alla Corte d'appello in base agli articoli 37, 38 e 39 della legge vigente.

Entro i termini indicati nei comma precedenti sarà anche provveduto alla formazione delle liste degli elettori delle sezioni a norma dell'art. 48.

È data facoltà al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali.

Art. 13.

Hanno vigore agli effetti dell'elettorato amministrativo le disposizioni contenute nella presente legge relative alla estensione del suffragio, alla incapacità ed alla indegnità, all'iscrizione d'ufficio degli elettori, alla formazione delle liste, al rilascio e alla consegna dei certificati elettorali, al riparto degli elettori fra le sezioni, alla determinazione delle sedi delle sezioni ed alla identificazione degli elettori.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel testo della legge comunale e provinciale le disposizioni anzidette.

Restando fino allora sospese le rinnovazioni parziali dei Consigli comunali e provinciali, di cui l'art. 271 della vigente legge comunale e provinciale, nonchè quelle dipendenti dai mutamenti di rappresentanza di cui all'articolo 269 della stessa legge, si procederà in tutto il Regno alla rinnovazione totale dei detti Consigli nell'anno immediatamente successivo a quello, nel quale avranno luogo le elezioni generali politiche in base alla presente legge.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale per quanto concerne le norme relative alla formazione delle nuove liste andrà in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Tutte le altre disposizioni entreranno in vigore con le prime elezioni generali politiche, che avranno luogo dopo tale pubblicazione.

Art. 15.

È approvato l'Annesso contenente il coordinamento in testo unico della presente legge col testo unico 28 marzo 1895, n. 83, e con le leggi 5 dicembre 1897, n. 493, 7 aprile 1898, n. 117, 19 maggio 1901, n. 180, 9 giugno 1907, n. 294.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — NITTI — FINOCCHIARO-APRILE — SPINGARDI — DI SAN GIULIANO — SACCHI — FACTA — TEDESCO — CALISSANO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 666 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore

Art. 1.

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 17 maggio 1906, n. 217.

Art. 2.

Sono elettori:

1° coloro, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età o che lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista;

2° coloro, che avendo compiuto il ventunesimo anno di età o compiendolo non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, abbiano prestato servizio effettivo nel Regio esercito, nel corpo R. equipaggi o in altri corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare, per un tempo non inferiore a quello pel quale sono trattenuti alle armi rispettivamente i militari del R. esercito e i militari del corpo R. equipaggi, vincolati alla ferma di un anno.

Art. 3.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, coloro che abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 4.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

1° i membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2° i delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3° coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle Università o degli Istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4° coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5° i membri degli ordini equestri del Regno;

6° coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

7° gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il

corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera manuale;

8° gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'art. 15;

9° i decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10° coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Art. 5.

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista:

1° coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di L. 19,80. Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

2° gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a L. 500;

3° i conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di L. 80 compresa la sovrimposta provinciale;

4° coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure con contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da una imposta diretta non minore di L. 80, compresa la sovrimposta provinciale;

5° coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

Nei Comuni che hanno meno di 2500 abitanti, di L. 150.
In quelli da 2500 a 10.000 abitanti, di L. 200
In quelli da 10.000 a 50.000 abitanti, di L. 260
In quelli da 50.000 a 150.000 abitanti, a L. 330
In quelli superiori a 150.000 abitanti, L. 400.

Art. 6.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli, che domanda l'iscrizione nelle liste, non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti, di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 32 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 7.

Le imposte, di cui nel n. 1 dell'art. 5, si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 8.

Per la computazione del censo elettorale, le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta, e per un quinto al padrone diretto; quelle sui beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti eguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia per patto pagata dall'enfiteuta o dal conduttore oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 9.

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

Art. 10.

Per costituire il censo elettorale stabilito al n. 1 dell'art. 5 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Art. 11.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 5 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 12.

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 13.

Le imposte dirette non sono computate per il riconoscimento del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 14.

Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito possono essere computate, pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimente il padre, che abbia il censo prescritto per l'elettorato, può delegare ad uno dei suoi figli o generi, di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio Collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 15.

I sottufficiali e soldati del R. esercito e della R. marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Art. 16.

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi inscritto.

TITOLO II.

Delle liste elettorali

Art. 17.

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e

contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, il titolo in virtù del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarantigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 15.

Art. 18.

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 19.

Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Art. 20.

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco a mezzo del segretario comunale compila:

1° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il trentesimo anno di età;

2° l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo, il ventunesimo anno di età;

3° l'elenco di coloro, che nell'anno stesso vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel n. 2° dell'art. 2 della presente legge.

Negli elenchi sono compresi coloro che hanno titolo alla iscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Art. 21.

Non più tardi del 1° novembre un estratto degli elenchi, di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nel circondario dei vari tribunali, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle iscrizioni esistenti al nome della persona designata, eccettuate le iscrizioni indicate nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87. Nei detti certificati dovrà farsi menzione anche delle condanne indicate nell'ultimo comma del succitato articolo e di quelle per mendicità, oziosità e vagabondaggio.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Non più tardi del 1° novembre di ciascun anno, una copia dell'elenco, di cui al n. 2° dell'articolo precedente, è trasmessa all'ispettore scolastico della circoscrizione, nella quale è compreso il Comune, ed altra copia è trasmessa all'esattore comunale.

Nella casella accanto al nome di ciascun iscritto nella copia a lui trasmessa l'ispettore attesta, mediante l'apposizione della sua firma, che il cittadino compreso nell'elenco ha superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore. La copia così annotata è restituita al Comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

Nella copia a lui trasmessa l'esattore comunale appone la propria firma accanto al nome di quelli fra gli inscritti, che risultino nominativamente compresi nei ruoli come contribuenti per una somma non inferiore a L. 19.80 fra tributi erariali e sovrimposta provinciale. La copia così annotata è restituita al Comune non più tardi del 15 dicembre successivo.

I distretti militari e le capitanerie di porto, non più tardi del 15 ottobre di ogni anno, trasmettono l'elenco debitamente firmato di coloro, che nell'anno stesso vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 2 della presente legge e non abbiano compiuto, o non siano per compiere entro il 31 maggio dell'anno seguente il 30° anno di età, alla segreteria del Comune, cui essi appartengono.

Entro il 15 dicembre, gl'Istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli individui che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico degl'Istituti pubblici di beneficenza e della Congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 29. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia inscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Art. 22.

Il 1° dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo iscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro iscrizione.

Art. 23.

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1° la paternità, il luogo e la data della nascita;

2° i titoli in virtù dei quali domanda la iscrizione;

3° l'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto; e, se il Comune è diviso fra più collegi, deve anche indicare in quale collegio chiede di essere iscritto.

Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art. 24.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi inscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla inscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un Comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere inscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

nale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche inscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui il secondo comma dell'art. 21.

Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 40.

Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'art. 35, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono esse depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al R. procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

La lista permanente rettificata del Comune o, nei Comuni divisi fra più collegi, quella di ciascun collegio sarà depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 41.

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 inscritti.

Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto Reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 42.

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'art. 41; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonchè il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 76 e 79, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 23, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 29.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 23.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'articolo 39, e l'autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto reale alla Commissione provinciale, la quale ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando, con decreto Reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Art. 43.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sen-

tenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'art. 130, nonchè delle sentenze, di cui all'art. 45. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al R. procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

La Commissione elettorale comunale deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'art. 17, le variazioni necessarie così per cancellare i nomi di quelli, che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 15, come per iscrivervi altri, che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al R. procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale comunale è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni, di cui all'articolo 42.

Art. 44.

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'art. 40, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 45.

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da L. 50 a 100.

Art. 46.

Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 47.

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, può, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Art. 48.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette per gli effetti, di cui negli articoli 36 e 44, hanno obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Art. 49.

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

La lista del Comune o, nei Comuni divisi fra più collegi, le liste di ciascuno di questi devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell' incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 42.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Art. 50.

L'elezione del deputato, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 40 e 43.

Art. 51.

Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non

voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori a partire dal giovedì precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

TITOLO III.

Dei collegi elettorali

Art. 52.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 508.

La provincia di Alessandria ne elegge 13 — Ancona 5 — Aquila 7 — Arezzo 4 — Ascoli Piceno 4 — Avellino 7 — Bari 12 — Belluno 3 — Benevento 4 — Bergamo 7 — Bologna 8 — Brescia 8 — Cagliari 7 — Caltanissetta 5 — Campobasso 7 — Caserta 13 — Catania 10 — Catanzaro 8 — Chieti 6 — Como 9 — Cosenza 8 — Cremona 5 — Cuneo 12 — Ferrara 4 — Firenze 14 — Foggia 6 — Forlì 4 — Genova 14 — Girgenti 6 — Grosseto 2 — Lecce 10 — Livorno 2 — Lucca 5 — Macerata 4 — Mantova 5 — Massa e Carrara 3 — Messina 8 — Milano 20 — Modena 5 — Napoli 17 — Novara 12 — Padova 7 — Palermo 12 — Parma 5 — Pavia 8 — Perugia 10 — Pesaro e Urbino 4 — Piacenza 4 — Pisa 5 — Porto Maurizio 3 — Potenza 10 — Ravenna 4 — Reggio Calabria 7 — Reggio Emilia 5 — Roma 15 — Rovigo 4 — Salerno 10 — Sassari 5 — Siena 4 — Siracusa 6 — Sondrio 2 — Teramo 5 — Torino 19 — Trapani 5 — Treviso 7 — Udine 9 — Venezia 6 — Verona 7 — Vicenza 7.

Art. 53.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale nei 508 collegi, secondo la circoscrizione risultante dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrante della medesima.

Art. 54.

Il reparto del numero dei deputati per ogni Provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle Provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

Art. 55.

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del presidente della Camera dei deputati, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del R. decreto di convocazione del collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno venti giorni.

Il sindaco del Comune capoluogo del collegio dà notizia del decreto al pubblico con apposito manifesto.

Art. 56.

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

Art. 57.

La Commissione provinciale trasmette le liste, di cui all'art. 42, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

Art. 58.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente d'ogni ufficio elettorale:

1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'art. 75;

2° la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 42, e due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 72;

3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 63, e le dichiarazioni di designazione dei rappresentanti ed un esemplare del tipo della scheda presentato a norma dell'art. 65;

4° il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sarà stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

5° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restitute da essi dopo espresso il voto.

Art. 59.

La busta è di tipo unico, preparata su carta, bianca all'esterno e colorata all'interno, dall'Officina governativa carte-valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato *A*.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato *C* e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

Art. 60.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio la Commissione elettorale comunale accerta l'esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 70, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'art. 33.

Art. 61.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente designati dal primo presi-

dente della Corte di appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati giudicanti od inquirenti compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e vice presidente delle sezioni di un collegio, dove non siano elettori, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del R. esercito e dell'armata, di riserva od a riposo, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice cancellieri, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari, nonchè i notai, i giudici conciliatori e vice conciliatori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa.

La enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni il presidente della Corte di appello deve in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni a mezzo dei funzionari da lui dipendenti.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uscieri di pretura o dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.

Art. 62.

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di L. 5.

Art. 63.

L'ufficio di presidente, di vice presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso d'assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente, egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vice presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte d'appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Art. 64.

Il segretario del seggio è scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della provincia;

2° i notai aventi residenza nella provincia;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della provincia;

4° gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di L. 20 se vi abita e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice cancellieri di tribunale di 1ª classe.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 65.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione, di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od il possesso di una delle condizioni contemplati negli articoli 3 e 4. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

È condizione per l'esercizio dell'anzidetto diritto di designazione la presentazione, contemporanea alla designazione dei rappresentanti, del tipo della scheda, parimente autenticato da notaio, da introdursi nella busta a norma dell'art. 79. Detto tipo può portare stampato un contrassegno anche figurato o colorato e sarà annesso al verbale degli uffici delle sezioni e dell'ufficio centrale.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 66.

Ai fini della rappresentanza, di cui al precedente articolo, la candidatura di chi non sia il deputato uscente del collegio deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno duecento e non più di trecento elettori inscritti nelle liste del collegio indicate negli articoli 42 e 43, e depositata non più tardi delle ore dodici del giovedì precedente l'elezione presso la prefettura della Provincia. Questa ne rilascia ricevuta e la trasmette tosto alla Commissione elettorale provinciale, che, dopo aver constatato in base alla lista, di cui al secondo comma dell'art. 49, che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal numero di elettori richiesto, ne dà immediatamente notizia alle Commissioni elettorali comunali del collegio.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie giudiziarie, che vi appone anche l'indicazione del Comune, nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 500 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 23, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

La dichiarazione di candidatura deve indicare il nome, cognome, paternità e luogo di nascita del candidato.

In tutti i casi di omonimia tra il deputato uscente o tra un candidato, di cui nei comma precedenti, ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati rispettivamente al deputato uscente o al candidato sopradetto.

Art. 67.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 126 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 68.

Gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati, nonchè, quando siano elettori del collegio, il segretario, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 63, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 69.

Alle ore otto della domenica, per la quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 65.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di candidati.

Art. 70.

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collegato in modo che i rappresentanti dei candidati possono girarvi intorno. Le due urne, di cui all'articolo 58, devono essere collegate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal i fuori.

Art. 71.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 51.

Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni.

Art. 72.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'articolo 15, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del collegio, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 44, o che provino essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 15.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 73.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri o resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Questo articolo, in uno agli articoli 79, 82, 84, 85, 86 e 87 e agli articoli dal 113 al 128 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

Art. 74.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 75.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo, di cui all'articolo 58, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 4 dell'articolo 58, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori inscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

Il presidente imprime il bollo, di cui all'art. 58, sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale delle serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 4 dell'articolo 58.

Art. 76.

Il presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di un candidato, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Collegio noto allo ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 126.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 84.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità chi li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'articolo 29, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Art. 77.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è inscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 126.

Art. 78.

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 79.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello allegato *B*, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato da lui prescelto. In caso di omonimia può in una linea immediatamente inferiore essere stampata la sua paternità.

Prima di abbandonare il tavolo l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento.

Art. 80.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio l'elettore, che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 81.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'articolo 75. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'articolo 79, è annotata la consegna della nuova busta.

In egual modo si provvede nel caso, in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata.

Art. 82.

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore tredici. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.

La votazione resta aperta fino alle ore sedici. Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

Art. 83.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 58 e 70, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste a norma dell'articolo 95.

Art. 84.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 95, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 85.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'articolo 82 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'art. 42. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente ed esser chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'art. 75. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati, che lo vogliano, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2°, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato *A* stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, dà lettura ad alta voce del nome del candidato, pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti o degli inscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione;

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 75, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 75, e quello dei rappresentanti dei candidati, che vogliano apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 89.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 88.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 88 debbono essere ultimate non oltre le ore ventitre del giorno indetto per l'elezione.

Art. 86.

Sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'art. 85, numero 4°;

3° nelle schede non apparisca espresso il voto per alcun candidato o apparisca espresso per più di un candidato od al nome e cognome del candidato apparisca aggiunto, oltre la paternità, un contrassegno diverso da quello portato dalla scheda-tipo, di cui all'articolo 65, o vi appariscano altre indicazioni ovvero, per inosservanza di quanto è prescritto dal terzo comma dell'articolo 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta come è stabilito allo articolo 85, numero 4°.

Art. 87.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventitre chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui allo articolo 75, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 89, nella cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 89.

Art. 88.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene entro il lunedì susseguente all'elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 85, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 89.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'art. 85, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 90.

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, funge, con intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'art. 87, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 85, 86 e 88;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 95;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di inscrizione nelle liste del collegio di cui l'art. 51. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 65.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 73. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 65, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

Art. 91.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, deve proclamare eletto colui, che ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui è dichiarata la nullità a termini dell'art. 86.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 92.

Qualora nessun candidato sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale deve proclamare il nome dei due candidati, che ottennero maggiori voti, e nella domenica successiva a quella della prima votazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Fra più candidati, che ottennero ugual numero di voti, tarn ne ballottaggio l'anziano di età.

Il presidente ne dà immediata notizia al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale ne dà tosto conoscenza al pubblico con apposito manifesto.

Le designazione dei presidenti, vicepresidenti, scrutatori e segretari degli uffici nonchè quella dei rappresentanti dei candidati in ballottaggio, fatta per la prima votazione, conserva effetto per la seconda. In questa però i candidati hanno facoltà di designare nelle forme dell'art. 65 rappresentanti diversi.

Senza riguardo alle liste che hanno servito nella prima votazione si applica nella votazione di ballottaggio il disposto dell'articolo 50.

Allorquando la votazione di ballottaggio abbia da seguire con le stesse liste usate nella prima votazione, il presidente dell'ufficio centrale, appena proclamato il ballottaggio, prende i provvedimenti opportuni perchè le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione, compilate su quella depositata presso il pretore a norma dell'art. 85, numero 2°.

In dette copie la vidimazione in ciascun foglio del presidente dell'ufficio centrale ovvero di un giudice del tribunale da lui delegato può tener luogo rispettivamente della autenticazione della Commissione elettorale provinciale e di quella della Commissione elettorale comunale, di cui il terz'ultimo comma dell'articolo 42 ed il numero 2° dell'articolo 58.

Art. 93.

Nella votazione di ballottaggio è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti e, a parità di voti, l'anziano di età.

Art. 94.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 95.

É riserbato alla Camera dei deputati di pronunziare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'art. 82 e del numero 2° dell'art. 85. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.

Quando l'irregolarità sia stata scientemente commessa allo scopo di rendere nulla la votazione, il numero degli elettori inscritti nelle sezioni annullate non viene nel giudizio, di cui al primo comma, detratto per determinare, nei riguardi del candidato nel cui interesse l'irregolarità fu commessa, il decimo richiesto dall'art. 91.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 96.

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato definitivamente sull'elezione di un collegio, il presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del procuratore generale presso la Corte di appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, a' termini dell'art. 88, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione alla autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

TITOLO IV.

Dei deputati

Art. 97.

Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto e salvo quanto è disposto dalla legge 17 maggio 1906, n. 217.

Art. 98.

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefizi vacanti, della lista civile, del Gran magistero dell'Ordine mauriziano, e delle scuole d'ogni grado sovvenute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

a) dei ministri segretari di Stato, dei sottosegretari di Stato, del ministro della casa Reale, e del primo segretario del Gran magistero dell'Ordine mauriziano;

b) del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato e dell'avvocato generale erariale;

c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;

d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima della elezione;

e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;

f) dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;

g) dei professori ordinari delle Regie università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 99.

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo precedente.

Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle Società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle Società ed imprese suddette.

Art. 101.

Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 102.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Art. 103.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

Art. 104.

I funzionari ed impiegati eleggibili ai sensi dell'art. 98 non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato e i sottosegretari di Stato, anche quando cessino da tali uffici e siano rinominati a quelli civili o militari che antecedentemente coprivano.

I funzionari ed impiegati compresi nelle categorie *c*), *d*), *g*), sopraindicate all'art. 98, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 10, quand'anche appartengano ad uno dei Consigli designati nella lettera *f*) dell'articolo stesso, tanto per le due prime, che abbracciano complessivamente i membri di Corte di cassazione e delle Corti d'appello, quanto per la terza che abbraccia i professori.

Se l'anzidetto numero legale sarà superato, avrà luogo il sorteggio. Se il numero totale degli impiegati, compresi quelli delle categorie *c*), *d*), *g*), supererà quello di 40, il numero stesso sarà ridotto mediante sorteggio tra gli eletti non compresi nelle anzidette categorie.

Quando in talune delle categorie, sia generale, sia speciale, di funzionari eleggibili all'ufficio di deputato, il numero degli eletti sia inferiore a quello prescritto dal presente articolo, i posti vacanti saranno assegnati ai funzionari eleggibili delle altre categorie, che fossero in eccedenza, proporzionalmente al numero attribuito dalla legge sia alla categoria generale, sia alle speciali.

Si procederà al sorteggio, quando fosse superato il numero complessivo prescritto dal primo comma.

Le elezioni di coloro, ai quali non riesca favorevole il sorteggio, saranno annullate se gli eletti entro otto giorni dall'avvenuto sorteggio non avranno presentato alla presidenza della Camera le loro dimissioni dall'impiego. Tali dimissioni, che prendono data ed hanno effetto dal giorno stesso del sorteggio, saranno trasmesse dal presidente della Camera ai competenti Ministeri per ogni effetto di legge.

Quando sia completo il numero totale predetto, le nuove elezioni di funzionari ed impiegati saranno nulle.

Sarà nulla parimente l'elezione degli impiegati designati nell'articolo 98 quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi.

Il deputato, che abbia rinunziato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro è in facoltà di provvedere interinalmente per supplenza.

Art. 105.

Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

I deputati provinciali non possono essere eletti deputati al Parlamento se non hanno rinunziato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti le funzioni di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però egli può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella Provincia in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della Giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, fra otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella Provincia in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 106.

I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni d'ineleggibilità, di cui agli articoli 100, 101, 102 della presente legge.

Art. 107.

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli istituti di emissione.

Art. 108.

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto, s'intendono decaduti dal mandato.

Art. 109.

I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 110.

Il deputato eletto da più collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

Art. 111.

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

Art. 112.

Ad ogni deputato è corrisposta, a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue lire duemila per compenso di spese di corrispondenza. A compenso per altri titoli, ai deputati, che non godono stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione sul bilancio dello Stato o su bilanci ad esso allegati, su quello della lista civile o del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, su quello di Provincie, di Comuni, di Camere di commercio, di istituzioni pubbliche di beneficenza oppure di altri enti morali mantenuti col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o delle Camere di commercio è corrisposta la somma di annue lire quattromila a decorrere dal giorno in cui entrano in funzione.

I deputati, che godono sui bilanci sopraindicati stipendio, retribuzione, assegno fisso o pensione inferiore alle lire quattromila hanno diritto alla differenza.

È inscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare degli anzidetti compensi, dei quali non è ammessa nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Con apposito regolamento la Camera stabilisce le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente articolo.

TITOLO V.

Disposizioni generali e penali

Art. 113.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 115, 119 e 128, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 114.

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi e non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da L. 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da L. 100 sino a 3000.

Art. 115.

Chiunque eseguisce la iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da L. 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 1000 e sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 116.

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a L. 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 117.

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a L. 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della Commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale pei reati di falso.

Art. 118.

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da L. 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a L. 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 119.

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da L. 50 a 1000 e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 120.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'in-

dennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000.

Art. 121.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dallo esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a L. 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 122.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minaccie spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 123.

Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da L. 500 a L. 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 124.

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

Art. 125.

Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale, o in più di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello pel quale fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 100 a 2000.

Art. 126.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la detenzione estensibile a 6 mesi e con multa da L. 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da L. 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da L. 50 a 1000.

I rappresentanti dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'art. 77, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da L. 50 a 1000.

Art. 127.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 123 e dal comma terzo dell'art. 126, l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico, legge comunale e provinciale.

Art. 128.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non è applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.

Art. 129.

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125 e 126 è devoluta ai tribunali penali.

L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Art. 130.

Quando la votazione di una sezione di un collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori inscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal presidente della Camera al ministro dell'interno.

Art. 131.

Salvo quanto è disposto dall'art. 66, in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie

Art. 132.

Per la prima attuazione della presente legge si procederà alla formazione di nuove liste elettorali.

Rispettivamente, entro il 75° ed il 170° giorno dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli comunali ed i Consigli provinciali procederanno alla rinnovazione totale dei membri elettivi delle Commissioni elettorali comunali e provinciali. In caso che tale rinnovazione non avesse luogo per lo scioglimento del Consiglio comunale si applicherà la disposizione, di cui all'art. 26 della presente legge; e quando la mancata rinnovazione dipendesse dallo scioglimento del Consiglio provinciale, rimarranno in carica i membri elettivi, che lo erano in antecedenza alla data del decreto di scioglimento.

Non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere compilati ed inviati al presidente del tribunale, all'ispettore scolastico ed all'esattore comunale gli elenchi indicati nell'art. 21. Il comando del distretto militare e la capitaneria di porto dovranno far pervenire, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopradetto, l'elenco debitamente firmato di coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel n. 2° dell'art. 2 della presente legge.

Gli elenchi documentati dal presidente del tribunale e annotati dall'ispettore scolastico e dall'esattore comunale dovranno essere restituiti all'ufficio comunale non oltre lo spirare dei trenta giorni successivi a quelli indicati nel comma terzo. Entro lo stesso termine gli istituti pubblici di beneficenza e la Congregazione di carità dovranno inviare all'ufficio comunale gli elenchi indicati nell'art. 21 della legge vigente.

Entro il quinto giorno dall'entrata in vigore della presente legge il sindaco pubblica l'avviso, di cui all'art. 22.

Il termine indicato nell'art. 22 per la presentazione delle domande di iscrizione sarà di giorni 85 a decorrere da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli elettori, che non hanno l'abitazione nel Comune, è soppressa la indicazione, nella domanda, della sezione a norma dell'art. 23.

Gli elettori attualmente assegnati ad uno dei collegi, in cui un Comune sia diviso, possono fare domanda di rimanervi assegnati nella formazione delle nuove liste, quantunque abitino nella circoscrizione di altro collegio dello stesso Comune.

Nel termine compreso fra l'86° giorno dall'entrata in vigore della presente legge ed il 146° inclusivo le Commissioni comunali dovranno compiere la formazione delle nuove liste, compilando oltre a queste gli elenchi indicati nei due ultimi comma dell'art. 29.

La disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 24 della presente legge si applica anche nella formazione delle liste prevista dal presente articolo.

Fra il 147° giorno ed il 162° inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge saranno pubblicate le liste elettorali ed i due predetti elenchi agli effetti degli articoli 32 e 36.

Entro il 177° giorno dall'entrata in vigore della presente legge sarà adempiuto al disposto dell'art. 38; e fra il 178° ed il 250° giorno inclusivo dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali adempieranno le attribuzioni, di cui agli articoli 38, 39 e 40 (1° comma).

Dal 251° giorno dall'entrata in vigore della presente legge decorreranno i termini stabiliti negli altri comma dell'art. 40 e successivamente quelli relativi ai ricorsi alla Corte d'appello in base agl articoli 44, 45 e 46.

Entro i termini indicati nei comma precedenti sarà anche provveduto alla formazione delle liste degli elettori delle sezioni a norma dell'art. 42.

È data facoltà al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale per quanto concerne le norme relative alla formazione delle nuove liste andrà in vigore il quinto giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Tutte le altre disposizioni entreranno in vigore con le prime elezioni generali politiche, che avranno luogo dopo tale pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — NITTI — FINOCCHIARO-APRILE — SPINGARDI — DI SAN GIULIANO — SACCHI — FACTA TEDESCO — CALISSANO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI
DEI COLLEGI ELETTORALI

PROVINCIA D'ALESSANDRIA.

Collegi N. 13.

1. **Alessandria.**

2. **Acqui**, Alice Bel Colle, Castel Rocchero, Melazzo, Ricaldone, Strevi, Terzo, Bistagno, Castelletto d' Erro, Montabone, Ponti, Rocchetta Palafea, Sessame, Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida, Vesime, Molare, Cassinelle, Cremolino, Prasco, Ponzone, Cartosio, Cavatore, Grognardo, Morbello, Roccaverano, Denice, Mombaldone, Olmo Gentile, San Giorgio Scarampi, Spigno Monferrato, Malvicino, Merana, Montechiaro d' Acqui, Serole, Pareto.

3. **Asti**, Revigliasco d' Asti, Serravalle d' Asti, Sessant, Baldichieri, Cantarana, Castellero, Monale, Settime, Tigliole, Villafranca d' Asti, Mongardino, Rocca d' Arazzo, *Azzano d'Asti (R. D. 9 giugno 1904, CCLXVI)* San Marzanotto, Rocchetta Tanaro.

4. **Capriata d'Orba**, Basaluzzo, Francavilla Bisio, Pasturana, Bosco Marengo, Fresonara, Frugarolo, Carpeneto, Montaldo Bormida, Rocca Grimalda, Trisobbio, Castelletto d' Orba, Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo, Mornese, San Cristoforo, Silvano d' Orba, Tassarolo, Ovada, Belforte Monferrato, *Tagliolo Monferrato (R. D. 6 settembre 1902, CCCXXI)*, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Visone.

5. **Casale Monferrato**, Balzola, Morano sul Po, Villanova Monferrato, Rosignano Monferrato, Cella Monte, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Treville, Ticineto, Borgo San Martino, Bozzole, Frassineto Po, Pomaro Monferrato, Valmacca.

6. **Nizza Monferrato**, Calamandrana, Castel Boglione, Vaglio Serra, Canelli, Calosso, Moasca, San Marzano Oliveto, Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti, Vigliano d'Asti, Mombaruzzo, Bruno, Carentino, Castelletto Molina, Fontanile, Maranzana, Quaranti, Mombercelli, Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Montaldo Scarampi, Montegrosso d' Asti, Vinchio.

7. **Novi Ligure**, Pozzolo Formigaro, Gavi, Carrosio, Fiaccone, Parodi Ligure, Voltaggio, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Serravalle Scrivia, Arquata Scrivia, Borghetto di Borbera, Castel de' Ratti, Grondona, Molo di Borbera, Stazzano, Torre de' Ratti, Vignole Borbera.

8. **Oviglio**, Masio, Castellazzo Bormida, Casal Cermelli, Cassine, Borgoratto Alessandrino, Frascaro, Gamalero, Felizzano, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Solero, Incisa Belbo, Bergamasco, Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Sezzè, Castelspina, Predosa.

9. **Tortona**, Carbonara Scrivia, Pontecurone, Villaromagnano, Garbagna, Avolasca, Casasco, Dernice, Sorli, Vargo, S. Sebastiano Curone, Brignano del Curone, Fabbrica Curone, Forotondo, Frascata, Gremiasco, Montacuto, Viguzzolo, Berzano di Tortona, Castellar Guidobono, Ceretto Grue, Sarezzano, Volpeglino, Villalvernia, Carezzano Inferiore, Carezzano Superiore, Cassano Spinola, Castellania, Costa Vescovato, Cuquello, Gavazzana, Malvino, Paderna, Sant' Agata Fossili, Sardigliano, Spineto, Volpedo, Casalnocetto, Groppo, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo.

10. **Valenza**, *Villabella (R. D. 20 gennaio 1901 n. 11)* Pecetto di Valenza, Bassignana, Alluvioni Cambiò, Montecastello, Pavone d' Alessandria, Pietra Marazzi, Rivarone, Castelnuovo Scrivia, Alzano, Molino de' Torti, Sale, Isola Sant' Antonio, Guazzora, Piovera, S. Salvatore Monferrato, Castelletto Scassozo, Lu.

11. **Vignale**, Altavilla Monferrato, Camagna, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Fubine, Moncalvo *meno la frazione Patro e S. Maria (R. D. 11 giugno 1908, CCXXXVIII)*, Grazzano Monferrato, Ponzano Monferrato, Salabue, Montemagno, Castagnole Monferrato, Grana, Viarigi, Occimiano, Conzano, Giarole, Mirabello Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Casorzo, Cereseto, Olivola, Sala Monferrato, Portacomaro, Castell' Alfero, Castiglione d' Asti, Scurzolengo, Frinco.

12. **Villadeati**, Castelletto Merli, Odalengo Piccolo, Rinco, Scandeluzza, Gabiano, Moncestino, Odalengo Grande, Rosingo, Varengo, Villamiroglio, Mombello Monferrato, Cerrina, Montalero, Serralunga di Crea, Solonghello, Montechiaro d' Asti, Camerano Casasco, Chiusano d' Asti, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cossombrato, Soglio, Villa San Secondo, Montiglio, Castelvero d' Asti, Colcavagno, Corteranzo, Cunico, Murisengo, Pontestura, Brusaschetto, Camino, Castel San Pietro Monferrato, Coniolo, Quarti, Tonco, Alfiano Natta, Calliano, Penango, *più le frazioni Patro e S. Maria del comune di Moncalvo (R. D. 11 giugno 1908, CCXXXVIII)*.

13. **Villanuova d'Asti**, Cellarengo, Dusino, Ferrere, San Michele d' Asti, San Paolo della Valle, Solbrito, Valfenera, Castelnuovo d'Asti, Albugnano, Berzano di San Pietro, Buttigliera d' Asti, Moncucco Torinese, Mondonio, Pino d' Asti, Primeglio Schierano, Cocconato, Aramengo, Cerreto d' Asti, Marmorito, Moransengo, Piovà, Robella, Tonengo, Montafia, Bagnasco d' Asti, Capriglio, Cortandone, Cortazzone, Maretto, Passerano, Piea, Roatto, Viale, San Damiano d' Asti, Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, *S. Martino Alfieri (Regio decreto 10 aprile 1898, n. 107)*, Vaglierano.

PROVINCIA DI ANCONA.

Collegi N. 5.

1. **Ancona**, Camerano, Numana, Sirolo, Montesicuro, Paterno d' Ancona.

2. **Fabriano**, Cerreto d' Esi, Serra San Quirico, Arcevia, Montecarotto, Castelplanio, Mergo, Poggio San Marcello, Rosora, Serra de' Conti, Sassoferrato, Genga.

3. **Jesi**, Castelbellino, Cupramontana, Majolati, Monte Roberto, Monsano, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo, Montemarciano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte S. Vito.

4. **Osimo**, Agugliano, Castelfidardo, Offagna, Polverigi, Filottrano, Loreto.

5. **Senigallia**, Moterado, Ripe, Tomba di Senigallia, Corinaldo, Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra Vetere, Ostra, Belvedere Ostrense, Morro d' Alba.

PROVINCIA DI AQUILA DEGLI ABRUZZI.

Collegi N. 7.

1. **Aquila degli Abbruzzi**, Bagno, Ocre, Roio Piano, Campotosto,

---

N. B. Le indicazioni in carattere corsivo dimostrano le varianti di nome e di circoscrizione amministrativa alla tabella delle circoscrizioni politiche approvata con regio decreto 14 giugno 1891, numero 280, varianti le quali non alterano la formazione dei collegi elettorali stabilita dalla tabella stessa.

Capitignano, Pizzoli, Arischia, Barote, Cagnano Amiterno, Sassa, Lucoli, Preturo, Scoppito, Tornimparte.

2. **Cittaducale**, Cantalice, Lugnano di Villa Troiana, Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Micigliano, Borbona, Cittareale, Posta, Fiamignano, Petrella Salto, Leonessa, Montereale.

3. **S. Demetrio ne' Vestini**, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Prata d' Ansidonia, Sant' Eusanio Forconese, Tione, Villa Sant' Angelo, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, Barisciano, Calascio, Castel del Monte, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Subequo, Acciano, Castel di Jeri, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro, Paganica, Camarda.

4. **Avezzano**, Capistrello, Magliano de' Marsi, Massa d' Albe, *Scurcola Marsicana (R. D. 2 aprile 1911, n. 350)*, Carsoli, Pereto, *Oricola, Rocca di Botte (Legge 26 dicembre 1907, n. 809)* Tagliacozzo, Cappadocia, Castellafiume, Sante Marie, Borgocollefegato, Pescorocchiano.

5. **Pescina**, Bisegna, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Ortona de' Marsi, Celano, Ajelli, Ovindoli, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Pescasseroli, Opi, Trasacco, Collelongo, Luco ne' Marsi, Villa Vallelonga, Civitella Roveto, Balsorano, Canistro, Civita d' Antino, Morino, San Vincenzo Valle Roveto.

6. **Sulmona**, *(R. D. 7 maggio 1902, CXXII)*, Campo di Giove, *Cansano (Legge 22 maggio 1904, n. 204)*, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Castel di Sangro, Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Scontrone, Villetta Barrea, Pescocostanzo, Ateleta, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Villalago.

7. **Popoli**, Roccacasale, Capestrano, Bussi sul Tirino, Caporciano, Carapelle Calvisio, *Castelvecchio Calvisio (Legge 15 luglio 1906, n. 377)*, Collepietro, Navelli, Ofena, *Villa Santa Lucia degli Abruzzi (Legge 26 giugno 1910, n. 385)*, Introdacqua, Anversa, Bugnara, Pratola Peligna, Pentima, Prezza, Rajano, Vittorito.

PROVINCIA D'AREZZO.

Collegi N. 4.

1. **Arezzo**, Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Monte S. Maria Tiberina.

2. **Montevarchi**, Terranova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, San Giovanni Valdarno, Pergine, Laterina, Bucine, Castiglion Fibocchi, Pian di Scò, Civitella in Val di Chiana.

3. **Cortona**, Castiglion Fiorentino, Fojano della Chiana, Lucignano, Marciano, Monte San Savino.

4. **Bibbiena**, Pieve Santo Stefano, Sestino, Badia Tedalda, Caprese, Poppi, Castel San Niccolò, Montemignaio, Pratovecchio, Stia, Capolona, Subbiano, Chitignano, Chiusi in Casentino, Castel Focognano, Ortignano Raggiolo, Talla.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.

Collegi N. 4.

1. **Ascoli Piceno**, Folignano, Maltignano, Palmiano, Rocca di Fluvione, Venarotta, Amandola, Comunanza, Montefortino, Montemonaco, Arquata del Tronto, Acquasanta, Montegallo.

2. **S. Benedetto del Tronto**, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Montalto delle Marche, Carassai, Castignano, Force, Montedinove, Rotella, Offida, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Colli del Tronto, Castorano, Spinetoli, Ripatransone, Cossignano, Massignano.

3. **Fermo**, Altidona, Belmonte Piceno, Grottazzolina, Lapedona, Montottone, Porto San Giorgio, Monterubbiano, *Moresco (Legge 26 giugno 1910, n. 386)*, Montefiore dell'Aso, Monte Giberto, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Ponzano di Fermo, Grottammare, Campofilone, Cupra Marittima, Pedaso.

4. **Montegiorgio**, Falerone, Francavilla d' Ete, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, San Vittoria in Matenano, Mon San Pietro Morico, Montefalcone Appennino, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo, Ortezzano, Servigliano, Sant' Elpidio a Mare, Montegranaro, Monte Urano, Monte San Pietrangeli, Rapagnano, Torre San Patrizio.

PROVINCIA DI AVELLINO.

Collegi N. 7.

1. **Avellino**, Bellizzi, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Pietruro, Chianche, Chianchetella, Torrioni, Montefusco, Santa Paolina, *San Pietro Irpino (R. D. 1° agosto 1907, CCCLX)*, Tufo, Prata di Principato Ultra, Montefredane, Monteforte Irpino, Forino, Contrada.

2. **Atripalda**, Aiello del Sabato, Cesinali, Santo Stefano del Sole, Tavernola S. Felice, Volturara Irpina, Salza Irpina, Sorbo di Serpico, Chiusano di San Domenico, Candida, Lapio, Manocalzati, Parolise, S. Potito Ultra, Solofra, Sant' Agata di Sotto, Montemiletto, Montefalcione, Pratola Serra, Serino, S. Michele di Serino, Santa Lucia di Serino.

3. **Bajano**, Cervinara, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Mercogliano, Capriglia, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Altavilla Irpina, Grottolella, Roccabascerana, Avella, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sperone, Lauro, Domicella, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Taurano, Quindici, Moschiano.

4. **Sant'Angelo de' Lombardi**, Guardia Lombardi, Lioni, Rocca San Felice, Torella di Lombardi, Montella, Cassano Irpino, Bagnoli Irpino, Nusco, Calabritto, Caposele, Senerchia, Quaglietta, Morra Irpino, Teora, Conza della Campania, Sant' Andrea di Conza.

5. **Lacedonia**, Bisaccia, Rocchetta Sant' Antonio, Aquilonia, Calitri, Monteverde, Andretta, Cairano, Castelbaronia, Carife, San Nicola Baronia, San Sossio, Trevico, Vallata.

6. **Ariano di Puglia**, Montecalvo Irpino, Casalbore, Sant' Arcangelo Trimonte, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano degli Irpini, Orsara di Puglia, Montaguto, Greci, Savignano di Puglia, Flumeri, Villanova del Battista, Zungoli.

7. **Mirabella Eclano**, Fontanarosa, Taurasi, Grottaminarda, Bonito, Melito Valle Bonito, Paternopoli, Luogosano, Sant' Angelo all' Esca, S. Mango sul Calore, Pietradefusi, Montemarano, Castelfranci, Castelvetere di Calore, Frigento, Gesualdo, Sturno, Villamaina, Torre le Nocelle.

PROVINCIA DI BARI DELLE PUGLIE.

Collegi N. 12.

1. **Bari delle Puglie**.

2. **Modugno**, Capurso, Carbonara di Bari, Ceglie del Campo, Cellammare, Triggiano, Palo del Colle, Bitetto, Bitritto.

3. **Altamura**, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Binetto, Toritto.

4. **Bitonto**, Terlizzi, Giovinazzo.

5. **Conversano**, Castellana, Noicattaro, Rutigliano, Locorotondo, Cisternino.

6. **Corato**, Trani.

7. **Gioja dal Colle**, Noci, Alberobello *meno la frazione Coreggia (R. D. 13 gennaio 1895, n. 22)*, Putignano, Santeramo in Colle.

8. **Molfetta**, Bisceglie.

9. **Monopoli** *più la frazione Coreggia del comune Alberobello (R. D. 13 gennaio 1895, n. 22)*, Fasano, Polignano a Mare, Mola di Bari.

10. **Acquaviva delle Fonti**, Canneto di Bari, Loseto, Sannicandro di Bari, Turi, Montrone, Sammichele di Bari, Valenzano, Casamassima, Cassano delle Murge.

11. **Andria**, Barletta.

12. **Minervino Murge**, Canosa di Puglia, Spinazzola, Ruvo di Puglia.

PROVINCIA DI BELLUNO.

Collegi N. 3.

1. **Belluno**, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Limana, Pieve d'Al-

pago, Ponte nell'Alpi, Puos d'Alpago, Sedico, Sospirolo, Tambre d'Alpago, Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale. Gosaldo, La Valle, Rocca Pietore, S. Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago, *Selva di Cadore (R. D. 5 ottobre 1903, CCCXVI)*, Rivamonte,

2. **Feltre**, Alano di Piave, Cesiomaggiore, Lentiai, Pedavena, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren, Vas, Fonzaso, Arsiè, Lamon, Sovramonte, Mel, Trichiana.

3. **Pieve di Cadore**, Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Ospitale, Perarolo, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo, Zoppè, Longarone, Castello Lavazzo, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Soverzene, Auronzo, *Santo Stefano di Cadore (R. D. 16 dicembre 1894, n. 579)*, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo Cadore, Sappada, San Nicolò di Comelico, San Pietro Cadore, Vigo.

PROVINCIA DI BENEVENTO.

Collegi N. 4.

1. **Benevento**, Arpaise, Ceppaloni, S. Angelo a Cupolo, Sa Leucio, Padùli, Apice, Buonalbergo, Pescolamazza, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Pago Veiano, Pietrelcina, San Giorgio la Montagna, San Martino Sannita, San Nazzaro Calvi, San Nicola Manfredi.

2. **Cerreto Sannita**, Faicchio, San Lorenzello, Cusano Mutri, Pietraroja, Guardia Sanframondi, Amorosi, Castel Venere, San Lorenzo Maggiore, San Salvatore Telesino, Morcone, Sassinoro, Pontelandolfo, Campolattaro, Casalduni *più la frazione Ponte del comune di Paupisi (R. D. 13 marzo 1892, n. 97)*, San Lupo, Solopaca, Frasso Telesino, Melizzano.

3. **S. Bartolomeo in Galdo**, Baselice, Castel Vetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Ginestra degli Shiavoni, Montefalcone di Vallo Fortore, Colle Sannita, Circello, Reino, S. Giorgio la Molara, S. Marco dei Cavoti, Molinara, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Cercemaggiore.

4. **Montesarchio**, Apollosa, Bonea, Pannarano, Airola, Arpaja, Bucciano, Forchia, Moiano, Paolisi, Vitulano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Castelpoto, Foglianise, Paupisi *meno la frazione Ponte (R. D. 13 marzo 1892, n. 97)*, Tocco Gaudio, Torrecuso, Sant'Agata de' Goti, Durazzano, Limatola.

PROVINCIA DI BERGAMO.

Collegi N. 7.

1. **Bergamo**, Azzano S. Paolo, Bruntino, Gorle, Orio al Serio, Pedrengo, Ponteranica, Ranica, Redona, Rosciate, Scanzo, Seriate, Sombreno, Sorisole, Torre Boldone, Valtesse, Villa di Serio.

2. **Caprino Bergamasco**, Cisano Bergamasco, Pontida, Sant'Antonio d'Adda, Torre de' Busi, Villa d'Adda, Corte, Calolzio, Carenno, Erve, Lorentino, Monte Marenzo, Rossino, Vercurago, Ponte San Pietro, Ambivere, Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Brembate di Sotto, Calusco d'Adda, Capriate d'Adda, Carvico, Chignolo d'Isola, Filago, Grignano, Locate Bergamasco, Madone, Mapello, Marne, Medolago, Presezzo, San Gervasio d'Adda, Solza, Sotto il Monte, Suisio, *Terno d'Isola (R. D. 4 dicembre 1892, n. 742)*, Albegno, Almè, Colognola del Piano, Curnasco, Curno, Grumello del Piano, Lallio, Mozzo, Osssanesga, Paladina, Scano al Brembo, Sforzatica, Stezzano, Treviolo.

3. **Clusone**, Ardesio, Bondione, Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Fiumenero, Gandellino, Gorno, Gromo, Lizzola, Oltressenda Alta, Oltressenda Bassa, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte di Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valgoglio, Gandino, Barzizza, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Leffe, Orezzo, Peja, Vertova, Lovere, Bianzano, Bossico, Castro, Endine, Esmate, Fonteno, Monasterolo del Castello, Pian Gajano, Pianico, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Sellere, Solto, Sovere, Spinone, Costa Volpino, Zorzino, Vilminore, Azzone, Collere, Oltrepovo, Schilpario, Fiorano di Serio, Gazzaniga.

4. **Martinengo**, Bagnatica, Brusaporto, Calcinate, Cavernago, Cividate al Piano, Cortenuova, Ghisalba, Mornico al Serio, Palosco, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Grassobbio, Spirano, Urgnano, Zanica, Romano di Lombardia, Antegnate, Barbata, Calcio, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Isso, Pumenengo, Torre Pallavicina.

5. **Trescore Balneario**, Albano Sant'Alessandro, Berzo San Fermo, Borgo di Terzo, Carobbio, Cenate di Sopra, Cenate di Sotto, Entratico, Gaverina, Gorlago, Grone, Luzzana, Molini di Colognola, Mologno, Monticelli di Borgogna, San Paolo d'Argon, Santo Stefano del Monte degli Angeli, Torre de' Roveri, Vigano San Martino, Zandobbio, Alzano maggiore, Albino, Alzano di Sopra, Aviatico, Bondo Petello, Desenzano al Serio, Nembro, Nese, Pradalunga, Selvino, Vall'Alta, Sarnico, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Calepio, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Grumello del Monte, Parzanica, Predore, Tagliuno, Tavernola Bergamasca, Telgate, Viadanica, Vigolo, Villongo Sant'Alessandro, Villongo San Filastro, Bolgare, Costa di Mezzate, Chiuduno.

6. **Treviglio**, Arsago, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Fara Gera d'Adda, Fornovo di S. Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Bariano, Morengo, Mozzanica, Verdello, Arcene, Boltiere, Ciserano, Levate, Lurano, Mariano al Brembo, Osio Sopra, Osio Sotto, Pognano, Sabbio Bergamasco, Verdellino, Brignano Gera d'Adda, Castel Rozzone.

7. **Zogno**, Blello, Bracca, Brembilla, Cornalba, Costa di Serina, Dossena, Endenna, Frerola, Fuipiano al Brembo, Gerosa, Grumello dei Zanchi, Oltre il Colle, Piazzo Alto, Piazzo Basso, Poscante, Rigosa, San Gallo, San Giovanni Bianco, San Pellegrino, San Pietro d'Orzio, Sedrina, Serina, Somendenna, Spino sul Brembo, Stabello, Taleggio, Vedeseta, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolommeo, Barzana, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Cepino, Clanezzo, Corna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Mazzoleni e Falghera, Palazzago, Roncola, Rota Dentro, Rota Fuori, Selino, Strozza, Valsecca, Villa d'Almè, Piazza Brembana, Averara, Baresi, Bordogna, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cusio, Fondra, Foppolo, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Trabuchello, Valleve, Valnegra, Valtorta.

PROVINCIA DI BOLOGNA.

Collegi N. 8.

1. **Bologna** (I), parte della città e del comune di Bologna (giusta la ripartizione fatta a' termini del decreto 14 gennaio 1861 di quell' intendente generale), Casalecchio di Reno, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno.

2. **Bologna** (II), parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col decreto come sopra, Borgo Panigale, Zola Predosa.

3. **Bologna** (III), parte della città e del comune di Bologna giusta la ripartizione fatta col decreto come sopra, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Lojano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno.

4. **Castel Maggiore**, Bentivoglio, Granarolo dell'Emilia, Baricella, Malalbergo, San Giogio di Piano, Argelato, Castello d'Argile, San Pietro in Casale, Galliera.

5. **Budrio**, Molinella, Medicina, Castel Guelfo di Bologna, Castenaso, Minerbio.

6. **S. Giovanni in Persiceto**, Anzola dell'Emilia, Sala Bolognese, Castelfranco dell'Emilia, Crevalcore, Sant'Agata Bolognese, Calderara di Reno.

7. **Vergato**, Marzabotto, Castel d'Ajano, Grizzana, Praduro e Sasso, Castiglione dei Pepoli, Camugnano, Pian del Voglio, Bagni della Porretta, *Castel di Casio (R. D. 18 giugno 1896, n. 232)*, Gaggio Montano, Granaglione, Lizzano in Belvedere.

8. **Imola**, Dozza, Mordano, Castel San Pietro dell'Emilia, Casal Fiumanese, Ozzano dell'Emilia, Tossignano, *Fontanelice (R. D. 28 settembre 1911, n. 1096)*, Castel del Rio.

PROVINCIA DI BRESCIA.

Collegi N. 8.

1. **Brescia,** mandamento 1°, 2° e parte del 3°.

2. **Breno,** Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Cividate Camuno, Erbanno, Esine, Losine, Lozio, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paspardo, Prestine, Edolo, Berzo Demo, Cevo, Cortenedolo, Corteno, Grevo, Incudine, Loveno Grumello, Malonno, Monno, Mù, Paisco, Pontagna, Ponte di Legno, Santicolo, Saviore, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Villa d'Allegno, Vione, Anfurro, Angolo, Artogne, Darfo, Gianico, Gorzone, Mazzunno, Pian Camuno, Terzano.

3. **Chiari,** Castelcovati, Castrezzato, Pontoglio, Rudiano, Urago d'Oglio, Adro, Borgonato, Bornato, Calino, Capriolo, Cazzago San Martino, Clusane sul Lago, Colombaro, Erbusco, Nigoline, Paratico, Passirano, Timoline, Torbiato, Rovato, Coccaglio, Cologne, Palazzolo sull'Oglio, Berlingo, Cizzago, Comezzano, Cossirano, Trenzano.

4. **Iseo,** Marone, Monticello Brusati, Peschiera Maraglio, Pilzone, Provaglio d'Iseo, Provezze, Sale Marasino, Siviano, Sulzano, Vello, Zone, Gardone Val Trompia, Carcina, Inzino, Lumezzane Pieve, Lumezzane Sant'Apollonio, Magno sopra Inzino, Marcheno, Polaveno, Sarezzo, Villa Cogozzo, Bovegno, Brozzo, Cimmo, Collio, Irma, Lodrino, Marmentino, Pezzaze, Pezzoro, Bovezzo, Brione, Caino, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gussago, Nave, San Vigilio, Pisogne, Camignone, Castegnato, Ome, Paderno Franciacorta, Rodengo, Sajano.

5. **Leno,** Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Manerbio, Milzanello, Pavone del Mella, Porzano, Pralboino, Bagnolo Mella, Azzano Mella, Capriano del Colle, Castel Mella, Corticello Pieve, Flero, Ghedi, Montirone, Poncarale, Ospitaletto, Lograto, Maclodio, Torbole Casaglia, Travagliato, Acquafredda, Calvisano, Remedello Sopra, Remedello Sotto, Visano, Isorella, Roncadelle, S. Zeno Naviglio, Borgosatollo.

6. **Lonato,** Bedizzole, Calvagese, Carzago, Desenzano sul Lago, Padenghe, Pozzolengo, Rivoltella, Sermione, Rezzato, Botticino Mattina, Botticino Sera, Cajonvico, Castenedolo, Ciliverghe, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Serle, Virle Treponti, Montichiari, Calcinato, Carpenedolo, Sant'Eufemia della Fonte, Goglione Sopra, Goglione Sotto.

7. **Salò,** *Campoverde (R. D. 28 febbraio 1907, n. LXXI)*, Castrezzone, Degagna, Gardone Riviera, Gavardo, Manerba, Muscoline, Paitone, Polpenazze, Portese, Prandaglio, Puegnago, Raffa, San Felice di Scovolo, Sojano del Lago, Soprapónte, Soprazzocco, Vallio, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Volciano, Moniga, Bagolino, Gargnano, *Limone sul Garda (R. D. 23 febbraio 1905, n. XLIII)*, Maderno, Tignale, Toscolano, Tremosine, Preseglie, Agnosine, Barghe, Bione, Odolo, Provaglio Sopra, Provaglio Sotto, Sabbio Chiese, Vestone, Alone, Anfo, Avenone, Bel Prato, Casto, Comero, *Capovalle (R. D. 27 ottobre 1907, CCCCLXIV)*, Idro, Lavenone, Levrange, Livemmo, Mura, Navono, Nozza, Ono Degno, Presegno, Treviso Bresciano.

8. **Verolanuova,** Alfianello, Bassano Bresciano, Cadignano, Cignano, Faverzano, Milzano, Offlaga, Pontevico, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolavecchia, Orzinuovi, Acqualunga, Barco, Borgo San Giacomo, Cremezzano, Farfengo, Gerolanuova, Ludriano, Oriano, Orzivecchi, Padernello, Pedergnaga, Pompiano, Roccafranca, Scarpizzolo, Villachiara, Corzano, Barbariga, Frontignano, Brandico, Dello, Longhena, Mairano, Quinzanello.

PROVINCIA DI CAGLIARI

Collegi N. 7.

1. **Cagliari,** Pula, Capoterra, San Pietro Pula, Sarroch, Quartu Sant'Elena, Quartuccio, Villasimius, Selargius, Monserrato, Pirri, Sestu.

2. **Iglesias,** Domusnovas, Gonnesa, Musei, Portoscuso, Carloforte, Fluminimaggiore, Guspini, Arbus, Santadi, Narcao, Serbariu, Tratalias, Villarios Masainas, Sant'Antioco, Calasetta, Palmas Suergiu, Villamassargia, Teulada, Domus de Maria.

3. **Isili,** Escolca, Gergei, Serri, Baressa, Baradili, Genuri, Gonnoscodina, Setzu, Simala, Sini, Turri, Barumini, Gesturi, Las Plassas, Tuili, Villanofranca, Lacońi, Genoni, Nuragus, Nurallao, Lunamatrona, Collinas, Pauli Arbarei, Siddi, Ussaramanna, Villanovaforru, Mandas, Donigala Siurgus, Gesico, Goni, Seurgus, Senorbì, Arixi, Sant'Andrea Frius, San Basilio, Selegas, Sisini, Suelli, Guasila, Barrali, Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel, Sanluri, Furtei, Segariu, Villamar, Aritzo, Belvì, Gadoni, Meana Sardo, Sorgono, Atzara, Tonara, Austis, Desulo, Teti, Tiana.

4. **Lanusei,** Arzana, Ilbono, Loceri, Villagrande Strisaili, Jerzu, Gairo Nuoro, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai, Muravera, San Vito, Villaputzu, Seui, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo, Ussassai, Tortolì, Bari Sardo, Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Triei, Urzulei, Nurri, Orroli, Villanova Tulo, San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Silius, Villasalto.

5. **Macomer,** Birori, Borore, Bortigali, Bosa, Montresta, Busachi, Ardauli, Bidonì, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Ula Tirso, Cuglieri, Scano di Montiferro, Sennariolo, Ghilarza, Abbasanta, Domus Novas Canales, Norbello, Paulitatino, Soddi, Sedilo, Aidomaggiore, Boroneddu, Dualchi, Noragugume, Tadasuni, Zuri, Tresnuraghes, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Sindia, Suni, Tinnura, Fordongianus, Allai, Samugheo, Villanova Truscheddu, Bauladu, Ortueri.

6. **Serramanna,** Samassi, Nuraminis, Samatzai, Serrenti, Decimomannu, Assemini, Decimoputzu, Elmas, Uta, Villaspeciosa, Monastir, Santo Sperato, Ussana, Villasor, San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, Donori, Serdiana, *Dolianova (R. D. 25 giugno 1905, CLXXXIII)*, Soleminis, Sinnai, Burcei, Maracalagonis, Settimo San Pietro, Villacidro, Gonnosfanadiga, Siliqua, Vallermosa, San Nicolò d'Arcidano, Uras.

7. **Oristano,** Donigala Fenughedu, Nuraxinieddu, Palmas Arborea, Santa Giusta, Ales, Bannari di Usellus, Curcuris, Escovedu, Figu, Gonnosnò, Morgongiori, Ollastra Usellus, Pau, Usellus, Zeppara, Cabras, Baratili San Pietro, Nurachi, Riola, Solanas, Zeddiani, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Seneghe, Tramatza, Mogoro, Gonnostramazza, Masullas, Pompu, Siris, Simaxis, Ollastra Simaxis, San Vero Congius, Siamanna, Siapiccia, Sili, Villa Urbana, Solarussa, Massama, Siamaggiore, Zerfaliu, Terralba, Marrubiu, Santu Lussurgiu, Bonarcado, Senis, Assolo, Asuni, Mogorella, Nureci, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

Collegi N. 5.

1. **Caltanissetta,** Sommatino, Delia, Pietraperzia.

2. **Serradifalco,** Montedoro, *Bompensiere (Legge 20 marzo 1911, n. 252)*, Mussomeli, Acquaviva Platani, Sutera, Campofranco, Villalba, Marianopoli, Vallelunga Pratameno, S. Cataldo.

3. **Castrogiovanni,** Villarosa, Calascibetta, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano.

4. **Piazza Armerina,** Valguarnera Caropepe, Aidone, Barrafranca.

5. **Terranova di Sicilia,** Niscemi, Mazzarino, Butera, Riesi.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

Collegi N. 7.

1. **Campobasso,** Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Oratino, Castropignano, Casalciprano, Fossalto, Limosano, Molise, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio, Sepino, Cerpiccola, San Giuliano del Sannio, Salcito, San Biase, Baranello.

2. **Agnone,** Belmonte del Sannio, Caccavone, *Castelverrino (R. D. 29 ottobre 1893, n. 617)*, Pietrabbondante, Capracotta, Castel del Giudice, Pescopennataro, Sant'Angelo del Pesco, San Pietro Avellana, Carovilli, Vastogirardi, Forlì del Sannio, Acquaviva d'Isernia, Montenero Val Cocchiara, Rionero Sannitico, Roccasicura, Trivento.

3. **Bojano,** Campochiaro, Guardiaregia, San Massimo, San Polomatese, Cantalupo nel Sannio, Castelpizzuto, Macchiagodena, Roccamandolfi, Sant'Angelo in Grotte, Frosolone, *Sant'Elena Sannita (R. D. 7 novembre 1896, n. 394)*, Duronia, Busso, Colle d'Anchise, Spinete, Vinchiaturo, Castelpetroso, Bagnoli del Trigno, Pietracupa.

4. **Isernia**, Fornelli, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Monteroduni, Sant'Agapito, Carpinone, Pesche, Pettoranello di Molise, Sessano, Castellone al Volturno, Cerro al Volturno, Colli a Volturno, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli, San Vincenzo a Volturno, Venafro, Filignano, Montaquila, Pozzilli, *Conca Casale (Legge 2 luglio 1911, n. 667)*, Sesto Campano, Civitanova del Sannio, Chiauci, Pescolanciano.

5. **Larino**, Montorio nei Frentani, San Martino in Pensilis, Ururi, Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Casacalenda, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Santa Croce di Magliano, Montelongo, Rotello, Portocannone.

6. **Palata**, Acquaviva Collecroce, Montenero di Bisaccia, *Mafalda (R. D. 7 ottobre 1903, CCCCXIII)*, Tavenna, Civita Campomarano, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardiafiera, Lucito, Lupara, Guglionesi, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Roccavivara, San Felice Slavo, *Montemitro (Legge 20 dicembre 1901, n. 536)* Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni.

7. **Riccia**, Gambatesa, Tufara, Jelsi, Campodipietra, Gildone, Montagano, Castellino del Biferno, Petrella Tifernina, Ripalimosano, Sant'Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, San Giovanni in Galdo, Campolieto, Matrice, Toro.

PROVINCIA DI CASERTA.

Collegi N. 13.

1. **Caserta**, S. Leucio, Maddaloni *più la frazione Pizzo Mellone del Comune di San Marco Evangelista (R. D. 11 febbraio 1904, n. 82)*, Cervino, Valle di Maddaloni, S. Nicola la Strada, Castelmorrone.

2. **S. Maria Capua Vetere**, Casagiove, Casapulla, Curti, San Prisco, Marcianise, Capodrise, Macerata Marcianise, Portico di Caserta, Recale, S. Marco Evangelista *meno la frazione Pizzo Mellone (R. D. 11 febbraio 1904, n. 82)*.

3. **Capua**, Bellona, Cancello ed Arnone, Castel Volturno, Grazzanise, *Santa Maria La Fossa (Legge 24 marzo 1907, n. 123)*, S. Tammaro, Pignataro Maggiore, Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pastorano, Rocchetta e Croce, Sparanise, Vitulazio, Formicola, Castel di Sasso, Liberi, Pontelatone, Casal di Principe, Vico di Pantano.

4. **Aversa**, Carinaro, Casaluce, Lusciano e Ducenta, Teverola, Succivo, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, Trentola, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo, Parete, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino.

5. **Acerra**, Arienzo, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Marigliano, Brusciano, Castello di Cisterna, Mariglianella, San Vitaliano, Scisciano.

6. **Nola**, Casamarciano, Cimitile, Visciano, Palma Campania, Carbonara di Nola, San Gennaro, Striano, Saviano, Liveri, San Paolo Bel Sito, Cicciano, Camposano, *Comiziano (R. D. 21 ottobre 1909, CCCCV)*, Roccarainola, Tufino.

7. **Piedimonte d'Alife**, Ailano, Alife, Castello di Alife, Gioia Sannitica, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife, S. Gregorio, San Potito Sannitico, Valle Agricola, Caiazzo, Alvignano, Castello di Campagnano, Dragoni, Piana di Caiazzo, Ruviano, Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannita, *Pratella (Legge 17 febbraio 1907, n. 32)*.

8. **Teano**, Cajanello, Vairano Patenora, Mignano, Galluccio, Presenzano, Rocca d'Evandro, San Pietro Infine, Pietramelara, Baja e Latina, Pietravairano, Riardo, Roccaromana, Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano Appio, Tora e Piccilli.

9. **Sessa Aurunca**, Carinola, Francolise, Mondragone, Minturno, Castelforte, SS. Cosmo e Damiano, Spigno Saturnia, Sant'Andrea, *Vallefredda (Legge 6 giugno 1907, n. 321)*, Coreno Ausonio.

10. **Gaeta**, *Elena (R. D. 28 febbraio 1897, n. 82)*, Castellonorato, Formia, Maranola, Fondi, Campodimele, Itri, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Ponza.

11. **Pontecorvo**, Roccasecca, Aquino, Colle San Magno, Castrocielo, Esperia, Ausonia, Castelnuovo Parano, Sant'Apollinare, San Giorgio a Liri, Arce, Fontana Liri, Rocca d'Arce, Pico, Pastena, San Giovanni Incarico.

12. **Cassino**, Piedimonte di S. Germano, Pignataro d'Interamno, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle, Villa Santa Lucia, Atina, Belmonte Castello, Casalattico, Picinisco, Villa Latina, Cervaro, Sant'Ambrogio sul Garigliano, S. Biagio di Saracinisco, S. Vittore del Lazio, Vallerotonda, Viticuso, *Acquafondata (Legge 26 giugno 1902, n. 254)*, Casalvieri.

13. **Sora**, Brocco, Campoli Appennino, Castelliri, Isola del Liri, Pescosolido, Arpino, Fontechiari, Santo Padre, Alvito, S. Donato Val di Comina, Settefrati, Vicalvi.

PROVINCIA DI CATANIA.

Collegi N. 10

1. **Catania** (I), (mandamenti Duomo e Borgo).

2. **Catania** (II), (mandamento S. Marco), Misterbianco, Motta Sant'Anastasia.

3. **Caltagirone**, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, San Cono, Grammichele.

4. **Militello in Val di Catania**, Palagonia, Mineo, Vizzini, Scordia, Licodia Eubea.

5. **Nicosia**, Sperlinga, Leonforte, Nissoria, Troina, Cerami, Assoro.

6. **Regalbuto**, Agira, Gagliano Castelferrato, Centuripe, Catenanuova, Rammacca, Raddusa.

7. **Paternò**, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Camporotondo Etneo, Nicolosi, Mascalucia, Gravina di Catania, S. Giovanni di Galermo, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio di Catania, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, San Pietro Clarenza, Pedara, Viagrande, Zafferana Etnea, Trecastagni.

8. **Acireale**, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena.

9. **Giarre**, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Riposto, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo.

10. **Bronte**, Randazzo, Adernò, Maletto, Biancavilla.

PROVINCIA DI CATANZARO.

Collegi N. 8.

1. **Catanzaro**, Soveria Simeri, Sellia, Simeri e Crichi, Zagarise, Cropani, Andali, Belcastro, Cerva, Marcedusa, Sersale, Tiriolo, Amato, Caraffa di Catanzaro, Marcellinara, Miglierina, Settingiano.

2. **Chiaravalle Centrale**, Borgia, Girifalco, San Floro, Squillace, Amaroni, Palermiti, Staletti, Vallefiorita, Gasperina, Centrache, Montauro, Montepaone, Olivadi, Petrizzi, Soverato, Argusto, Cardinale, Cenadi, Gagliato, San Vito sul Jonio, Torre di Ruggero.

3. **Cotrone**, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Strongoli, Belvedere di Spinello, Casabona, Rocca di Neto, San Nicola dell'Alto, *Carfizzi (Legge 22 maggio 1904, n. 203)*, Cirò, Crucoli, Melissa, Savelli, Caccuri, Casino, Cerenzia, Pallagorio, Umbriatico, Verzino, Santa Severina, Cotronei, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Scandale, Petilia Policastro, Mesoraca, Petronà.

4. **Monteleone di Calabria**, Piscopio, San Gregorio d'Ippona, Stefanaconi, Soriano Calabro, Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Vazzano, Monterosso Calabro, Capistrano, San Nicola di Crissa, Vallelonga, Mileto, Filandari, Francica, Jonadi, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro.

5. **Nicastro**, Sambiase, Gizzeria, Platania, Nocera Tirinese, Falerna, San Mango d'Aquino, Filadelfia, Francavilla Angitola, Polia, Cortale, Jacurso, Curinga.

6. **Serra S. Bruno**, Arena, Acquaro, Dasà, Dinami, Brognaturo, Fabrizia, *Nardodipace (Legge 22 dicembre 1901, n. 531)*, Mongiana, Simbario, Spadola, Davoli, San Sostene, Sant'Andrea Apostolo del Jonio, Satriano, Badolato, Guardavalle, Isca sul Jonio, S. Caterina del Jonio.

7. **Serrastretta**, Carlopoli, Decollatura, Soveria Mannelli, Gimigliano, Cicala, San Pietro Apostolo, Maida, San Pietro a Maida, Taverna, Albi, Fossato Seralta, Magisano, Pentone, Sorbo San Basile, Feroleto Antico, Pianopoli, Martirano, Conflenti, Motta Santa Lucia.

8. **Tropea**, Drapia, Parghelia, Ricadi, Spilinga, Zambrone, Nicotera, Joppolo, Limbadi, Briatico, Cessaniti, Zungri, Pizzo, Filogaso, Majerato, Sant'Onofrio.

PROVINCIA DI CHIETI.

Collegi N. 6.

1. **Chieti**, Casalincontrada, *San Giovanni Teatino (R. D. 24 giugno 1894, n. 591)*, Torrevecchia Teatina, Villamagna, Bucchianico, Manoppello, Lettomanoppello, Roccamontepiano, Serramonacesca, Turrivalignani, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Bolognano, Roccamorice, Tocco da Casauria, Caramanico, Musellaro, Roccacaramanico, Salle, Sant'Eufemia a Maiella.

2. **Ortona**, Crecchio, Tollo, Arielli, Canosa Sannita, Giuliano Teatino, Miglianico, *Poggio Fiorito (R. D. 31 luglio 1911, n. 909)*, Guardiegrele, Rapino, Filetto, Ari, Pennapiedimonte, Casacanditella, Pretoro, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Vacri, Pescara, San Martino sulla Marruccina, Ripa Teatina.

3. **Lanciano**, San Vito Chietino, Frisa, Rocca San Giovanni, Treglio, Fossacesia, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Paglieta, Torino di Sangro, Orsogna, Castel Frentano, S. Eusanio del Sangro.

4. **Gessopalena**, Casoli, Altino, Palombaro, Roccascalegna, Torricella Peligna, Montenerodomo, Palena, Fallascoso, Colledimacine, Gamberale, Lettopalena, Pizzoferrato, Lama dei Peligni, Civitella Messer Raimondo, Fara S. Martino, Taranta Peligna, Villa Santa Maria, Borrello, Buonanotte, Civitaluparella, Fallo, Montelapiano, Pennadomo, Quadri, Roio del Sangro, Rosello.

5. **Vasto**, Cupello, Monteodorisio, San Salvo, Casalbordino, Pollutri, Scerni, Villalfonsina, Gissi, Carpineto Sinello, Guilmi, San Buono, Dogliola, Fresagrandinaria, Furci, Lentella, Liscia.

6. **Atessa**, Casalanguida, Tornareccio, Bomba, Archi, Colledimezzo, Montazzoli, Monteferrante, Perano, Pietraferrazzana, Castiglione Messer Marino, Castelguidone, Fraine, Roccaspinalveti, Schiavi di Abruzzo, Celenza sul Trigno, Carunchio, Palmoli, San Giovanni Lipioni, Torrebruna, Tufillo.

PROVINCIA DI COMO.

Collegi N. 9.

1. **Como**, Albate, Blevio, Breccia, Brienno, Brunate, Camnago Volta, Capiago, Carate Lario, Cavallasca, Cernobbio, Civiglio, Laglio, Lemna, Lipomo, Maslianico, Molina, Moltrasio, Montorfano, Palanzo, Piazza Santo Stefano, Pognana, Ponzate, Rebbio, Rovenna, Solzago, Tavernerio, Torno, Urio, *S. Fermo della Battaglia (R. D. 7 dicembre 1911, n. 1333)*, Bellagio, Careno, Civenna, Lezzeno, Limonta, Nesso, Vassena, Veleso, Zelbio.

2. **Cantù**, Albiolo, Asnago, Bernate di Como, Bizzarone, Bregnano, Bulgorello, Cagno, *Camnago Faloppia (R. D. 5 febbraio 1893, n. 48)*, *Casanova Lanza (R. D. 5 aprile 1903, n. CXVI)*, Casnate, Cassina Rizzardi, Caversaccio, Cermenate, Civello, Drezzo, Fino Mornasco, Gaggino, Gironico, Grandate, Lucino, Luisago, Lurate Abbate, Maccio, Minoprio, Montano Comasco, Parè, Rodero, Ronago, Trevano, Uggiate, Vertemate, Arosio Cabiate, Carimate, Carugo, Cremnago, Cucciago, Figino Serenza, Intimiano, Mariano Comense, Novedrate, Romanò Brianza, Senna Comasco, Villa Romanò, Alzate con Verzago, Brenna, Inverigo, Rovellasca.

3. **Appiano**, Beregazzo, Binago, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Caslino al Piano, *Castelnuovo Bozzente (R. D. 30 ottobre 1910, n. CCCCXXVI)*, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, *Limido Comasco (R. D. 2 febbraio 1911, n. 138)*, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona di S. Mamette, Rovello, Solbiate, Turate, Veniano, Tradate, Abbiate Guazzone, Carnago, Caronno Corbellaro, Caronno Ghiringhello, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Gornate Inferiore, Gornate Superiore, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone, Rovate, Torba, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Azzate, Brunello, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada, Gurone, Lomnago, Schianno.

4. **Brivio**, Airuno, Aizurro, Bagaggera, Brianzola, Cagliano, Calco Cologna, Imbersago, Merate, Mondonico, Nava, Novate Brianza, Olgiate Molgora, Paderno d'Adda, Ravellino, Robbiate, Rovagnate, Sabbioncello, Santa Maria Hoè, Sartirana Briantea, *Verderio Inferiore Verderio Superiore (Legge 9 aprile 1905, n. 153)*, Oggiono, Biglio, Capiate, Consonno, Dolzago, Dozio, Ello, Garlate, Olginate, Valgreghentino, Villa Vergano, Missaglia, Barzago, Barzanò, Bulciago, Casatenuovo, Cassago, Cernusco Lombardone, Contra, Cremella, Lomagna, Lomaniga, Montevecchia, Monticello, Oriano di Brianza, Osnago, Perego, Sirtori, Viganò.

5. **Erba Incino**, *(R. D. 21 agosto 1906, n. CCCLXXVIII)*, Albese, Alserio, Anzano del Parco, Arcellasco, Buccinigo, Carcano, Casletto, Cassano Albese, Costa Masnaga, Crevenna, Fabbrica Durini, Lambrugo, Lezza, Lurago d'Erba, Merone, Mojana, Monguzzo, Nibionno, Orsenigo, Parravicino, Ponte Lambro, Rogeno, Vill' Albese, Annone di Brianza, Bartesate, Bosisio, Cesana di Brianza, Civate, Galbiate, Molteno, Pusiano, Sala al Barro, Sirone, Suello, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Carella con Mariaga, Caslino d' Erba, Cassina Mariaga, Castelmarte, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Onno, Penzano, Proserpio, Rezzago, Sormano, Valbrona, Visino, Garbagnate Monastero, Imberido.

6. **Gavirate**, Arolo, Ballarate, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bogno, Brebbia, Bregano, Cardana, Cazzago Brabbia, Cellina, Cerro Lago Maggiore, Cocquio, Comerio, Laveno, Leggiuno, Malgesso, Mombello Lago Maggiore, Monate, Monvalle, Olginasio, Sangiano, Travedona, Trevisago, Voltorre, Luino, Arbizzo, Bosco Valtravaglia, Brezzo di Bedero, Brissago, Castello Valtravaglia, Cremenaga, Cugliate, Cunardo, Fabiasco, Germignaga, Grantola, Marchirolo, Mesenzana, Montegrino, Muceno, Musadino, Porto Valtravaglia, Roggiano Valtravaglia, Veccana, Viconago, *Cadegliano (Legge 25 giugno 1908, n. 324)*, Voldomino, Maccagno Superiore, Agra, Armio, Biegno, Cadero con Graglio, Campagnano Vedasca, Curiglia, Due Cossani, Dumenza, Garabiolo, Lozzo, Maccagno Inferiore, Monte Viasco, Musignano, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Runo, Tronzano Lago Maggiore, Angera, Barza, Barzola, Cadrezzate, Capronno, Comabbio, Ispra, *Osmate Lentate (R. D. 9 giugno 1892, n. 293)*, Lissanza, Mercallo, Ranco, Taino, Ternate, *Varano Borghi (R. D. 16 agosto 1906, n. CCCXIV)*.

7. **Varese** Barasso, Bizzozero, Bobbiate, Bodio, Buguggiate, Capolago, Casciago, Lissago, Luvinate, Malnate, Masnago, Morosolo, Oltrona al Lago, Santa Maria del Monte, Sant'Ambrogio Olona, Velate, Arcisate, Ardenna, Besano, Bisuschio, Brenno Useria, Brusimpiano, *Cantello (R. D. 18 luglio 1895, n. CLXXV)*, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Lavena, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù, Cuvio, Arcumeggia, Azzio, Bedero Valcuvia, Brenta, Brinzio, Cabiaglio, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cavona, Cittiglio, Cuveglio in Valle, Duno, Ferrera di Varese, Gemonio, Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia, Vararo, Vergobbio.

8. **Lecco**, Abbadia sopra Adda, Acquate, Ballabio Inferiore, Ballabio Superiore, Castello sopra Lecco, Germanedo, Laorca, Lierna, Linzanico, Maggianico, Malgrate, Mandello del Lario, Morterone, Olcio, Pescate, Rancio di Lecco, Rongio, S. Giovanni alla Castagna, Somana, Valmadrera, Bellano, Colico, Corenno Plinio, Dervio, Dorio, Esino Inferiore, Esino Superiore, Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, Introbio, Bajedo, Barcone, Barzio, Bindo, Casargo, Cassina Valsassina, Concenedo, Cortabbio, Cortenova, Crandola, Cremeno, Indovero, Margno, Moggio, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Pessina Valsassina, Premana, Primaluna, Taceno, Vimogno.

9. **Menaggio**, Bene Lario, Breglia, Colonno, Croce, Grandola, Griante, Grona, Lenno, Loveno sopra Menaggio, Mezzegra, Ossuccio, Plesio, Sala Comacina, Tremezzo, Castiglione d'Intelvi, Argegno, Blessagno, Campione, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Laino, Lanzo d'Intelvi, Pellio di Sopra, Pigra, Ponna, Ramponio, San Fedele, Scaria, Schignano, Verna, Dongo, Consiglio di Rumo, Cremia, Garzeno, Germasino, Musso, Pianello del Lario, Rezzonico, San Siro, Sant'Abbondio, Stazzona, Gravedona, Bugiallo, Domaso, Dosso del Liro, Gera, Livo, Montemezzo, Peglio, Sorico, Traversa, Trezzone, Vercana, Porlezza, Albogasio, Buggiolo, Carlazzo Valsolda, Castello Valsolda, Cavargna,

Cima, Claino con Osteno, Corrido, Cressogno, Cusino, Dasio, Drano, Gottro, Piano Porlezza, Puria, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Valle Cavargna, Seghebbia, Tavordo.

PROVINCIA DI COSENZA.

Collegi N. 8.

1. **Cosenza** *meno le frazioni S. Ippolito e Torzano (R. D. 11 ottobre 1893, n. 613)*, Cerisano, Castrolibero, Marano Principato, Mendicino, Cerzeto, Mongrassano, Rota Greca, San Martino di Finita, Torano Castello, Montalto Uffugo, Lattarico, San Benedetto Ullano, San Vincenzo La Costa, Rende, Marano Marchesato, San Fili.

2. **Spezzano Grande**, Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Pedace, Serra Pedace, Trenta, S. Giovanni in Fiore, Celico, Lappano, Rovito, Zumpano, San Pietro in Guarano, Castiglione Cosentino, Rose, Luzzi, Acri, Bisignano.

3. **Rogliano**, Belsito, Mangone, Marzi, Parenti, Santo Stefano di Rogliano, Aprigliano, Cellara, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Pietrafitta *più le frazioni S. Ippolito e Torzano del Comune di Cosenza (R. D. 11 ottobre 1898, n. 613)*, Dipignano, Carolei, Domanico, Paterno Calabro, Grimaldi, Altilia, Malito, Scigliano, Bianchi, Carpanzano, Colosimi, Panettieri, Pedivigliano.

4. **Paola**, San Lucido, Aiello in Calabria, Cleto, Serra di Aiello, Terrati, Amantea, Belmonte Calabro, Lago, S. Pietro in Amantea, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fiumefreddo Bruzio, Falconara Albanese, Longobardi, Fuscaldo.

5. **Verbicaro**, Grisolia Cipollina, Majerà, Orsomarso, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Sangineto, Scalea, Ajeta, Santa Domenica Talao, Tortora, Laino Borgo, Laino Castello, Papasidero, San Marco Argentano, Cervicati, Fagnano Castello, Roggiano Gravina.

6. **Castrovillari**, Frascineto, San Basile, Saracena, Lungro, Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Morano Calabro, San Sosti, Malvito, Mottafollone, San Donato di Ninea, Santa Caterina Albanese, Sant'Agata di Esaro, Mormanno.

7. **Cassano al Jonio**, Civita, Francavilla Marittima, Amendolara, Albidona, Castroregio, Rosito Capo Spulico, Trebisaccie, Cerchiara di Calabria, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Villapiana, Oriolo, Alessandria del Carretto, Canna, Montegiordano, Nocara, Rocca Imperiale, San Demetrio Coronè, *San Cosmo Albanese (R. D. 7 gennaio 1897, n. 5)*, Santa Sofia d'Epiro, Vaccarizzo Albanese, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia, Terranova da Sibari.

8. **Rossano**, Campana, Bocchigliero, Cariati, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, Corigliano Calabro, San Giorgio Albanese, Cropalati, Calopezzati, Caloveto, *Crosia (Legge 26 giugno 1902, n. 267)*, Paludi, Longobucco.

PROVINCIA DI CREMONA.

Collegi N. 5.

1. **Cremona**, Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Castelverde, Crotta d'Adda, Due Miglia, Gerre de' Caprioli, Grumello con Varfengo Cremonese, Ossolaro, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Tredossi.

2. **Casalmaggiore**, Calvatone, Casteldidone, Castelponzone, Cella Dati, Cingia de' Botti, Derovere, Drizzona, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, San Daniele Ripa Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torricella del Pizzo, Vhò, Voltido, Ca' d'Andrea, Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Torre de' Picenardi.

3. **Pescarolo ed Uniti**, Binanuova, Bordolano, Ca' de' Stefani, Cappella de' Picenardi, Carpaneta con Dosimo, Casalbuttano ed Uniti, Pozzaglio ed Uniti, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Gabbioneta, Gadesco, Grontardo, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Cremonese, Persico, Pieve Delmona, Pieve San Giacomo, Robecco d'Oglio, San Martino in Beliseto, Scandolara Ripa d'Oglio, Vescovato, Volongo, Pieve d'Olmi, Sospiro, Stagno Lombardo *più la frazione Isola Costa del Comune di Villanova sull'Arda in provincia di Piacenza (R. D. 20 ottobre 1895, n. 638)*.

4. **Soresina**, Annicco, Azzanello, Barzaniga, Cappella Cantone, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Montodine, Pizzighettone, Romanengo, Rubbiano, *Salvirola (R. D. 25 febbraio 1904, LXX)*, San Bassano, Soncino, Ticengo, Trigolo, Credera, Moscazzano, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina.

5. **Crema**, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco, Casaletto Vaprio, Cassine Gandine, Castel Gabbiano, Chieve, Cremosano, Dovera, Izano, Madignano, Offanengo, Ombriano, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Nuova, Rivolta d'Adda, S. Bernardino, Santa Maria della Croce, Scannabue, Sergnano, Spino d'Adda, Torlino, Trescore, Vailate, Vaiano Cremasco, Vidolasco, Zappello, Monte Cremasco.

PROVINCIA DI CUNEO.

Collegi N. 12.

1. **Cuneo**, Castelletto Stura, Cervasca, Vignolo, Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Beinette.

2. **Alba**, Barbaresco, Neive, Neviglie, Roddi, Trezzo Tinella, Cortemilia, Bergolo, Bosia, Castelletto Uzzone, Castino, Cravanzana, Gorrino, Levice, Perletto, Scaletta Uzzone, Torre Bormida, Torre Uzzone, Diano d'Alba, Benevello, Borgomale, Grinzane, Lequio Berria, Montelupo Albese, Rodello, Serralunga d'Alba, Govone, *Magliano Alfieri, (R. D. 30 gennaio 1910, LII)*, Priocca, Santo Stefano Belbo, Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Rocchetta Belbo.

3. **Barge**, Bagnolo Piemonte, Moretta, Cardè, Faule, Polonghera, Torre San Giorgio, Paesana, Crissolo, Oncino, Ostana, Revello, Envie, Rifreddo, Sanfront, Gambasca, Martiniana Po.

4. **Borgo San Dalmazzo**, Rittana, Roccasparvera, Demonte, Gajola, Mojola, Valloriate, Limone Piemonte, Vernante, Roccavione, Roaschia, Robilante, Tenda, Briga Marittima, Valdieri, Andonno, Entraque, Vinadio, Aisone, Argentera, Bersezio, Pietraporzio, Sambuco.

5. **Brà**, Pocapaglia, Santa Vittoria d'Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero, Corneliano d'Alba, Baldissero d'Alba, Guarene, Montaldo Roero, Monticello Alba, Piobesi d'Alba, Sommariva Perno, Vezza d'Alba, Sommariva del Bosco, Ceresole Alba, Sanfrè.

6. **Ceva**, Lesegno, Malpotremo, Mombasiglio, Roascio, Torresina, Bagnasco, Battifollo, Lisio, Nucetto, Perlo, Scagnello, Viola, Garessio, Priola, Monesiglio, Camerana, Gottasecca, Mombarcaro, Prunetto, Saliceto, Murazzano, Castellino Tanaro, Ciglié, Igliano, Marsaglia, Paroldo, Rocca Ciglié, Ormea, Alto, Caprauna, Pamparato, Monasterolo Cassoto, Montaldo di Mondovì, Roburent, Priero, Castelnovo di Ceva, Montezemolo, Sale delle Langhe.

7. **Cherasco**, Narzole, Bene Vagienna, Lequio Tanaro, Bossolasco, Albaretto della Torre, Arguello, Cerretto delle Langhe, Cissone, Feisoglio, Gorzegno, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle delle Langhe, Somano, Dogliani, Belvedere Langhe, Bonvicino, Farigliano, La Morra, Barolo, Novello, Verduno, Monforte d'Alba, Castelletto Monforte, Castiglione Falletto, Monchiero, Perno, Roddino, Sinio.

8. **Dronero**, Roccabruna, Villar San Costanzo, Caraglio, Bernezzo, Prazzo, Acceglio, Canosio, Elva, Marmora, San Michele Prazzo, Ussolo, San Damiano Macra, Albaretto Valle di Macra, Alma, Cartignano, Celledi Macra, Lottulo, Paglieres, Stroppo, Valgrana, Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, San Pietro di Monterosso, Busca, Tarantasca.

9. **Fossano**, Carrù, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Centallo, Trinità, Salmour, Sant'Albano Stura, Villafalletto, Vottignasco.

10. **Mondovì**, Bastia Mondovì, Monastero di Vasco, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Morozzo, Margarita, Montanera, Rocca de' Baldi, Vicoforte, Briaglia, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Niella Tanaro, Villanova Mondovì, Pianfei, Roccaforte Mondovì.

11. **Saluzzo**, Brondello, Castellar, Lagnasco, Pagno, Costigliole Saluzzo, Rossana, Sampeyre, Bellino, Casteldelfino, Frassino, Pontechianale, Venasca, Brossasco, Isasca, Melle, Valmala, Verzuolo, Manta, Piasco, Villanovetta.

12. **Savigliano**, Genola, Cavallermaggiore, Cavallerleone, Marene, Racconigi, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Villanova Solaro, Monasterolo di Savigliano, Murello, Ruffia, Scarnafigi, Cervere.

PROVINCIA DI FERRARA.

Collegi N. 4.

1. **Ferrara**, città, Borgo San Giorgio, Pontelagoscuro, Porotto, Ravalle, Francolino, Baura, Denore, San Martino (frazioni del comune di Ferrara).

2. **Cento**, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Sant' Agostino, Bondeno, *Vigarano Mainarda (R. D. 8 dicembre 1901, n. 510)*.

3. **Portomaggiore**, Argenta, Ostellato, Migliarino, Massa Fiscaglia; Marrara e Quartesana (frazioni del comune di Ferrara).

4. **Comacchio**, Copparo, *Berra*, *Formignana*, *Iolanda di Savoia*, *Ro (Legge 24 dicembre 1908, n. 752, e R. D. 2 marzo 1911, n. 203)*, Codigoro, Lago Santo, Mesola.

PROVINCIA DI FIRENZE.

Collegi N. 14.

1. **Firenze** (I) — parte del quartiere Santa Croce, parte del quartiere di S. Spirito; Bagno a Ripoli.

2. **Firenze** (II) — quartiere S. Giovanni, parte del quartiere Santa Croce, id. id. di Santa Maria Novella.

3. **Firenze** (III) — parte del quartiere Santa Maria Novella; Fiesole, Sesto Fiorentino.

4. **Firenze** (IV) — parte del quartiere Santo Spirito; Galluzzo.

5. **Borgo San Lorenzo**, Vicchio *più le frazioni Celle e Villa del comune di Dicomano (R. D. 26 marzo 1893, n. 265)*, Scarperia, Barberino di Mugello, S. Piero a Sieve, Vaglia, Firenzuola.

6. **Campi Bisenzio**, Calenzano, Signa, Carmignano, Lastra a Signa, Brozzi.

7. **Empoli**, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo.

8. **Pistoia** (I), (frazione di Porta San Marco, Porta Carratica e Porta Lucchese), Lamporecchio, *Larciano (R. D. 1° giugno 1897, n. 499)*, Marliana, Serravalle Pistoiese, Tizzana.

9. **Pistoia** (II), (città e frazione di Porta al Borgo), Montale, S. Marcello Pistoiese, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese.

10. **Pontassieve**, Pelago, Rignano sull'Arno, Dicomano *meno le frazioni Celle e Villa (R. D. 26 marzo 1893, n. 265)*, Londa, San Godenzo, Figline Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Reggello.

11. **Prato in Toscana**, Montemurlo, Cantagallo, Vernio.

12. **Rocca San Casciano**, Dovadola, Portico e San Benedetto, Terra del Sole e Castrocaro, Galeata, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Sorbano, Verghereto, Modigliana, Tredozio, Marradi, Palazzuolo.

13. **San Casciano in Val di Pesa**, Barberino di Val d'Elsa, Montespertoli, Greve, Casellina e Torri, *Tavarnelle in Val di Pesa (R. D. 18 febbraio 1909, LXVIII)*.

14. **San Miniato**, Montopoli in Val d'Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Montajone.

PROVINCIA DI FOGGIA.

Collegi N. 6.

1. **Foggia**, Bovino, Castelluccio de' Sauri, Panni, Deliceto, Sant'Agata di Puglia.

2. **Cerignola**, Ascoli Satriano, Candela, Orta Nova, Stornarella, *Stornara (Legge 25 giugno 1905, n. 352)*, Trinitapoli, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia.

3. **Lucera**, Biccari, Alberona, Roseto Valfortore, Celenza Valfortore, Carlantino, San Marco la Catola, Troja, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto, Volturara Appula, Motta Montecorvino, Volturino.

4. **S. Severo**, Castelnuovo della Daunia, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Serracapriola, Chieuti, Tremiti (Isole di), Torremaggiore, San Paolo di Civitate.

5. **Sannicandro Garganico**, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Cagnano Varano, Carpino, Rodi Garganico, Ischitella, Vico del Gargano, Peschici, Vieste.

6. **Manfredonia**, Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Rignano Garganico.

PROVINCIA DI FORLI'.

Collegi N. 4.

1. **Forlì**, Civitella di Romagna, Mortano, Predappio, Meldola, Fiumana, Teodorano.

2. **Cesena**, Cesenatico, Montiano, Roversano, Bertinoro, Forlimpopoli.

3. **Sant'Arcangelo di Romagna**, Poggio Berni, Scorticata, Coriano, Misano in Villa Vittoria, Montescudo, Monte Colombo *meno le frazioni Taverna e Montecucco (R. D. 15 settembre 1907, CCCCXVIII)*, Mercato Saraceno, Savignano di Romagna, Gambettola, San Mauro di Romagna, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Gatteo, Sarsina.

4. **Rimini**, Verucchio, Morciano di Romagna, San Clemente, Saludecio, Gemmano *più le frazioni Taverna e Montecucco del comune di Monte Colombo (R. D. 15 settembre 1907, CCCCXVIII)*, Mondaino, Montefiorito, Monte Gridolfo, San Giovanni in Marignano, *Cattolica (R. D. 5 dicembre 1895, n. 728)*.

PROVINCIA DI GENOVA.

Collegi N. 14.

1. **Genova** (I) — sestiere San Vincenzo (parte orientale), frazione di San Francesco d'Albaro, di San Martino d'Albaro, di San Fruttuoso, della Foce, di Marassi, di Staglieno; Capraja (isola).

2. **Genova** (II) — sestiere S. Vincenzo (parte occidentale), sestiere Portoria, sestiere Molo (parte orientale).

3. **Genova** (III) — sestiere Molo (parte occidentale), sestiere Maddalena, sestiere Prè, sestiere S. Teodoro.

4. **Albenga**, Alassio, Laigueglia, Arnasco, Borghetto Santo Spirito, Campochiesa, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cenesi, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Loano, Balestrino, Boissano, Toirano, Andora, Casanova Lerrone, Stellanello, Testico, Vellego, Pietra Ligure, Bardino Vecchio, Bardino Nuovo, Borgio, Giustenice, Magliolo, Ranzi Pietra, Tovo S. Giacomo, Verezzi, Finalborgo, Calice Ligure, Finale Pia, Finale Marina, Orco Feglino, Rialto.

5. **Cairo Montenotte**, Altare, Bormida, Brovida, Carcare, Mallare, Pallare, Calizzano, Bardineto, Massimino, Dego, Giusvalla, Mioglia, Piana Crixia, Pontinvrea, Santa Giulia, Sassello, Martina Olba, Olba, Tigliéto Millesimo, Biestro, Cengio, Cosseria, Murialdo, Osiglia, Plodio, Roccavignale, Rocchetta Cengio, Stella.

6. **Savona**, Noli, Bergeggi, Segno, Spotorno, Vezzi Portio, Albissola Marina, Albissola Superiore, Ellera, Quilliano, *Vado Ligure (R. D. 20 febbraio 1908, LXXIII)*, Celle Ligure, Varazze, Cogoleto.

7. **Voltri**, Arenzano, Mele, Pegli, Prà, Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Sestri Ponente, S. Giovanni Battista.

8. **San Pier d'Arena**, Bolzaneto, Sant'Olcese, Rivarolo Ligure, Borzoli, Cornigliano Ligure, S. Quirico in Val di Polcevera.

9. **Pontedecimo**, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Busalla, Isola del Cantone, Savignone, Casella, Crocefieschi, *Vobbia (Legge 13 giugno 1901, n. 253)*, Torriglia, Montebruno, Propata, Davagna, *Valbrevenna meno la frazione Frassineto (Legge 15 agosto 1893, n. 503)*.

10. **Recco**, Bargagli, Bavari, Molassana, Montoggio *più la frazione di Frassineto del comune di Valbrevenna (Legge 15 agosto 1893, n. 503)*, Struppa, Avegno, Camogli, Cannepa, Pieve di Sori, Sori, Tribogna, Uscio, Nervi, Apparizione, Bogliasco, *Quarto dei Mille (R. D. 5 febbraio 1911, n. 111)*, Quinto al Mare, Sant' Ilario Ligure.

11. **Rapallo**, Portofino, S. Margherita Ligure, Zoagli, Cicagna,

Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, Santo Stefano d'Aveto, Borzonasca, Mezzanego.

12. **Chiavari**, Carasco, San Colombano Certenoli, San Ruffino di Levi, Lavagna, Cogorno, Nè, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia.

13. **Levanto**, Beverino, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Bonassola, Borghetto di Vara, Carrodano, Deiva, Framura, Monterosso al Mare, Pignone, Vernazza, Bolano, Sesta Godano, Brugnato Carro, Zignago, Vezzano Ligure, Arcola, Follo, Varese Ligure, Maissana.

14. **Spezia**, Portovenere, Sarzana, Castelnuovo di Magra, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Lerici, Ameglia.

PROVINCIA DI GIRGENTI.

Collegi N. 6.

1. **Girgenti**, Porto Empedocle, Favara, Siculiana, Realmonte, Lampedusa e Linosa.
2. **Canicattì**, Racalmuto, Grotte, Ravanusa.
3. **Licata**, Palma di Montechiaro, Camastra, Campobello di Licata, Castrofilippo, Naro.
4. **Aragona**, Comitini, Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Montallegro, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani,
5. **Sciacca**, Menfi, Sambuca Zabut, Santa Margherita di Belice, Montevago.
6. **Bivona**, Alessandria della Rocca, Cianciana, Santo Stefano Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Ribera, Calamonaci, Caltabellotta.

PROVINCIA DI GROSSETO.

Collegi N. 2.

1. **Grosseto**, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Campagnatico, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio.
2. **Scansano**, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Sorano, Santa Fiora, Roccalbegna.

PROVINCIA DI LECCE.

Collegi N. 10.

1. **Lecce**, Surbo, San Cesario di Lecce, Cavallino, Lequile, Lizzanello, San Donato di Lecce, Vernole, *Castri di Lecce (R. D. 24 dicembre 1891 n. 735)*, Melendugno, Soleto, Sternatia, Zollino.
2. **Brindisi**, Salice Salentino, Guagnano, San Donaci, S. Pancrazio Salentino, Veglie, Latiano, S. Vito dei Normanni, Carovigno, Mesagne.
3. **Campi Salentina**, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Squinzano, Torchiarolo, Novoli, Carmiano, Trepuzzi, Nardò, Copertino, Leverano, Monteroni di Lecce, Arnesano, San Pietro in Lama.
4. **Gallipoli**, *Sannicola (Legge 5 aprile 1908, n. 134)*, Alezio, Ugento, Alliste, Taurisano, Casarano, Racale, Taviano, Parabita, Matino, Tuglie, Galatone, Aradeo, Neviano, Secli.
5. **Maglie**, Cursi, Giuggianello, Muro Leccese, Sanarica, Scorrano, Otranto, Giurdignano, Palmariggi, Uggiano la Chiesa, Carpignano Salentino, Bagnolo del Salento, Cannole, Martano, Calimera, Caprarica di Lecce, Castrignano de' Greci, Melpignano, Galatina, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, *Collepasso (Legge 6 giugno 1907 numero 319)*, Martignano, Sogliano Cavour.
6. **Manduria**, Avetrana, Maruggio, Sava, Fragagnano, S. Marzano di S. Giuseppe, Oria, Erchie, Torre Santa Susanna, S. Giorgio Sotto Taranto, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, Lizzano.
7. **Castellaneta**, Mottola, Palagiano, *Palagianello (Legge 6 giugno 1907, n. 318)*, Ginosa, Laterza, Martina Franca.
8. **Taranto**, Grottaglie, Montejasi, Montemesola, Massafra.
9. **Tricase**, Miggiano, Montesano Salentino, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, Presicce, Acquarica del Capo, Salve, Poggiardo, Andrano, Diso, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Spongano, Surano, Alessano, Corsano, Tiggiano, Ruffano, Specchia, Supersano.
10. **Ostuni**, Ceglie Messapico, Francavilla Fontana.

PROVINCIA DI LIVORNO.

Collegi N. 2.

1. **Livorno** (I) — 1° mandamento (S. Marco), Portoferraio, Porto Longone, *Capoliveri (Legge 29 marzo 1906, n. 94)*, Rio nell'Elba, Rio Marina, Marciana, Marciana Marina, *Campo nell'Elba (Legge 19 luglio 1894, n. 333 e R. D. 5 agosto 1894, n. 387)*.
2. **Livorno** (II) — 2° mandamento (S. Leopoldo), 3° mandamento (Porto).

PROVINCIA DI LUCCA.

Collegi N. 5.

1. **Lucca** (meno la frazione di Ponte a Moriano).
2. **Borgo a Mozzano**, Bagni di Lucca, Barga, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Camajore.
3. **Capannori**, Villa Basilica; Ponte a Moriano (frazione del comune di Lucca).
4. **Pescia**, Uzzano, Buggiano, Massa e Cozzile, Montecarlo, Monsummano, Montecatini di Val di Nievole, *Bagni di Montecatini, Pieve a Nievole (Legge 29 giugno 1905, n. 353)*, Altopascio, Ponte Buggianese, Vellano.
5. **Pietrasanta**, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Massarosa.

PROVINCIA DI MACERATA.

Collegi N. 4.

1. **Macerata**, Pausula, Petriolo, Mogliano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, San Ginesio, S. Angelo in Pontano, Penna San Giovanni, Gualdo, Sarnano, Monte San Martino, Monte San Giusto.
2. **Recanati**, Monte Fano, Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Potenza Picena, Monte Lupone, Montecassiano, *Porto Recanati (R. D. 15 gennaio 1893, n. 12)*.
3. **San Severino Marche**, Cingoli, Apiro, Ficano, Appignano, Pollenza, Treja, Colmurano, Tolentino, Urbisaglia.
4. **Camerino**, Acquacanina, Bolognola, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Bovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Visso, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Belforte del Chienti, Serrapetrona, Matelica, Castel Raimondo, Esanatoglia, Gagliole,

PROVINCIA DI MANTOVA.

Collegi N. 5.

1. **Mantova** *meno la zona di territorio staccata dal comune di Curtatone con R. D. 19 aprile 1906, CXXI*, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Virgilio.
2. **Bozzolo**, Castellucchio, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Marcaria, *Rivarolo Mantovano (R. D. 30 giugno 1907, n. CCCXII)*, Rodigo, S. Martino dall'Argine, Commessaggio, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Sabbioneta, Curtatone *più la zona di territorio aggregata al comune di Mantova con R. D. 19 aprile 1906, CXXI.*
3. **Castiglione delle Stiviere**, Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Ceresara, Piubega, Acquanegra sul Chiese, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Mariana, Redondesco, Cavriana, Guidizzolo, Medole, Solferino, Goito, Monzambano, Ponti sul Mincio, Volta Mantovana, Marmirolo.
4. **Gonzaga**, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, S. Benedetto Po, Suzzara, Dosolo, Pomponesco, Viadana.
5. **Ostiglia**, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta, Borgofranco sul Po, Pieve di Coriano, Quingentole, Quistello, Revere, Schivenoglia, Villa Poma, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Poggio Rusco Sermide.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA.

Collegi N. 3.

1. **Massa,** Carrara, Montignoso, Fosdinovo.

2. **Castelnuovo di Garfagnana,** Fivizzano, Casola in Lunigiana, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandorà, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano, Trassilico, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

3. **Pontremoli,** Aulla, Calice al Cornoviglio, Licciana, Podenzana, Rocchetta di Vara, Tresana, Bagnone, Filattiera, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

PROVINCIA DI MESSINA.

Collegi N. 8.

1. **Messina** (I) - (Arcivescovado e sezione Mare), Messina (Gazzi).

2. **Messina** (II) - (Priorato), Messina (Pace), Messina (Gesso).

3. **Castroreale,** Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, Lipari, *Santa Marina Salina, Malfa, Leni (Legge 26 dicembre 1909, n. 807).*

4. **Francavilla di Sicilia,** Kaggi, Malvagna, Mojo Alcantera, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Alì, *Alì Marina (Legge 30 giugno 1910, n. 391),* Fiumedinisi, Guidomandri, Itala, Mandanici, Nizza Sicilia, Roccalumera, Scaletta Zanglea, Santa Teresa di Riva, Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Limina, Locadi, Rocca Fiorita, Savoca, Santo Stefano di Briga, Taormina, Castel Mola, Giardini, Graniti, Letojanni Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Domenica Vittoria, Messina (Galati).

5. **Milazzo,** Condrò, Monforte San Giorgio, San Pier Niceto, Bauso, Calvaruso, Santa Lucia del Mela, Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Rometta, Rocca Valdina, Saponara Villafranca, Spadafora San Martino, Valdina, Venetico.

6. **Mistretta,** Castel di Lucio, Reitano, S. Stefano di Camastra, Caronia, Motta d'Affermo, Pettineo, Tusa, San Fratello, Capizzi, Cesarò, San Teodoro.

7. **Naso,** Capri Leone, Frazzanò, Mirto, San Salvatore di Fitalia, Tortorici, Castell' Umberto, Floresta, Galati Mamertino, Longi, Sant'Agata di Militello, Alcara li Fusi, Militello Rosmarino, San Marco d'Alunzio, Sant'Angelo di Brolo, Brolo, Ficarra, Piraino, Sinagra.

8. **Patti,** Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Montalbano di Elicona, Basicò, Novara di Sicilia, Falcone, Furnari, Mazzarrà Sant'Andrea, Tripi, Raccuja, San Pietro sopra Patti, Ucria.

PROVINCIA DI MILANO.

Collegi N. 20.

1. **Milano** (I) - mandamento 1° e parte del mandamento 2°, cioè: parrocchia di San Marco, parrocchia di Santa Maria Incoronata, parrocchia di S. Francesco di Paola.

2. **Milano** (II) - resto del 2° mandamento, cioè: parrocchie San Fedele e Metropolitana, mandamento 3°, parte del mandamento 4°, cioè: parrocchia di Santa Maria della Passione, parrocchia di San Nazaro.

3. **Milano** (III) - resto del 4° mandamento, cioè: parrocchie di Santa Annunziata, San Calimero, Sant'Eufemia e mandamento 5°.

4. **Milano** (IV) - mandamento 6° *meno la parte di territorio staccata dal comune di Greco Milanese per la legge 9 giugno 1904, n. 248, (R. D. 17 maggio 1906, n. 235).*

5. **Milano** (V) - mandamento 7° *meno la parte di territorio staccata dal comune di Greco Milanese per la legge 9 giugno 1904 n. 248 (R. D. 17 maggio 1906, n. 235).*

6. **Milano** (VI) - mandamento 8°.

7. **Abbiategrasso,** Albairate, Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Ozero, Robecco sul Naviglio, Binasco, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Rosate, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

8. **Cuggiono,** Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Castano Primo, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Magenta, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Mesero, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone, *Casorezzo (legge 13 luglio 1905, n. 417), Ossona (legge 10 giugno 1909, n. 333).*

9. **Gallarate,** Albizzate, *Solbiate Arno e Monte (legge 9 aprile 1905, n. 154),* Cajello, Cardano, al Campo, Cassano Magnago, Crenna, Ferno, *Ierago con Orago, Besnate (R. D. 20 marzo 1892, n. 198 e legge 28 febbraio 1907, n. 48),* Oggiona con Santo Stefano, *Cavaria e Uniti (R. D. 20 marzo 1892, n. 198),* Samarate, Somma Lombardo, Arsago, *Casorate Sempione, Mezzana Superiore (legge 29 dicembre 1901, n. 534),* Casale Litta, Golasecca, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino, *Lonate Pozzolo (legge 5 luglio 1908, n. 379).*

10. **Busto Arsizio,** Cairate, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Minore, Legnano, Marnate, Olgiate Olona, Sacconago, Solbiate Olona, Saronno, Cislago, Gerenzano, Rescaldina, Uboldo.

11. **Rhò,** Arluno, Cornaredo, Lucernate, Nerviano, Parabiago, Pogliano, *Pregnana Milanese (R. D. 20 dicembre 1900, n. CCCLXXVI),* Vanzago, *Pero (R. D. 10 giugno 1894, n. 589),* Cerchiate, Mazzo Milanese, Terrazzano, Canegrate, Cerro Maggiore, Lainate, Origgio, San Vittore Olona, S. Giorgio su Legnano, Caronno Milanese, Baggio, Cesano Boscone, Cusago, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio.

12. **Affori,** Cormano, Crescenzago, Gorla Primo, Greco Milanese *più le parti di territorio aggregate al comune di Milano per la legge 9 giugno 1904, n. 248 (R. D. 17 maggio 1906, n. 235), e meno la parte staccata da quest'ultimo comune per effetto della detta legge,* Niguarda, Precotto, Turro Milanese, Bresso, Bollate, Arese, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Senago, Musocco, Trenno, Ceriano Laghetto, Limbiate, Misinto, *Lazzate (legge 8 giugno 1905, n. 309),* Varedo.

13. **Desio,** Cusano sul Seveso, Nova, Paderno Dugnano, Seregno, Seveso, *Barlassina (legge 7 luglio 1901, n. 309),* Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Meda, Carate Brianza, Albiate, Giussano, Verano, Masciago Milanese, Bovisio.

14. **Monza,** Balsamo, Biassono, Brugherio, Cinisello, Cologno Monzese, Lissone, Macherio, Sesto San Giovanni, Vedano al Lambro, Villa San Fiorano, Vimodrone, Muggiò.

15. **Vimercate,** Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, *Aicurzio, Carnate, Ronco Briantino, Sulbiate (legge 10 giugno 1909, n. 334),* Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Carugate, Cavenago di Brianza, Lesmo, Mezzago, Oreno, Ornago, Ruginello, Velate Milanese, Concorezzo, Besana in Brianza, Briosco, Correzzana, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano, Sovico.

16. **Gorgonzola,** Basiano, Bellinzago Lombardo, Busnago, Bussero, Cambiago, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cornate, Gessate, Masate, Pessano, Roncello, Vignate, Grezzago, Inzago, Pozzo d'Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Melzo, Lambrate, Pioltello, Segrate.

17. **Melegnano,** Carpiano, Cerro al Lambro *più il territorio Sabbiona e Lunetta del comune di S. Zenone al Lambro (R. D. 2 giugno 1904, n. 241),* Colturano, Mediglia, *San Giuliano Milanese (R. D. 15 giugno 1893, n. 312),* Vizzolo Predabissi, Liscate, Mezzate, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Rodano, Settala, Truccazzano, Locate di Triulzi, Basiglio, Chiaravalle Milanese, Opera, Pieve Emanuele, *Vigentino (R. D. 25 agosto 1893, n. 518),* Rozzano, San Donato Milanese, Assago, Buccinasco, Corsico, Cassano d'Adda, Pozzuolo Martesana.

18. **Lodi,** Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Casaletto Lodigiano, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Lodi Vecchio, Salerano sul Lambro, San Zenone al Lambro *meno il territorio Sabbiona e Lunetta (R. D. 2 giugno 1904, n. 241),* Cavenago d'Adda, San Martino in Strada, Paullo, Casalmaiocco, Cervignano, Comazzo, Dresano, Galgagnano, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Sordio, Tribiano, Villavesco, Zelo Buon Persico.

19. **Borghetto Lodigiano,** Mairago, Massalengo, Ossago, S. Colombano al Lambro, Brembio, Vittadone, Casalpusterlengo, Livraga, Zorlesco, Secugnago, Turano, Sant'Angelo Lodigiano, Caselle Lurani,

Cazzimani, Gràffignano, Marudo, *Castiraga Vidardo (legge 3 luglio 1902 n. 284)*, Pieve Fissiraga, Valera Fratta, Villanova del Sillaro.

20. **Codogno**, Fombio, Guardamiglio, San Fiorano, S. Rocco al Porto, S. Stefano del Corno, Senna Lodigiana, Somaglia, Camairago, Castiglione d'Adda, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Bertonico, Terranuova dei Passerini, Maleo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Maccastorna, Meleti, Cantonale.

PROVINCIA DI MODENA.

Collegi N. 5.

1. **Modena**.

2. **Sassuolo**, S. Cesario sul Panaro, Formigine, Castelnuovo Rangone, Prignano sulla Secchia, Fiorano Modenese, Maranello, Vignola, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Guiglia, Zocca.

3. **Carpi**, Soliera, Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Novi di Modena, Bastiglia, Campogalliano, Novi di Modena.

4. **Mirandola**, Medolla, San Prospero, Cavezzo, Finale nell'Emilia, San Felice sul Panaro, Camposanto, Bomporto, Ravarino.

5. **Pavullo nel Frignano**, Montefestino in Serra Mazzoni, Fanano, Lama Mocogno, Polinago, Montefiorino, Frassinoro, Montese, Pievepelago, Fiumalbo, Riolunato, Sestola, Montecreto.

PROVINCIA DI NAPOLI.

Collegi N. 17.

1. **Napoli** (I) - sezione San Ferdinando; S. Giovanni a Teduccio, S. Giorgio a Cremano, Soccavo, Pianura.

2. **Napoli** (II) - sezione di Chiaia; Sorrento.

3. **Napoli** (III) - sezione di San Giuseppe; Pollena Trocchia, Barra, Ponticelli, S. Sebastiano al Vesuvio, Portici.

4. **Napoli** (IV) - sezione di Montecalvario; Sant'Antimo, Casandrino, Sant'Arpino.

5. **Napoli** (V) - sezione Avvocata; Marano di Napoli, Chiaiano ed Uniti.

6. **Napoli** (VI) - sezione Stella; Giugliano in Campania, Villaricca, Qualiano.

7. **Napoli** (VII) - sezione San Carlo all'Arena; Secondigliano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia.

8. **Napoli** (VIII) - sezione Vicaria.

9. **Napoli** (IX) - sezione San Lorenzo; Torre del Greco, Cercola.

10. **Napoli** (X) - sezione Mercato; Massalubrense.

11. **Napoli** (XI) - sezione Pendino; Resina, Vico Equense.

12. **Napoli** (XII) - sezione del Porto; Capri, Anacapri, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Meta.

13. **Casoria**, San Pietro a Patierno, Crispano, Arzano, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Mugnano di Napoli, Calvizzano, Melito di Napoli.

14. **Afragola**, Caivano, Cardito, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Licignano di Napoli.

15. **Castellammare di Stabia**, Agerola, Gragnano, Lettere, Casola di Napoli, Pimonte.

16. **Torre Annunziata**, Boscotrecase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottajano, *San Giuseppe Vesuviano (R. D. 19 febbraio 1893, n. 118 e R. D. 8 luglio 1894, n. 587)*.

17. **Pozzuoli**, Ischia, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Ventotene, Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Procida, *Monte di Procida (R. D. 27 gennaio 1907, n. LVIII)*.

PROVINCIA DI NOVARA.

Collegi N. 12.

1. **Novara**, Cameri, Casalino (meno la frazione di Orfengo), Granozzo con Monticello, San Pietro Mosezzo (meno la frazione Bistolfo), Trecate, Cerano, Sozzago.

2. **Biandrate**, Casalbeltrame, Recetto, Vicolungo, Borgo Vercelli, Casalvolone, San Nazzaro Sesia, Villata, Vinzaglio, Carpignano Sesia, Briona, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Fara Novarese, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo, Sizzano, Romagnano Sesia, Ara, Cavallirio, Ghemme, Grignasco, Prato Sesia, Vespolate, Borgo Lavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco, Bistolfo (frazione del comune di San Pietro Mosezzo), Orfengo (frazione del comune di Casalino).

3. **Biella**, Chiavazza, Cossila, Ponderano, Pralungo, Tollegno, Andorno Cacciorna, Callabiana, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, *Rosazza (Legge 15 luglio 1906, n. 386)*, Quittengo, Sagliano Micca, San Giuseppe di Casto, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Tavigliano, Graglia, Donato, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Pollone, Sordevolo, Mongrando, Borriana, Camburzano, Occhieppo Inferiore, Sala Biellese, Torazzo, Zubiena.

4. **Borgomanero**, Boca, Briga, Cureggio, Fontanetto d'Agogna, Gattico (meno la frazione Muggiano), Maggiora, Vergano Novarese, Gozzano, Auzate, Bolzano, Bugnate, Gargallo, Pogno, Soriso, Orta Novarese, Ameno, Armeno, Arola, Artò, Boletto, Cesara, Coiromonte, Isola San Giulio, Miasino, Nonio, Pella, Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio, Momo, Agnellengo, Alzate con Linduno, Barengo, Caltignaga, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Suno, Vaprio d'Agogna; Borgo Agnello (frazione del comune di Paruzzaro).

5. **Cossato**, Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Quaregna, Soprana, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese, Bioglio, Pettinengo, Piatto, Ronco Biellese, Ternengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Zumaglia, Masserano, Brusnengo, Castelletto Cervo, Castelletto Villa, Curino, Mosso Santa Maria, Camandona, Coggiola, Croce di Mosso, Pistolesa, Portula, Pray, Trivero, Valle Inferiore Mosso, Valle Superiore Mosso, Veglio.

6. **Crescentino**, Fontanetto da Po, Lamporo, Cigliano, Borgo d'Ale, Moncrivello, Livorno Piemonte, Bianzè, Saluggia, Trino, Palazzolo Vercellese; Salera (frazione del comune di Costanzana), Saletta (id.), Torrione (id.), Cascina Nuova (id.).

7. **Domodossola**, Antronapiana, Beura, Bognanco Dentro, Bognanco Fuori, Caddo, Cardezza, Crevola d'Ossola, Masera, Montecrestese, Monte Ossolano, Montescheno, Pallanzeno, Preglia, Schieranco, Seppiana, Tappia, Trasquera, Trontano, Vagna, Varzo, Viganella, Villa d'Ossola, Bannio, Anzino, Calasca, Castiglione d'Ossola, Coppo Morelli, Cimamulera, Macugnaga, Piedimulera, Vanzone con San Carlo, Crodo, Agaro, Baceno, Cravegna, Formazza, Mozzio, Premia, Salecchio, Viceno, Santa Maria Maggiore e Crana, Albogno, Buttogno, Coimo, Craveggia, Dissimo, Druogno, Finero, Folsogno, Malesco, Olgia, Re, Toceno, Villette, Vocogno e Prestinone, Zornasco, Ornavasso, Anzola d'Ossola, Cuzzago, Fomarco, Mergozzo, Migiandone, Premosello, Rumianca, Vogogna.

8. **Oleggio**, Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Arona, Colazza, Dagnente, Ghevio, Invorio Inferiore, Invorio Superiore, Meina, Mercurago, *Dormelletto (Legge 29 dicembre 1901, n. 543)*, Montrigiasco, Oleggio Castello, Paruzzaro (meno la frazione di Borgo Agnello), Sovazza, Borgo Ticino, Agrate Conturbia, Bogogno, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Pombia, Varallo Pombia, Veruno, Galliate, Romentino; Muggiano (frazione del comune di Gattico).

9. **Pallanza**, Baveno, Biello, Cavandone, Cossogno, Miazzina, Rovegro, Santino, Suna, Unchio, Cannobio, Cannero, Cavaglio San Donnino, Cursolo, Falmenta, Gurro, Orasso, S. Bartolomeo Valmara, S. Agata sopra Cannobio, Spoccia, Traffiume, Trarego, Viggiona, Intra, *Arizzano Superiore, Arizzano Inferiore (Legge 3 giugno 1911, n. 534)*, Aurano, Bèe, Cambiasca, Caprezzo, Cargiago, Esio, Ghiffa, Intragnia, Oggebbio, Premeno, Trobasso, Vignone, Zoverallo, Lesa, Belgirate, Brisino, Brovello, Calogna, Carpugnino, Chignolo Verbano, Comnago, Corciago, Fosseno, Gignese, Graglia Piana, Magognino, Massino, Nebbiuno, Nocco, Pisano, Stresa, Stropino, Tapigliano, Vezzo, Omegna, Agrano, Casale Corte Cerro, Cireggio, Crana Gattugno, Crusinallo, Fornero, Forno, Germagno, Loreglia, Luzzogno, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Sambughetto.

10. **Santhià**, Alice Castello, Carisio, Arborio, Albano Vercellese, Balocco, Buronzo, Cascine San Giacomo, Ghislarengo, Giffenga, Greg-

gio, Oldenico, Roasenda, Villarboit, Candelo, Benna, Castellengo, Gaglianico, Massazza, Mottalciata. Sandigliano, Verrone, Villanova Biellese, Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Viverone, Salussola, Cerrione, Magnano, Zimone, S. Germano Vercellese, Casanova Elvo, Crova, Formigliana, Olcenengo, Salasco, Tronzano Vercellese.

11. **Varallo**, Breja Camasco, Campello Monti, Cervarolo, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Crevola Sesia, Fobello, Locarno, Morca, Morondo, Parone, Quarona, Rimella, Rocca Pietra, Sabbia, Valmaggia, Vocca, Borgosesia, Agnona, Aranco, Cellio, Doccio, Foresto Sesia, Isolella, Valduggia, Scopa, Crevacuore, Ailoche, Bornate, Caprile, Flecchia, Guardabosone, Pianceri, Piane di Serravalle Sesia, Postua, Serravalle Sesia, Sostegno, Vintebbio, Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Villa del Bosco, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rive Valdobbia, Rossa, Scopello.

12. **Vercelli**, Caresanablot, Collobiano, Quinto Vercellese, Desana, Asigliano, Costanzana (meno le frazioni di Salera, Saletta, Torrione, Cascina Nuova), Lignana, Ronsecco, Sali Vercellese, Tricerro, Stroppiana, Caresana, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Rive.

PROVINCIA DI PADOVA.

Collegi N. 7.

1. **Padova**, città e frazioni di: Bassanello, Terranegra, Arcella, Brusegana, Chiesanova, Montà, San Gregorio, San Lazzaro, Volta Barozzo.

2. **Vigonza**, Noventa Padovana, Saonara, Piazzola sul Brenta, Campodoro, Villafranca Padovana, Limena, Cadoneghe, Vigodarzere, Campo San Martino, Curtarolo, S. Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Campo d'Arsego, Villanova di Camposampiero; Ponte sul Brenta, Torre, Salbero, Maudria, Volta Brusegana, Camin, Granze di Camin, Altichiero (frazioni del comune di Padova).

3. **Abano Bagni**, Mestrino, Rubano, Veggiano, Selvazzano Dentro, Cervarese Santa Croce, Saccolongo, Torreglia, Teolo, Rovolon, Battaglia, Carrara San giorgio, Carrara Santo Stefano, Casal Ser Ugo, Maserà di Padova, Albignasego, Bovolenta, Polverara, Legnaro, Ponte San Nicolò.

4. **Cittadella**, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Tombolo, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte, Camposampiero.

5. **Este**, Baone, Cinto Euganeo, Carceri, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Elena, Vò, Arquà Petrarca, Boara Pisani, Galzignano, Monselice, Pernumia, Pozzonovo, Solesino, Stanghella.

6. **Montagnana**, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Saletto, S. Margherita d'Adige, Urbana, Barbona, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense.

7. **Piove di Sacco**, Arzergrande, Brugine, Codevigo, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco, Correzzola, Agna, Anguillara Veneta Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa Padovana, Tribano, San Pietro Viminario.

PROVINCIA DI PALERMO.

Collegi N. 12.

1. **Palermo** (I) - Palazzo Reale, Mezzomorreale, Falsomiele e Villagrazia, Zisa e Uditore, Altarello di Braida.

2. **Palermo** (II) - Monte di Pietà, Castellammare.

3. **Palermo** (III) - Molo, Tommaso Natale e Sferracavallo, Mondello e Pallavicino, Resuttana e San Lorenzo.

4. **Palermo** (IV) - Tribunali, Orto Botanico, Brancaccio e Conte Federico.

5. **Monreale**, Parco, Torretta, Piana dei Greci, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Santa Cristina Gela, Capaci, Isola delle Femmine.

6. **Partinico**, Giardinello, Cinisi, Terrasini Favarotta, Carini, Borgetto, Balestrate, Montelepre.

7. **Corleone**, Godrano, Cefalà Diana, Roccamena, Marineo, Bolognetta, Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Mezzojuso.

8. **Prizzi**, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Castronuovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Giuliana, Campofiorito.

9. **Termini Imerese**, Trabia, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia, Villabate.

10. **Petralia Sottana**, Petralia Soprana, Alimena, Buompietro, Gangi, S. Mauro Castelverde, Polizzi Generosa, Geraci Siculo.

11. **Cefalù**, Campofelice, Castelbuono, Collesano, Gratteri, Isnello, Lascari, Pollina, Valledolmo, Caltavuturo, Sclafani, Ustica.

12. **Caccamo**, Sciara, Cerda, Aliminusa Montemaggiore Belsito, Alia, Roccapalumba, Vicari, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia, Baucina, Villafrati.

PROVINCIA DI PARMA.

Collegi n. 5.

1. **Parma** (I), (sud) - Noceto, Medesano, S. Pancrazio Parmense, Collecchio *meno la frazione di Ozzano (R. D. 20 novembre 1893, n. 664)*, Golese, Vigatto, Torrile.

2. **Parma** (II), (nord), Colorno, Mezzani, Fontanellato, Fontevivo, San Lazzaro Parmense, Cortile San Martino, Sorbolo.

3. **Borgo S. Donnino**, Salsomaggiore, Busseto, San Secondo Parmense, Sissa, Trecasali, Soragna, Zibello, Polesine Parmense, Roccabianca.

4. **Borgotaro**, Albareto di Borgotaro, Valmozzola, Bedonia, Compiano, Tornolo, Berceto *meno la frazione Casa Selvatica (R. Decreto 29 ottobre 1891, n. 659)*, Pellegrino Parmense, Varano dei Melegari, Varsi, Solignano.

5. **Langhirano**, Felino, Tizzano Val Parma, Calestano *più la frazione Casa Selvatica del comune di Berceto (R. D. 29 ottobre 1891, n. 659)*, Lesignano di Palmia, Corniglio, Monchio, Palanzano, Fornovo di Taro *più la frazione Ozzano del Comune di Collecchio (R. decreto 20 novembre 1893, n. 664)*, Sala Baganza, Traversetolo, Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini.

PROVINCIA DI PAVIA.

Collegi n. 8.

1. **Pavia**, Bascapè, Borgarello, Bornasco, Landriano, Mirabello ed Uniti di Pavia, San Genesio, Siziano, Torre del Mangano, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Zeccone, Bereguardo, Battuda, Casorate Primo, Marcignago, Rognano, Torriano, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini.

2. **Bobbio**, Corte Brugnatella, Pregola, Romagnese, Ottone, Cerignale, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Rondanina, Rovegno, Zerba, Varzi, Bagnaria, Cella di Bobbio, Menconico, Sagliano di Crenna, Santa Margherita di Bobbio, Val di Nizza, Zavattarello, Caminata, Fortunago, Ruino, Sant'Albano di Bobbio, Trebecco, Valverde.

3. **Corte Olona**, Badia, Chignolo Po, Copiano, Costa de' Nobili, Genzone, Gerenzago, Inverno, Magherno, Miradolo, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre d'Arese, Torre de' Negri, Villanterio, Zerbo, Belgiojoso, Albuzzano, Ceranova, Cura Carpignago, Filighera, Fossarmato, Lardirago, Linarolo, Marzano, Roncaro, Sant'Alessio con Vialone, Valle Salimbene *meno la frazione Costa Carogliana (R. D. 2 febbraio 1902, n. 41)*, Vistarino, Baselica Bologna, Carpignago, Giussago, Turago Bordone.

4. **Mortara**, Albonese, Castello d'Agogna, Parona, Candia Lomellina, Castelnovetto, Cozzo, Langosco, Rosasco, Terrasa, Robbio, Cerretto Lomellino, Confienza, Nicorvo, Palestro, Sant'Angelo Lomellina, S. Giorgio di Lomellina, Cergnago, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Valeggio, Valle Lomellina, Zeme.

5. **Sannazzaro de' Burgondi**, Alagna, Ferrera Erbognone, Pieve Albignola, Scaldasole, Cava Manara, Carbonara al Ticino, Mezzana Rabattone, S. Martino Siccomario, Sommo, Travacò Siccomario *più la frazione Costa Carogliana del comune di Valle Salimbene (Regio decreto 2 febbraio 1902, n. 41)*, Villanova d'Ardenghi, Zinasco *più la frazione Isola Cervesina del comune di Cervesina (R. decreto 5 agosto 1905, CCCXXXV)*, Mede, Castellaro de' Giorgi, Fra-

scarolo, Goido, Lomello, Semiana, Torre Berretti, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Pieve del Cairo, Galliavola, Gambarana, Mezzana Bigli, Suardi, Sartirana Lomellina, Breme.

6. **Stradella**, Arena Po, Port'Albera, Barbianello, Casanova Lonati, Mezzanino, Pinarolo Po, Verrua Siccomario, Broni, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Canneto Pavese, S. Cipriano Po, Montalto Pavese, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Lirio, Montù Berchielli, Mornico Losana, Oliva Gessi, Rocca de' Giorgi, Staghigliono, Montù Beccaria, Bosnasco, Castana, Montescano, S. Damiano al Colle, Zenevredo, Santa Giuletta, Cicognola, Pietra de' Giorgi, Redavalle, Torricella Verzate, *Santa Maria della Versa (R. D. 29 settembre 1893, n. 579)*, Canevino, Donelasco, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Rovescala, Volpara.

7. **Vigevano**, Gambolò, Borgo San Siro, Tromello, Garlasco, Dorno, Groppello Cairoli, Zerbolò, Gravellona, Cassolo Nuovo, Cilavegna.

8. **Voghera**, Pizzale, Retorbido, Rivanazzano, Casatisma, Bastida Pancarana, Branduzzo, Bressana, *Lungavilla (R. D. 5 settembre 1894, n. 590)*, Castelletto Po, *Bottarone (R. D. 14 luglio 1895, CLXIV)*, Pancarana, Rea, Robecco Pavese, Verretto, Casei Gerola, Bastida deiDossi, Cervesina *meno la frazione Isola Cervesina (R. D. 5 agosto 1905, n. CCCXXXV)*, Corana, Cornale, Silvano Pietra, Casteggio, Codevilla, Corvino San Quirico, Montebello, Torrazza Coste, Torre del Monte, Godiasco, Cecima, Montesegale, Pizzo Corno, Rocca Susella, San Ponzo Semola, Trebbiano Nizza.

PROVINCIA DI PERUGIA.

Collegi n. 10.

1. **Perugia (I)** - (rioni di Porta Sant'Angelo e di Porta del Sole), Magione, Lisciano Niccone, Castiglione del Lago, Panicale, Passignano, Tuoro, Corciano.

2. **Perugia (II)** - (rioni di Porta S. Pietro, di Porta Eburnea, e di Porta Susanna), Assisi, Bastia, Deruta, Valfabbrica, Torgiano, Bettona; Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalongo, Santa Cristina (frazioni del comune di Gubbio).

3. **Città di Castello**, Citerna, San Giustino, Umbertide, Montone, Pietralunga.

4. **Foligno** (meno le frazioni di Rasiglia, Scopoli, Casenove e Colfiorito), Scheggia e Pascelupo, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Nocera Umbra, Valtopina, Spello, Gubbio (meno le frazioni di Biscina, Castiglione, Coccorano, Colpalombo e Santa Cristina), Costacciaro.

5. **Orvieto**, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Porano, San Vito in Monte, Città della Pieve, Paciano, Ficulle, Allerona, Fabbro, Montegabbione, Parrano, Piegaro, San Venanzo, Monteleone d'Orvieto, Marsciano.

6. **Poggio Mirteto**, Aspra, Cantalupo in Sabina, Configni, Cottanello, Forano, Montasola, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Stimigliano, Torri in Sabina, Vacone, Fara in Sabina, Casaprota, Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Mompeo, Poggio Nativo, Salisano, Toffia, Magliano Sabina, Collevecchio, Montebuono, Tarano, Narni (meno la frazione di Capitone), Calvi dell'Umbria, Otricoli, Orvinio, *Collalto Sabino (R. D. 11 maggio 1893, n. 239)*, Collegiove, Marcetelli, Nespolo, Paganico, Petescia, *Pozzaglia Sabino (R. D. 7 settembre 1911 n. 1066)*, Scandriglia; Cerdomare (frazione di Poggio Mojano).

7. **Rieti**, Contigliano, Greccio, Montenero in Sabina, Monte S. Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Poggio Fidoni, Rivodutri, Arrone, Collestatte, Papigno, Piediluco, Polino, Labro, Rocca Sinibalda, Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Concerviano, Longone Sabino; Monteleone Sabino, Poggio Mojano (meno la frazione di Cerdomare), Poggio S. Lorenzo, Torricella in Sabina, Varco Sabino.

8. **Spoleto**, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e San Giovanni, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Cerreto di Spoleto, Norcia, Preci, Sellano (meno le frazioni Cammoro e Orsano).

9. **Terni**, Cesi, Collescipoli, Montefranco, San Gemini, Stroncone, Torre Orsina, Ferentillo, Acquasparta, Amelia, Alviano, Attigliano, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Penna in Teverina, Montecastrilli; Capitone (frazione di Narni).

10. **Todi**, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Collazzone, Montefalco, Giano dell'Umbria, Trevi, Baschi, Cannara; Rasiglia, Scopoli, Casenove, Colfiorito (frazioni del comune di Foligno), Cammoro ed Orsano (frazioni del comune di Sellano).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

Collegi n. 4.

1. **Pesaro**, Candelara, Fiorenzuola di Focara, Gabicce, Ginestreto, Gradara, Montebaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Novilara, Pozzo Alto, Sant'Angelo in Lizzola, Tomba di Pesaro, Fossombrone *meno la frazione di Gaifa (R. D. 17 dicembre 1893, n. 694)*, Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito.

2. **Cagli**, Acqualagna, Cantiano, Frontone, Sant'Angelo in Vado, Borgo Pace, Mercatello, Urbania, Apecchio, Peglio, Piobbico, Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio.

3. **Fano**, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mondavio, Barchi, Fratte Rosa, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Sorbolongo, Mondolfo, San Costanzo.

4. **Urbino** *più la frazione Gaifa del comune di Fossombrone (R. D. 17 dicembre 1893, n. 694)*, Auditore, Colbordolo, Fermignano, Montecalvo in Foglia, Petriano, Tavoleto, Macerata Feltria, Belforte all'Isauro, Frontino, Lunano, Monte Cerignone, Pian di Meleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Pennabilli, Carpegna, Monte Copiolo, Scavolino, San Leo, Majolo, Monte Grimano, Pian di Castello, Sasso Feltrio, Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Talamello, *Mercatino Marecchia (Legge 24 marzo 1907, n. 124)*.

PROVINCIA DI PIACENZA.

Collegi n. 4.

1. **Piacenza**, Monticelli d'Ongina, Caorso, Castelvetro Piacentino, Pontenure, Mortizza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio a Trebbia.

2. **Bettola**, Coli, Farini d'Olmo, Ferriere, Ponte dell'Olio, Podenzano, Vigolzone, Rivergaro, Travo, Bardi, Boccolo de' Tassi.

3. **Castel San Giovanni**, Calendasco, Rottofreno, Sarmato, Agazzano, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Piozzano, Borgonovo Val Tidone, Ziano, Pianello Val Tidone, Nibbiano, Pecorara, Gossolengo.

4. **Fiorenzuola d'Arda**, Alseno, Cadeo, Castell'Arquato, Vernasca, Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda *meno la frazione Isola Costa (R. D. 20 ottobre 1895, n. 638)*, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Carpaneto, Gropparello, San Giorgio Piacentino.

PROVINCIA DI PISA.

Collegi n. 5.

1. **Pisa** (città), Pisa (campagna).

2. **Lari**, Chianni, Lorenzana, Santa Luce, Fauglia, *Crespina (Legge 25 luglio 1902, n. 320)*, Colle Salvetti, Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Orciano Pisano, Riparbella *più la frazione Collemezzano del comune di Cecina (R. D. 5 giugno 1892, n. 287)*, Terricciola, Lajatico.

3. **Pontedera**, Palaja, Ponsacco, Cascina, Peccioli, Capannoli.

4. **Vicopisano**, Bientina, Buti, Calcinaja, Bagni San Giuliano, Vecchiano, Calci.

5. **Volterra**, Montecatini, Campiglia Marittima, Monteverdi, Sassetta, Suvereto, Cecina *meno la frazione di Collemezzano (R. decreto 5 giugno 1892, n. 287)*, *Bibbona (Legge 29 marzo 1906, n. 92)*, *Casale Marittimo (R. D. 11 luglio 1899, n. 225)*, *Castagneto Carducci (Regio decreto 24 ottobre 1907, n. CCCCXLVIII)*, Guardistallo, Montescudaio, Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, Piombino,

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO.

Collegi. N. 3.

1. **Porto Maurizio**, Caramagna Ligure, Civezza, Piani, Poggi,

Torrazza, Dolcedo, Moltedo Superiore, Montegrazie, Pantasina, Pianavia, Pietrabruna, Prelà, Tavole, Valloria Marittima, Vasia, Villa Talla, Santo Stefano al Mare, Boscomare, Castellaro, Cipressa, Costarainera, Lingueglietta, Pompejana, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, Terzorio, Taggia, Badalucco, Bussana, Triora, *Molini di Triora (Legge 27 dicembre 1903, n. 515)*, Montalto Ligure, Ceriana, Bajardo.

2. **Oneglia,** Bestagno, Borgo Sant'Agata, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Chiusanico, Chiusavecchia, Costa di Oneglia, Gazzelli, Olivastri, Pontedassio, Sarola, Villa Guardia, Villa Viani, Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano Borello, Diano Calderina, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo del Cervo, Villa Faraldi, Pieve di Teco, Aquila di Arroscia, Armo, Borghetto di Arroscia, Cartari e Calderara, Cenova, Cosio di Arroscia, Lavina, Mendatica, Moano, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico, Borgomaro, Aurigo, Candeasco, Caravonica, Carpasio, Cesio, Conio, Lucinasco, Maro Castello, Arzeno d' Oneglia, San Lazzaro Reale, Torria, Ville San Pietro, Ville San Sebastiano.

3. **San Remo,** Coldirodi, Bordighera, Borghetto San Niccolò, San Biagio della Cima, Sasso di Bordighera, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Dolceacqua, Apricale, Castel Vittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, Ventimiglia, Airole, Camporosso, Olivetta San Michele.

PROVINCIA DI POTENZA.

Collegi. N. 10.

1. **Potenza,** Pignola di Basilicata, Picerno, Baragiano, Tito, Tolve, Cancellara, San Chirico Nuovo, Vaglio di Basilicata.

2. **Acerenza,** Palmira, Pietragalla, Avigliano, Forenza, Maschito, Genzano, *Banzi (Legge 27 giugno 1901, n. 277)*.

3. **Brienza,** Satriano di Lucania, Sant' Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Marsico Nuovo, Moliterno, Sarconi, San Chirico Raparo, Calvera, San Martino d' Agri, Saponara di Grumento, Tramutola, Viggiano, Marsico Vetere.

4. **Chiaromonte,** Fardella, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Senise, Teana, Noepoli, Cersosimo, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, Terranova di Pollino, Rotondella, Nova Siri, Valsinni, Sant'Arcangelo, Castronuovo di Sant'Andrea, Roccanova, Tursi, Colobraro; Policoro (frazione del comune di Montalbano Jonico).

5. **Corleto Perticara,** Guardia Perticara, Calvello, Abriola, Anzi, Laurenzana, Pietrapertosa, Montemurro, Armento, Gallicchio, Missanello, Spinoso, Stigliano, Aliano, Cirigliano, Gorgoglione.

6. **Lagonegro,** Nemoli, Rivello, Latronico, Carbone, Castelsaraceno, Episcopia, Lauria, Maratea, Trecchina, Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello.

7. **Matera,** *Irsina (R. D. 23 marzo 1895, LXIX)*, Montescaglioso, Miglionico, Pomarico, Pisticci, Bernalda, Montalbano Jonico (meno la frazione di Policoro).

8. **Melfi,** Barile, Rapolla, Ripacandida, Palazzo San Gervasio, Montemilone, Rionero in Vulture, Venosa, Lavello.

9. **Muro Lucano,** Castelgrande, Bella, San Fele, Pescopagano, Rapone, Ruvo del Monte, Vietri di Potenza, Balvano, Savoia di Lucania, Atella, Ruoti.

10. **Tricarico,** Grassano, Grottole, Ferrandina, Craco, Salandra, San Mauro Forte, Accettura, Garaguso, Oliveto Lucano, Trivigno, Albano di Lucania, Brindisi Montagna, Campomaggiore, Castelmezzano.

PROVINCIA DI RAVENNA.

Collegi. N. 4.

1. **Ravenna** (I) — (1° mandamento), Cervia, Russi, Cotignola.

2. **Ravenna** (II) — (2° mandamento), Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano.

3. **Lugo,** Castel Bolognese, Riolo, Solarolo, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.

4. **Faenza,** Brisighella, Casola Valsenio.

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA.

Collegi. N. 7.

1. **Reggio di Calabria,** Calanna, Laganadi, Podargoni, Rosalì, Sambatello, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giuseppe, Catona, Gallico.

2. **Bagnara Calabra,** Scilla, Villa San Giovanni, Campo di Calabria, Cannitello, Fiumara, Salice Calabro, San Roberto, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Delianuova, Sinopoli, Cosoleto, San Procopio.

3. **Caulonia,** Placanica, Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Martone, Grotteria, San Giovanni di Gerace, Stilo, Bivongi, Camini, Monasterace, Pazzano, Riace, Stignano.

4. **Cittanova,** Cinquefrondi, Anoja, Galatro, Giffone, Maropati, Polistena, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, Radicena, Jatrinoli, Terranova Sappo Minulio.

5. **Gerace Marina,** *Gerace Superiore (R. D. 24 luglio 1905, CCXV)*, Antonimina, Canolo, Ciminà, Portigliola, Sant'Ilario del Jonio, Ardore, Benestare, Bovalino, Careri, Platì, Mammola, Siderno, Agnana Calabra.

6. **Melito di Porto Salvo,** Bagaladi, Montebello Jonico, San Lorenzo, Bova, *Bova Marina (Legge 29 marzo 1908, n. 117)*, Africo, Condofuri, Roccaforte del Greco, Roghudi, Cardeto, Cataforio, Motta San Giovanni, Pellaro, Staiti, Brancaleone, Brussano Zeffirio, Ferruzzano, Palizzi, Bianco, Caraffa del Bianco, Casignana, *Samo (R. D. 2 luglio 1911, n. 716)*, San Luca, Sant'Agata di Bianco, Gallina.

7. **Palmi,** Gioja Tauro, Laureana di Borello, Candidoni, Caridà, Feroleto della Chiesa, Rosarno, San Pier Fedele, Serrata, Oppido Mamertina, Molochio, S. Cristina d'Aspromonte, Scido, Tresilico, Varapodio, Seminara, Melicuccà.

PROVINCIA DI REGGIO NELL' EMILIA.

Collegi. N. 5.

1. **Reggio nell' Emilia,**

2. **Correggio,** Bagnolo in Piano, San Martino in Rio, Scandiano, Albinea, Viano, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Baiso.

3. **Castelnovo ne' Monti,** Vetto, San Polo d' Enza in Caviano, Ciano d'Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Villa Minozzo, Toano, Carpineti, Casina, Collagna, Busana, Ligonchio, Ramiseto.

4. **Montecchio Emilia,** Bibbiano, Cavriago, Sant' Ilario d' Enza, Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Gattatico, Poviglio, Brescello, Boretto.

5. **Guastalla,** Gualtieri, Luzzara, Reggiolo, Rolo, Novellara, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto.

PROVINCIA DI ROMA.

Collegi. N. 15.

1. **Roma** (I) — rione Monti, rione Campitelli.

2. **Roma** (II) — rione Esquilino e Castro Pretorio, rione Colonna, rione Trevi, Agro Romano *(Con RR. DD. 23 febbraio 1902, XLII e 12 agosto 1910, furono riconosciute non comprese nella circoscrizione territoriale di Roma le tenute Morolo, Montetorto, Zambra, Campo di Mare, Vaccina, San Paolo a Monte e Abbedone, e pertinenti invece la prima al Comune di Rignano Flaminio e le altre a quello di Cerveteri)*.

3. **Roma** (III) — rione Campo Marzio, rione Parione, rione San Eustachio, rione Pigna.

4. **Roma** (IV) — rione Ponte, rione Regola, rione Sant' Angelo, rione Ripa.

5. **Roma** (V) — rione Trastevere, rione Borgo.

6. **Tivoli,** Casape, Castel Madama, Ciciliano, Montecelio, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, *Marcellina (Legge 15 luglio 1909, n. 835)*, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Vicovaro, Palombara Sabina, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Leprignano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Scrofano, Torrita Tiberina, Monte Rotondo, Mentana.

7. **Albano Laziale**, Anzio, Ariccia, Castel Gandolfo, Nettuno, Frascati, Colonna, Grottaferrata, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Marino, Genzano di Roma, Civita Lavinia, Nemi, Palestrina, Castel San Pietro Romano, Gallicano nel Lazio, Poli, Zagarolo.

8. **Subiaco**, Affile, Agosta, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Jenne, Marano Equo, Arcinazzo Romano, Rocca Canterano, Vallepietra, San Vito Romano, Bellegra, Capranica, Prenestina, Pisoniano, Rocca Santo Stefano, Rojate, Genazzano, Cave, *Rocca di Cave (Legge 27 giugno 1909, n 416)*, Olevano Romano, Arsoli, Anticoli Corrado, Cineto Romano, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Roccagiovine, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano.

9. **Civitavecchia**, Cerveteri, Corneto Tarquinia, Montalto di Castro, Monte Romano, Tolfa, Allumiere, Sutri, Bassano di Sutri, Capranica, Vejano, Nepi, Castel Sant'Elia, Bracciano, Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Ronciglione, Caprarola, Carbognano, Campagnano di Roma, Formello, Mazzano Romano, Monterosi, Civita Castellana, Calcata, Corchiano, Faleria, Fabrica di Roma.

10. **Frosinone**, Ripi, Torrice, Monte San Giovanni Campano, *Boville Ernica (R. D. 20 gennaio 1907, XI)*, Ferentino, Morolo, Supino, Veroli.

11. **Anagni**, Acuto, Sgurgola, Paliano, Piglio, Serrone, Alatri, Collepardo, Fumone, Guarcino, *Fiuggi (R. D. 9 agosto 1911, n. 935)*, Filettino, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio.

12. **Ceccano**, Arnara, Giuliano di Roma, Patrica, Villa Santo Stefano, Ceprano, Falvaterra, Pofi, Strangolagalli, Piperno, Maenza, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Vallecorsa, Amaseno, Castro dei Volsci, Terracina, San Felice Circeo.

13. **Velletri**, Cisterna di Roma, Cori, Norma, Rocca Massima, Segni, Carpineto Romano, Gavignano, Gorga, Montelanico, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Valmontone, Artena, Labico.

14. **Montefiascone**, Bolsena, Capodimonte, Marta, Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Bagnorea, Castel Cellesi, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Roccalvecce, San Michele in Teverina, Valentano, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Latera, Piansano, *Tuscania (R. D. 12 settembre 1911, n. 1061)*, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Tessennano.

15. **Viterbo**, Bagnaja, Grotte Santo Stefano, San Martino al Cimino, Vitorchiano, Soriano nel Cimino, Canepina, Vallerano, Vignanello, Orte, Bassanello, Bassano in Teverina, Bomarzo, Gallese, Vetralla, Barbarano Romano, Bieda, San Giovanni di Bieda.

PROVINCIA DI ROVIGO.

Collegi N. 4.

1. **Rovigo**, Bosaro, Crespino, Gavello, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio, Villanova Marchesana, Arquà Polesine, Boara Polesine, Borsea, Buso Sarzano, Ceregnano, Grignano di Polesine, San Martino di Venezze, Sant'Apollinare con Selva, Villadose, Ca' Emo, Pettorazza Grimani.

2. **Adria**, Bottrighe, Contarina, Donada, Loreo, Papozze, Rosolina, Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po.

3. **Badia Polesine**, Bagnolo di Po, Canda, Crocetta, Giacciano con Baruchella, Salvaterra, Trecenta, Villa d'Adige, Bergantino, Calto, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Massa Superiore, Melara, Salara, Ficarolo.

4. **Lendinara**, Castel Guglielmo, Fratta Polesine, Lusia, Ramo di Palo, San Bellino, Villanova del Ghebbo, Canaro, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Gaiba, Occhiobello, Pincara, Stienta, Costa di Rovigo, Villamarzana, Concadirame.

PROVINCIA DI SALERNO.

Collegi N. 10.

1. **Salerno**, Cava de' Tirreni, Pellezzano.

2. **Amalfi**, Atrani, Conca Marini, Ravello, Scala, Positano, Furore, Prajano, Majori, Minori, Tramonti, Cetara, Vietri sul Mare, Sant'Egidio del Monte Albino, Corbara.

3. **Nocera Inferiore**, Nocera Superiore, Pagani, Rocca Piemonte, Scafati, Angri.

4. **Mercato San Severino**, Calvanico, Fisciano, Sarno, San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno, Castel San Giorgio, Bracigliano, Siano, Baronissi.

5. **Montecorvino Rovella**, Montecorvino Pugliano, *Pontecagnano e Faiano (R. D. 18 giugno 1911, n. 661)*, Olevano sul Tusciano, Acerno, San Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, San Mango Piemonte, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Eboli, Postiglione, Serre.

6. **Campagna**, Buccino, Ricigliano, Romagnano al Monte, San Gregorio Magno, Contursi, Oliveto Citra, Palomonte, Laviano, Castelnuovo di Conza, Colliano, Santomenna, Vulva, Caggiano, Auletta, Pertosa, Salvitelle, Galdo, Sicignano.

7. **Capaccio**, Albanella, Trentinara, Giungano, Altavilla Silentina, Controne, Petina, Rocca d'Aspide, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Sant'Angelo a Fasanella, Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati, Polla, Sant'Arsenio, San Rufo, San Pietro al Tanagro, Roscigno, Felitto.

8. **Sala Consilina**, Atena Lucano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Sanza, Buonabitacolo, Caselle in Pittari, Morigerati, Teggiano, Monte San Giacomo, Sassano, Casaletto Spartano, Tortorella, Torraca, Sapri.

9. **Vallo della Lucania**, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Moio della Civitella, Novi Velia, Camerota, Licusati, San Giovanni a Piro, Laurito, Alfano, Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia, Rofrano, Pisciotta, Ascea, Centola, San Mauro la Bruca, Torre Orsaja, Castel Ruggero, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Vibonati, Ispani, Santa Marina, Gioi, Salento.

10. **Torchiara**, Agropoli, Cicerale, Lauroana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Rutino, Castellabate, Ortodonico, Perdifumo, Serramezzana, Laurino, Sacco, Piaggine Soprane, Valle dell'Angelo, Pollica, *Casal Velino (R. D. 18 maggio 1893, n. 249)*, Omignano, Stella Cilento, S. Mauro Cilento, Sessa Cilento, Campora, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Stio.

PROVINCIA DI SASSARI.

Collegi N. 5.

1. **Sassari**, Sorso, Sennori, Osilo, Porto Torres.

2. **Alghero**, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Tiesi, Torralba, Villanova Monteleone, Itiri, Putifigari, Uri.

3. **Tempio Pausania**, Aggius, Bortigiadas, Calangianus, La Maddalena, Luras, Nuchis, Santa Teresa Gallura, Terranova Pausania, Bulzi, Sedini, Castel Sardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Torpè, Posada, Monti, Oschiri, Alà dei Sardi, Tula, Berchidda.

4. **Ozieri**, Anela, Ardara, Benetutti, Bono, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule, Pattada, Bolotana, Lei, Silanus, Codrongianus, Florinas, Ossi, Ploaghe, Tissi, Cargeghe, Usini, Muros.

5. **Nuoro**, Bitti, Dorgali, Fonni, Galtelli, Gavoi, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Mamojada, Oliena, Ollolai, Olzai, *Onani, Lula (R. D. 25 settembre 1895, n. 626)*, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Ottana, Ovodda, Sarule, Siniscola, Osidda.

PROVINCIA DI SIENA.

Collegi N. 4.

1. **Siena**, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Sovicille.

2. **Colle di Val d'Elsa**, Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Radicondoli, Poggibonsi, San Gimignano, *Radda in Chianti (R. D. 27 aprile 1911, n. 429)*, Castellina in Chianti, *Gaiole in Chianti (R. D. 27 aprile 1911, n. 429)*.

3. **Montalcino**, Buonconvento, Murlo, Asciano, Rapolano, S. Giovanni d' Asso, San Quirico d' Orcia, Sinalunga, Torrita, Trequanda.

4. **Montepulciano**, Chianciano, Radicofani, Abbadia San Salvatore, Pian Castagnaio, San Casciano de' Bagni, Chiusi, Cetona, Sarteano, Pienza, Castiglione d' Orcia.

PROVINCIA DI SIRACUSA.

Collegi N. 6.

1. **Siracusa**, Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Buscemi.

2. **Augusta**, Melilli, Sortino, Lentini, Carlentini, Francofonte, Ferla, Cassaro.

3. **Noto**, Spaccaforno, Rosolini, Avola, Pachino.

4. **Modica**, Scicli, Pozzallo.

5. **Ragusa**, Ragusa Inferiore, Monterosso Almo, Giarratana, Buccheri, Chiaramonte Gulfi.

6. **Comiso**, Santa Croce Camerina, Vittoria, Biscari.

PROVINCIA DI SONDRIO.

Collegi N. 2.

1. **Sondrio**, Berbenno di Valtellina, Caspoggio, Castione Andevenno, Chiesa, Lanzada, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Chiavenna, Campodolcino, Gordona, Isolato, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, S. Giacomo Filippo, Verceja, Villa di Chiavenna, Morbegno, Albaredo per S. Marco, Andalo, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cosio Valtellino, Delebio Forcola, Gerola Alta, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Val Masino, Traona, Campovico, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello.

2. **Tirano**, Bianzone, Lovero Valtellino, Sernio, Teglio, Villa di Tirano, Bormio, Livigno, Valfurva, Valle di Dentro, Valle di Sotto, Grosotto, Grosio, Mazzo di Valtellina, Sondalo, Tovo di Sant' Agata, Vervio, Ponte in Valtellina, Castello dell' Acqua, Chiuro, Piateda, Tresivio, Albosaggia, Cajolo, Cedrasco, Colorina, Faedo, Montagna, Pendolasco, Fusine.

PROVINCIA DI TERAMO.

Collegi N. 5.

1. **Teramo**, Canzano, Torricella Sicura, Castelli, Isola del Gran Sasso d' Italia, Montorio al Vomano, Cortino, Crognaleto, Tossicia, Castiglione della Valle, Fano Adriano, Valle Castellana, Rocca Santa Maria, Pietracamela.

2. **Atri**, Basciano, Castilenti, Cermignano, Mutignano, Silvi, Bisenti, Castel Castagna, Notaresco, Castellalto, Morro d' Oro, Penna Sant' Andrea, Cellino Attanasio, Montefino, Montepagano.

3. **Città Sant' Angelo**, Elice, Montesilvano, *Cappelle* (*Legge 11 luglio 1904, n. 389*), Loreto Aprutino, Moscufo, Pianella, Cepagatti, Rosciano, Spoltore, Collecorvino, Castellamare Adriatico, Picciano.

4. **Giulianova**, Tortoreto, Mosciano Sant' Angelo, Ancarano, Controguerra, Sant' Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo, Bellante, Civitella del Tronto, Nereto, Colonnella, Corropoli, Sant' Omero, Campli.

5. **Penne**, Farindola, Montebello di Bertona, Catignano, Brittoli, Civitaquana, Nocciano, Vicoli, Civitella Casanova, Carpineto della Nora, Torre de' Passeri, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Alanno, Cugnoli, *Arsita* (*R. D. 21 dicembre 1905 CCCCXXIII*), Castiglione Messer Raimondo.

PROVINCIA DI TORINO.

Collegi N. 19.

1. **Torino** (I) — mandamento Dora, mandamento Moncenisio, (in parte).

2. **Torino** (II) — mandamento Borgo Dora, mandamento Moncenisio (resto).

3. **Torino** (III) mandamento Borgo Po (parte), mandamento Po, mandamento San Salvatore (parte).

4. **Torino** (IV) — mandamento San Salvatore (resto), mandamento Monviso.

5. **Torino** (V) — mandamento Borgo Po (resto), Moncalieri, Nichelino, Revigliasco Torinese, Trofarello, Chieri, Baldissero Torinese, Cambiano, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Santena, Sciolze, Avuglione Vernone, Bardassano, Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese.

6. **Aosta**, Aymaville, Cogne, Gressan, Introd, Jovençan, Rhême-Notre-Dame, Rhême-Saint-Georges, Saint-Pierre, Sarre, Valsavaranche, Villeneuve, Gignod, Allain, Bionaz, Doues, Étroubles, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Valpelline, Morgex, Arvier, Avise, Courmayeur, La-Salle, La-Thuile, Pré-Saint-Didier, Saint-Nicolas, Valgrisanche, Quart, Brissogne, Charvensod, Fénis, Nus, Pollein, Saint-Cristophe, Saint-Marcel.

7. **Avigliana**, Buttigliera Alta, Chiusa di San Michele, Reano, Sant' Ambrogio di Torino, Trana, Almese, Rivera, Rubiana, Villar Dora, Giaveno, Coazze, Valgioje, Pianezza, Alpignano, Casellette, Collegno, Val della Torre, Rivoli, Grugliasco, Rosta, Villarbasse.

8. **Bricherasio**, Garzigliana, Osasco, Luserna San Giovanni, Angrogna, Lusernetta, Rorà, San Secondo di Pinerolo, Inverso Porte, Pramollo, Prarostino, Roccapiatta, San Germano Chisone, Torre Pellice, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Cavour, Bibiana, Campiglione, Fenile.

9. **Caluso**, Barone, Candia Canavese, Mazzè, Montalenghe, Orio Canavese, Agliè, Bairo, Ozegna, San Martino Canavese, Torre di Bairo, Vialfrè, San Giorgio Canavese, Ciconio, Cuceglio, Lusigliè, San Giusto Canavese, Strambino, Mercenasco, Perosa Canavese, Romano Canavese, Scarmagno, Vische, Rivarolo Canavese, Favria, Feletto, Oglianico.

10. **Carmagnola**, Villa Stellone, Carignano, La Loggia, Piobesi Torinese, Vinovo, Orbassano, Beinasco, Bruino, Candiolo, Piossasco, Rivalta di Torino, Sangano, Poirino, Isolabella, Pralormo, Riva presso Chieri, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo Torinese.

11. **Chivasso**, Castagneto, Rondissone, Verolengo, Brusasco, Brozolo, Cavagnolo, Marcorengo, Monteu da Po, Verrua Savoia, Casalborgone, Lauriano, Piazzo, San Sebastiano da Po, Gassino, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese, Rivalba, San Mauro Torinese, S. Raffaele e Cimena, Montanaro, Foglizzo, San Benigno, Bosconero, Brandizzo.

12. **Ciriè**, Grosso, Nole, *S. Carlo Canavese* (*R. D. 26 marzo 1903, XCV*), San Francesco al Campo, San Morizio Canavese, Villanova Canavese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Leyni, Fiano, Cafasse, Givoletto, La Cassa, Monasterolo Torinese, Robassomero, Vallo Torinese, Varisella, Volpiano, Lombardore, Rivarossa, Settimo Torinese, Mathi, Venaria Reale, Druent, San Gillio.

13. **Cuorgnè**, Borgiallo, Canischio, Chiesanova, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Priacco, Salassa, Salto, San Colombano Belmonte, San Ponso Canavese, Valperga, Castellamonte, Baldissero Canavese, Campo Canavese, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Muriaglio, Sale Castelnuovo, Villa Castelnuovo, Locana, Ceresole Reale, Noasca, Pont Canavese, Alpette, Campiglia Soana, Frassineto, Ingria, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato.

14. **Ivrea**, Bollengo, Burolo, Chiaverano, Montalto Dora, Azeglio, Albiano d' Ivrea, Caravino, Palazzo Canavese, Piverone, Settimo Rottaro, Lessolo, Bajo, Fiorano Canavese, Pavone Canavese, Banchette, Colleretto Parella, Loranzè, Parella, Quagliuzzo, Salerano Canavese, Samone Canavese, Strambinello, Borgomasino, Cossano Canavese, Maglione, Masino, Tina, Vestignè, Villareggia, Vistrorio, Alice Superiore, Gauna, Issiglio, Lugnacco, Pecco, Rueglio, Vidracco, Vico Canavese, Brosso, Drusacco, Meugliano, Novareglia, Trausella, Traversella, Valchiusella.

15. **Lanzo Torinese**, Balangero, Coassolo Torinese, Germagnano, Monastero di Lanzo, Traves, Barbania, Front, Vauda di Front, Ceres, Ala di Stura, Balme, Bonzo, Cantoira, Chialamberto, Forno Alpi Graje, Groscavallo, Mezzenile, Mondrone, Pessinetto, Corio, Rocca Canavese, Rivara, Busano, Camagna di Torino, Forno di Rivara, Levone, Viù, Col San Giovanni, Lemie, Ussoglio.

16. **Pinerolo**, Abbadia Alpina, Porte, San Pietro Val Lemina, Fenestrelle, Meano, Mentoulles, Pragelato, Roure, Usseaux, Perosa

Argentina, Inverso Pinasca, Pinasca, Pomaretto, Villar Perosa, Perrero, Traverse, Bovile, Chiabrano, Faetto, Maniglia, Massello, Praly, Riclaretto, Salza di Pinerolo, San Martino di Perrero, Buriasco, Frossasco, Macello, Piscina *meno le frazioni Margari, Rivarossa, Bandi, Bruera e Gabellieri di Scalenghe (R. D. 11 maggio 1893, n. 270)*, Roletto.

17. **Susa**, Chiomonte, Exilles, Ferrera Cenisio, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Monpantero, Novalesa, Venaus, Bussoleno, Bruzolo, Chianoc, Foresto di Susa, Sant' Antonino di Susa, San Didero, San Giorio, Vayes, Villar Focchiardo, Cesana Torinese, Bousson, Champlas-du-Col, Clavières, Désertes, Fénils, Mollières, Sauze di Cesana, Solomiac, Thures, Oulx, Bardonecchia, Beaulard, Melezet, Millaures, Rochemolles, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Savoulx, Condove Borgone Susa, Chiavrie, Frassinere, Mocchie.

18. **Vigone**, Cercenasco, Scalenghe *più le frazioni Margari, Rivarossa, Bandi, Bruera e Gabellieri di Scalenghe del Comune di Piscina (R. D. 11 maggio 1893, n. 270)*, None, Airasca, Castagnole Piemonte, Volvera, Pancalieri, Lombriasco, Osasio, Virle Piemonte, Villafranca Piemonte, Cumiana, Cantalupa Tavernette.

19. **Verrès**, Arnaz, Ayas, Brusson, Challant-Saint-Anselme, Challant-Saint-Victor, Champ de Praz, Issogne, Montjovet, Châtillon, Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournanche, Verrayes, Donnaz, Bard, Champorcher, Fontainemore, Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône Issime, Lilliannes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Settimo Vittone, Andrate, Borgofranco d' Ivrea, Carema, Cesnola, Montestrutto, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Tavagnasco, Pont-Bozet.

PROVINCIA DI TRAPANI.

Collegi N. 5.

1. **Trapani**, Monte S. Giuliano.
2. **Marsala**, Favignana, Pantelleria, Paceco.
3. **Castelvetrano**, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Partanna.
4. **Calatafimi**, Vita, Salemi, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta, Poggioreale.
5. **Alcamo**, Castellammare del Golfo, Camporeale.

PROVINCIA DI TREVISO.

Collegi N. 7.

1. **Treviso**, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Zero Branco.

2. **S. Biagio di Callalta**, *più la parte della frazione Fagarè aggregata al comune di Ponte di Piave, (R. D. 23 gennaio 1902, n. 38), meno la parte di territorio staccata dal comune di Salgareda (R. D. 28 aprile 1907, n. CLXXVIII)*, Breda di Piave *più la parte della frazione Saletto aggregata al comune di Ponte di Piave (R. D. 25 aprile 1907, n. CXLVIII)* Carbonera, Maserada, Melma, Roncade, Spresiano, Istrana, Monastier di Treviso. Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Villorba, Zenson di Piave.

3. **Oderzo**, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Piavon, Ponte di Piave *meno la parte della frazione Fagarè staccata da S. Biagio di Callalta (R. D. 23 gennaio 1902, n. 38), meno la parte della frazione Saletto staccata dal Comune di Breda di Piave (R. D. 25 aprile 1907, n. CXLVIII)*, Portobuffolè, Salgareda *più la parte di territorio aggregata al comune di San Biagio di Callalta (R. D. 28 aprile 1907, n. CLXXVIII)*, San Polo di Piave, Gajarine.

4. **Conegliano**, Codognè, Godega di Sant' Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Fior di Sopra, Santa Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Vazzola, Farra di Soligo, Moriago, Sernaglia.

5. **Vittorio**, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Follina, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, Valdobbiadene, Miane, S. Pietro di Barbozza.

6. **Castelfranco Veneto**, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese, Vedelago, Asolo, Borso, Castelcucco, Crespano Veneto, Fonte, Monfumo, Paderno d' Asolo, Possagno, San Zenone degli Ezzelini.

7. **Montebelluna**, Areade, Caerano di San Marco, Cornuda, *Crocetta Trevigiana R. D. 1 maggio 1902, n. 146)*, Nervesa, Pederobba, Trevignano, Volpago, Altivole, Cavaso, Maser, Vidor, Segusino.

PROVINCIA DI UDINE.

Collegi N. 9.

1. **Udine**, Campoformido, Feletto Umberto, Martignacco, Meretto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Pasian Schiavonesco, Pavia d' Udine *meno la frazione Chiasottis (R. D. 22 maggio 1892, n. 271)*, Pozzuolo del Friuli *meno la frazione Carpeneto (R. D. 5 dicembre 1909, n. CCCCLXVIII)*, Pradamano, Reana del Roiale, Tavagnacco.

2. **Cividale del Friuli**, Attimis, Buttrio in Piano, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Ipplis, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Rodda, San Giovanni di Manzano, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Tarcetta, Torreano.

3. **Gemona**, Artegna, Bordano, Buja, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone, Tarcento, Cassacco, Ciseriis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Platischis, Segnacco, Treppo Grande, Tricesimo.

4. **Palmanova**, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Gonars, *Marano Lagunare (R. D. 18 giugno, 1893, n. 340)*, Porpetto, S. Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano, Udinese, Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor, Lestizza *più la frazione Carpeneto del Comune di Pozzuolo del Friuli (R. D. 5 dicembre 1909, n. CCCCLXVIII)*, Mortegliano *più la frazione Chiasottis del comune di Pavia d' Udine (R. D. 22 maggio 1892, n. 271)*.

5. **Pordenone**, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pràta di Pordenone, Roveredo in Piano, Vallenoncello, Aviano, Montereale Cellina, San Quirino, Sacile, Brugnera, Budoja, Caneva, Polcenigo.

6. **San Daniele del Friuli**, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Maiano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, Sant'Odorico, San Vito di Fagagna, Codroipo, Bertiolo, Camino di Codroipo, Rivolto, Sedegliano, Talmassons, Varmo.

7. **San Vito al Tagliamento**, Arzene, Casarza della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, San Giorgio della Richinvelda (meno la frazione Provesano), Azzano Decimo, *Fiume Veneto (R. D. 28 settembre 1911, n. 1097)*, Pasiano, Zoppola.

8. **Spilimbergo**, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Forgaria, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonto di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Provesano, (frazione del comune di S. Giorgio della Richinvelda), Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Vivaro.

9. **Tolmezzo**, Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio, Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve, Moggio Udinese, Chiusa, Forte, Dogna, Pontebba, Raccolana, Resia, Resiutta.

PROVINCIA DI VENEZIA.

Collegi N. 6.

1. **Venezia** (I) — (2° mandamento).
2. **Venezia** (II) — (3° mandamento), Malamocco (frazione del comune di Venezia); Burano, Murano, Cavazuccherina, Musile.
3. **Venezia** (III) — (1° mandamento), San Michele del Quarto, Meolo, Mestre, Chirignago, Favaro Veneto, Marcon, Martellago, Spinea, Zelarino, Fossalta di Piave.
4. **Mirano**, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Dolo, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Strà, Vigonovo.

5. **Portogruaro**, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagitaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, San Donà di Piave, Ceggia, Grisolera, Noventa di Piave, Torre di Mosto.

6. **Chioggia**, Pellestrina, Cavarzere, Cona.

PROVINCIA DI VERONA.

Collegi N. 7.

1. **Verona** (I) — (mezza città e sobborghi a destra d'Adige), San Massimo all'Adige, Sommacampagna, Villafranca di Verona, Ca' di David.

2. **Verona** (II), — mezza città e sobborghi a sinistra d'Adige), Avesa, Quinzano Verona, *Parona di Valpolicella (R. D. 5 marzo 1905, n. XLVII)*, Negarine, San Pietro in Cariano, Negrar, Marano di Valpolicella, Prun, Breonio, Grezzana, Quinto di Valpantena, Santa Maria in Stelle, Montorio Veronese, Bosco Chiesanuova, Erbezzo.

3. **Bardolino**, Malcesine, Castelletto di Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Lazise, Castelnuovo di Verona, Peschiera sul Lago di Garda, Valeggio sul Mincio, Sona, Bussolengo, Pastrengo, Cavajon Veronese, Affi, Costermano, Castione Veronese, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Ferrara di Montebaldo, Belluno Veronese, Brentino, Rivoli Veronese, Dolcè, Fumane, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Pescantina.

4. **Isola della Scala**, Castel d'Azzano, Povegliano Veronese, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Vigasio, Buttapietra, Erbè, Sorgà, Nogara, Gazzo Veronese, Correzzo, Sanguinetto, Concamarise, Salizzole, Bovolone, Isola Rizza, Palù, Oppeano, S. Giovanni Lupatoto.

5. **Legnago**, Ronco all'Adige, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Cerea, Casaleone, Villa Bartolommea, Castagnaro, Terrazzo, Boschi Sant'Anna, Bonavigo.

6. **Cologna Veneta**, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio, Belfiore, Arcole, Albaredo d'Adige, *Veronella (R. D. 23 gennaio 1902, n. XIV)*, Zimella, Roveredo di Guà, Pressana, Minerbe, Bevilacqua.

7. **Tregnago**, Vestena Nuova, Selva di Progno, Cerro Veronese, *Roverè Veronese (R. D. 28 dic. 1908, n. DXLVIII)*, Velo Veronese, Badia Calavena, S. Mauro di Saline, Mizzole, Mezzane di Sotto, Illasi, Soave, Colognola ai Colli, Lavagno, Marcellise, San Martino Buonalbergo, Caldiero, Zevio, San Michele Extra.

PROVINCIA DI VICENZA.

Collegi N. 7.

1. **Vicenza**, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo, Arcugnano, Brendola.

2. **Bassano**, Mussolente, Romano d'Ezzellino, Pove, Valrovina, Valstagna, Campolongo sul Brenta, Cismon, San Nazario, Solagna, Rosà, Cartigliano, Cassola, Rossano Veneto, Tezze, Vallonara, Crosara, Nove.

3. **Lonigo**, Sarego, Montebello Vicentino, Orgiano, *Asigliano (legge 24 dicembre 1908, n. 753)*, Alonte, Barbarano, Albettone, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Sossano, San Germano Berici, Villaga, Zovencedo, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Agugliaro, Campiglia dei Berici, Gambellara.

4. **Marostica**, Molvena, Pianezze, Sandrigo, Breganze, Mason Vicentino, Salcedo, Pozzoleone, Schiavon, Camisano Vicentino, Bolzano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Dueville, Monticello Conte Otto, Bressanvido, Montecchio Precalcino, Costabissara, Caldogno, Conco.

5. **Schio**, Magrè, Santorso, Torrebelvicino, Tretto, Valli dei Signori, Arsiero, Forni, Lastebasse, Laghi, Posina, Velo d'Astico, *Isola Vicentina (R. D. 16 dicembre 1905, n. CCCCXIII)*, Gambugliano, *Monteviale (legge 22 aprile 1906, n. 143)* Malo, Monte di Malo, S. Vito di Leguzzano, Piovene.

6. **Thiene**, Marano Vicentino, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Calvene, Caltrano, Carrè, *Chiuppano (legge 20 marzo 1911, n. 251)*, Cogollo, Lugo di Vicenza, Zugliano, Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, *Treschè Conca (legge 29 marzo 1906, n. 93)*, Rotzo, Fara Vicentino.

7. **Valdagno**, Cornedo, Novale, Arzignano, Montorso Vicentino, Zermeghedo Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, S. Pietro Mussolino, Castelgomberto, Brogliano, Trissino, S. Giovanni Ilarione, Recoaro.

Visto, d'ordine di S. M.:
Il Ministro dell'interno
GIOLITTI

Allegato A

Busta
(art. 51 *bis*).

a) Appendice, sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della busta da consegnarsi all'elettore (art. 63 comma 3°).

b) Spazio per la firma dello scrutatore (art. 63 comma 3°).

c) Spazio sul quale il presidente imprime il bollo prescritto dal comma 4° dell'art. 63.

d) Lembo da sollevare dal presidente per la lettura del voto (art. 68 n. 4).

e) Parte gommata che l'elettore deve inumidire per chiudere la busta.

N. B. — L'ampiezza interna della busta è di cm. 14.

a) Parte rettangolare della busta che viene sollevata per la lettura del voto (art. 68 n. 4).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato **B.**

Scheda
(art. 65 comma 2°).

a

0.12

0.12

a) Porzione centrale di cm. 6 di lato, ovvero di diametro, la quale sulle due faccie porta stampata la designazione del candidato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato **C.**

Bollo e urne
(art. 51 *bis* comma 2°).

Bollo.

a) Indicazione del Collegio e della Sezione.

b) Cinque serie mobili di cifre (da 0 a 9) che, secondo l'ordine dell'estrazione a sorte fatta dal presidente, concorrono a formare il bollo (art. 63 comma 1°).

Urna (art. 51 n. 5).

a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica.

b) e *c)* Supporti, che vanno fissati nel tavolo: il supporto *b)* consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita, come prima urna, a contenere le buste da consegnarsi agli elettori (art. 51 n. 5), allo scopo di agevolare al presidente la estrazione graduale delle buste; il supporto *c)* consente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle buste nell'interno dell'urna, che sia adibita, come seconda urna, a contenere le buste restituite dagli elettori (art. 51 n. 5). L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna.

d) Lato apribile dell'urna.

e) Fondo per la chiusura del lato *d)* dell'urna.

f) Fessura per la introduzione delle buste.

g) Punto di chiusura dell'urna con lucchetto.

h) Piano del tavolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Grafici indicativi delle disposizioni della sala per gli uffici di Sezione

(art. 54).

1. Tramezzo.
2. Compartimento destinato all'ufficio elettorale.
3. Compartimento destinato agli elettori.
4. Tavolo dell'ufficio.
5 e 6. Tavoli per l'espressione del voto che possono essere collocati, nel compartimento n. 2, anteriormente ovvero posteriormente al tavolo dell'ufficio secondo che le dimensioni della sala e la ubicazione delle finestre e delle porte lo rendano opportuno.

Allegato D.

Tavolo per l'ufficio di Sezione

(art. 54).

1. Punto di collocazione della prima urna.
2. Punto di collocazione della seconda urna.

N. B — Per speciale conformazione o ristrettezza della sala le dimensioni *a*) *b*) *c*) *d*) possono essere ridotte rispettivamente

a) da metri 3.50 a 2.60 | *c*) da metri 1 a 0.60
b) da metri 1 a 0.50 | *d*) da metri 0.80 a 0.60.

Il tavolo può essere formato da tre tavoli riuniti lungo le linee *e*) *f*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

1
2
0,45
1,30
0,82
0,30
0,60

Allegato **E.**

Tavolo per l'espressione del voto
(art. 54).

1. **Prospetto del tavolo senza schermo verso l'ufficio:**
   a) **piano del tavolo.**
   b) **cesto dove l'elettore depone le schede che non adoperi ovvero che non lasci giacenti nel piano del tavolo.**
   c) **pianta del piano** *a.*
2. **Prospetto completo del tavolo visto dall'ufficio.**
   d) **sportello girevole che è fissato su due perni e la cui conformazione obliqua dal lato dell'attacco consente per ragione di gravità, quando è mosso, di riprendere la posizione normale.**
3. **Prospetto dello schermo del tavolo verso il compartimento riservato agli elettori.**
4. **Prospetto dello schermo del tavolo verso il passaggio degli elettori.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato F.

Numero (della tessera) . . . .

PRETURA

del mandamento di . . . .

Tessera personale di riconoscimento dell'elettore:

(nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita). . . . .

Trascritto nella lista elettorale politica del comune di . . . .

Il pretore

(firma) . . . .

Il cancelliere della pretura

(firma) . . . .

Timbro della pretura

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero 675 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 12 dicembre 1907, n. 751, è modificato come segue:

« I contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:

« *a)* Dai cancellieri delle preture, dei tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori o avvocati per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili.

« *b)* Dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia ricuperate e sulle indennità supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.

« Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia ricuperate e sulle indennità supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

« In caso di mancato versamento, dopo diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosità potrà essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosità, potrà essere tramutato ad altra sede o venire sospeso dalle sue funzioni.

« I pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero dovranno vigilare acciò gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo, ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

« Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi e i versamenti anzidetti ».

Art. 2.

Nei conti individuali degli ufficiali giudiziari inscritti verranno accreditati, per il periodo anteriore alla data dell'attuazione della presente legge, i soli contributi personali che risulteranno effettivamente pagati alla data stessa.

Il periodo di servizio prestato dalla istituzione della Cassa alla data di attuazione della presente legge, senza pagamento del corrispondente contributo personale, è considerato utile al solo fine del raggiungimento del diritto ad assegno di riposo.

Art. 3.

Agli ufficiali giudiziari già in servizio prima della promulgazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, che non si sono valsi della facoltà di cui all'art. 2 della legge stessa nel termine ivi stabilito, è nuovamente concessa la facoltà da iscriversi alla Cassa di previdenza, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data della relativa domanda, e col riscatto, fino al massimo di 15, degli anni di servizio prestati precedentemente al 1° gennaio 1908, purchè ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla loro riassunzione in servizio se non vi si trovano alla data della sua promulgazione.

Per gli ufficiali giudiziari però che non furono in servizio per l'intero anno 1908 e che, avendolo riassunto prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già fatto domanda di adesione alla Cassa, la iscrizione avrà effetto dalla data di tale domanda.

Art. 4.

Qualora i capitali, di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 12 dicembre 1907 anzidetta, non vengano reclamati dagli eredi dell'iscritto o del pensionato entro cinque anni dalla morte di questi, saranno ripartiti fra i conti individuali ai sensi dell'art. 6 della legge stessa.

La presente disposizione è applicabile anche ai capitali di cui agli articoli 14, 16 e 17 della legge 12 dicembre 1907, n. 755, istitutiva della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.

Art. 5.

Qualora l'ammontare complessivo dell'assegno vitalizio da conferirsi ai sensi delle due leggi suindicate, e costituito dalla pensione e dagli interessi del capitale riservato a favore degli eredi, risulti inferiore a 180 lire, sarà corrisposto, a richiesta, il relativo valore capitale, applicando al detto assegno il coefficiente unitario desunto, in base all'età del pensionando, dalle tabelle annesse alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755.

Art. 6.

Agli effetti della misura del conferimento degli assegni di riposo, il periodo di servizio precedente l'iscrizione facoltativa alle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziarii e agli impiegati degli archivi notarili, per cui è stato concesso il premio di riscatto, e la misura di questo sono considerati definitivi dopo la relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 7.

Nell'ultima parte dell'art. 22 della legge 12 dicembre 1907, n. 754, e dell'art. 23 della legge 12 dicembre 1907, n. 755, sono soppresse le parole: « e nel complesso di tutti i conti individuali ».

Art. 8.

Agli articoli 248, 275 e 280 della tariffa civile di cui nella legge 19 marzo 1911, n. 201, sono aggiunti rispettivamente i seguenti capoversi:

All'art. 248. — Il procuratore dell'attore o, in mancanza la parte attrice, all'atto della costituzione all'udienza, eseguirà in cancelleria un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque udienze, e rinnoverà lo stesso deposito, esaurito il precedente, salvo conteggio dopo la spedizione della causa.

All'art. 275. — I procuratori delle parti in causa, all'atto dell'iscrizione al ruolo o della costituzione all'udienza, eseguiranno, in cancelleria, un deposito corrispondente ai diritti di chiamata per tre udienze, salvo conteggio dopo la discussione della causa.

All'art. 280. — Gli avvocati delle parti in causa, all'atto del deposito in cancelleria del ricorso e del contro ricorso, eseguiranno altresì il deposito del diritto di chiamata.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore col 1° luglio 1912.

Art. 10.

Il Governo del Re provvederà al coordinamento in testo unico delle disposizioni della presente legge e rispettivamente di quelle delle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, e procederà alla formazione dei relativi regolamenti, nel primo dei quali saranno anche disciplinate le norme per il versamento dei contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 681

Regio Decreto 26 maggio 1912, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, il Governo è autorizzato ad accettare il legato fatto allo Stato dal defunto comm. Vittorio Avondo di tutti i mobili ed oggetti antichi, o di stile antico, esistenti nel Maniero d'Issogne all'epoca del suo decesso.

N. 682

Regio Decreto 29 febbraio 1912, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, viene revocato il precedente R. decreto 5 novembre 1909, n. 324, (parte supplementare), che approvava l'elenco delle famiglie nobili e titolate della regione ligure ed in sostituzione vien approvato altro elenco della regione stessa.

N. 683

Regio Decreto 13 giugno 1912, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'asilo infantile « Negri Meschini » di Langosco (Pavia), è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio a S. M. il Re, in udienza del 23 giugno 1912, sul decreto che scioglie il Consiglio d'amministrazione della Università agraria di Tuscania (Roma).

SIRE!

L'Università agraria di Tuscania, in provincia di Roma, per la deficiente organizzazione amministrativa, per i dissidi tra gli utenti e tra gli amministratori, per il mancato accordo col Comune in ordine alla consegna dei beni, non è in grado di regolarmente e proficuamente funzionare.

In considerazione di ciò, il prefetto propone che sia sciolto il Consiglio d'amministrazione e sia nominato R. commissario straordinario per la temporanea gestione ed il riordinamento dell'ente il sig. Augusto Licheri, consigliere aggiunto della sottoprefettura di Viterbo.

Ritenendo che la proposta del signor prefetto debba essere accolta mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto col quale si provvede nei sensi suespressi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio, con la quale si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Università agraria di Tuscania, in provincia di Roma, e la nomina di un R. commissario per la temporanea gestione ed il riordinamento dell'ente;

Visto l'articolo 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 316 e 317 della legge comunale e provinciale (testo unico 21 maggio 1908, n. 269);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio di amministrazione della Università agraria di Tuscania, in provincia di Roma, è sciolto, ed è nominato R. commissario straordinario per la temporanea gestione ed il riordinamento dell'ente il signor Augusto Licheri, consigliere aggiunto della sottoprefettura di Viterbo.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 82 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo Credito fondiario;

Ritenuto che il prezzo medio delle cartelle del Credito fondiario anzidetto, risultante dai corsi ufficiali del titolo, in conto capitale, nel secondo trimestre del corrente anno, venne accertato in L. 485,55;

Considerato che il detto prezzo medio è superiore a L. 450 e che perciò durante il terzo trimestre 1912 le cartelle dovranno essere accettate alla pari in rimborso di mutui, a' termini delle citate disposizioni;

Determina:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il terzo trimestre 1912, e con effetto dal primo del corrente mese, saranno accettate alla pari in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 4 luglio 1912.

Il ministro
TEDESCO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto del 23 luglio 1910, n. 577;

Visto l'art. 14 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con R. decreto, n. 330, del 9 aprile 1911;

Visto che furono presentati per la classificazione dei filati fatti di listerelle di carta attorcigliate e dei tessuti costituiti da filati fatti di listerelle di carta attorcigliate;

Ritenuto che i filati ed i tessuti della specie non sono nominati nè in tariffa, nè nel repertorio;

Considerato che i medesimi, per i loro caratteri, hanno, più che con altre merci, analogia rispettivamente coi « Filati di cellulosa ad imitazione di quelli di cotone, di canapa o di lino » e coi « Tessuti di cellulosa, ad imitazione di quelli di cotone o di lino »;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina:

I filati fatti di listerelle di carta attorcigliate, sono assimilati ai « Filati di cellulosa ad imitazione di quelli di cotone, di canapa o di lino »;

i tessuti costituiti da filati fatti di listerelle di carta attorcigliate, sono assimilati ai « Tessuti di cellulosa, ad imitazione di quelli di cotone o di lino ».

Roma, 2 luglio 1912.

Pel ministro
LUCIOLLI.

MINISTERO DELLA MARINA

Regia Commissione delle prede

Il presidente della Commissione delle prede,

Vista l'istanza del signor commissario del Governo in data 2 corrente, con la quale promuove il giudizio nanti questa speciale magistratura per legittimazione della cattura del veliero di bandiera ottomana denominato *Georghios*, operata addì 18 aprile 1912 dal R. cacciatorpediniere *Ostro* in latitudine 37° 35' Nord e longitudine 26° 30' Est Gr., e del relativo carico, e per la pronunzia della confisca della nave e del carico a favore dell'Italia;

Dato atto al prefato rappresentante del Governo del deposito nella segreteria della Commissione della cennata istanza, insieme al fascicolo degli atti relativi, nonchè della designazione fatta in calce all'istanza, del nominato Costantino Georghi, apparente proprietario della nave, quale parte interessata nella causa;

Visti gli articoli 6 e seguenti del regolamento di procedura per i giudizi della Commissione delle prede;

Ordina:

Che sia reso noto l'avvenuto deposito nella segreteria di questa Commissione, per parte del prefato rappresentante del Governo

dell'istanza e del fascicolo degli atti relativi alla cattura del veliero di bandiera ottomana *Georghios* e del carico di sale di spettanza del Governo turco, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, del presente provvedimento, con la riproduzione in calce, a cura del segretario, del contestuale disposto degli articoli dal 6° al 10° del regolamento 5 dicembre 1911.

Manda darsene comunicazione, pel prescritto tramite del Ministero degli affari esteri, all'agente diplomatico cui è affidata la tutela della parte interessata, allo stato degli atti, in persona del nominato Costantino Georghi o Costantino Pateras, presumibilmente di Chio.

Roma, addì 3 luglio 1912.

Il presidente
B. Scillamà.

Il segretario
G. Fusignani.

Trascrizione degli articoli dal 6 al 10 del regolamento.

Art. 6.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 15 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dell'ordinanza, di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

Il presidente, sentito il commissario del Governo, disporrà con sua ordinanza che sia reso noto l'avvenuto deposito degli atti.

L'ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, a cura del segretario, riproducendo gli articoli 6 a 10 del presente regolamento e ne sarà data immediata comunicazione, pel tramite del Ministero degli affari esteri, agli agenti diplomatici degli Stati a cui è affidata la tutela delle parti interessate, che risultino note allo stato degli atti.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 6, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede devono personalmente o a mezzo di un difensore iscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione nella segreteria della Commissione.

Art. 9.

Le parti, costituite a norma dell'articolo precedente, hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

I detti atti devono essere depositati ugualmente nel termine indicato nell'art. 6.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 6 il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttori.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa, il presidente disporrà la esecuzione degli atti istruttori con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Visto, il segretario
G. Fusignani.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle privative.

Con R. decreto del 25 aprile 1912:

Frediani ing. Giulio, direttore di 1ª classe nelle manifatture dei tabacchi è, a sua domanda, collocato a riposo, per età avanzata ed anzianità di servizio, a decorrere dal 1° maggio 1912.

Con decreto Ministeriale del 30 aprile 1912:

Mazzoni Benedetto Salvatore, portinaio visitatore nelle manifatture dei tabacchi è, a sua domanda, collocato a riposo, a decorrere dal 1° aprile 1912.

Con R. decreto del 5 maggio 1912:

Miller Giuseppe, ufficiale amministrativo di 1ª classe nelle manifatture dei tabacchi è, a sua domanda, collocato a riposo per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° maggio 1912.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 26 maggio 1912:

Molajoni cav. Agostino, col. comand. 2 granatieri, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 15 giugno 1912.

Diograzia Arnoldo, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio, dal 25 maggio 1912.

Pepe Ettore, id. 10 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Marullo Alfredo, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 14 aprile 1912.

Con R. decreto del 30 maggio 1912:

Roisecco Alfredo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragione di servizio.

Con R. decreto del 13 giugno 1912:

Martinelli Clemente, sottotenente complemento fanteria, nominato sottotenente in servizio permanente nell'arma stessa.

I seguenti sottufficiali dell'arma di fanteria sono nominati sottotenenti in servizio permanente nell'arma stessa:

De Stefano Ermando — Trombetti Enrico.

Con R. decreto del 16 giugno 1912:

Sardagna cav. Filiberto, colonnello comandante 66 fanteria, esonerato dall'anzidetto comando e nominato comandante 2 granatieri.

Con R. decreto del 20 giugno 1912:

Morozzo della Rocca Aldo, sottotenente complemento fanteria — Peano Ottavio, id. id. id., nominati sottotenenti in servizio permanente nell'arma stessa.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 30 maggio 1912:

Theodoli Clemente, tenente in aspettativa, richiamato in servizio.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	542322	Antonelli Costanza fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Barussi Petronilla, vedova Antonelli, domiciliata a Virle Treponti (Brescia)	L.	23 —
»	542323 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà come la precedente iscrizione. Per l'usufrutto a: Barussi Petronilla fu Giovanni Battista, vedova Antonelli Giovanni Battista, domiciliata in Virle Treponti (Brescia).	»	7 —
»	338672	Pio istituto elemosiniere di Asiago (Vicenza), amministrato dalla locale Congregazione di carità	»	105 —
»	516325	Intestata come la precedente iscrizione	»	168 —
»	274755	Intestata come la precedente iscrizione	»	371 —
»	641467	Intestata come la precedente iscrizione	»	115 50
»	640909	Intestata come la precedente iscrizione	»	31 50
»	642236	Intestata come la precedente iscrizione	»	66 50
»	5107	Opera pia legato Bonomo don Cristiano in Asiago (Vicenza) amministrata dalla locale Congregazione di carita	»	665 —
»	526869	Pio istituto elemosiniere di Asiago (Vicenza)	»	63 —
»	525486	Pio istituto elemosiniere di Asiago (Vicenza) amministrato dalla locale Congregazione di carità pel legato Paganin Domenico fu Valentino detto Sego	»	7 —
»	338263	Congregazione di carità di Asiago (Vicenza). Vincolata	»	70 —
»	449689	Consorzio Sette Comuni di Asiago (Vicenza)	»	42 —
»	409682	Intestata come la precedente iscrizione	»	21 —
»	331009	Consorzio dei Sette Comuni di Asiago (Vicenza)	»	17 50
»	106235	Intestata come la precedente iscrizione	»	14 —
»	42056	Consorzio dei Sette Comuni di Asiago	»	10 50
»	42068	Amministrazione delle sostanze indivise dei Sette Comuni della provincia di Vicenza	»	115 50
Consolidato 4.50 %	32962	Istituto elemosiniero di Asiago (Vicenza) pel legato Pesavento Caterina	»	63 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 4.50 %	32063	Istituto elemosiniero in Asiago (Vicenza) . . . . L.	24 —
»	25822	Pio istituto elemosiniere di Asiago (Vicenza) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	30 —
»	25823	Intestata come la precedente iscrizione . . . . »	21 —
Consolidato 5 %	196357 Certificato di proprietà	Per la proprietà a: Caccavale Domenico fu Nicola, domiciliato in San Vitagliano (Terra di Lavoro). Vincolata . . . . . . » Per l'usufrutto a: Caccavale Stefano di Domenico.	215 —
Consolidato 3.75 % / 3.50 %	608971	Ospedale civico e Benefratelli in Palermo . . . . »	1695 — / 1582 —
Consolidato 5 %	1356681 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Barbanti-Brodano avv. Giuseppe di Giuseppe, domiciliato a Bologna . . . . » Per l'usufrutto: a Gardellin Giovanna fu Domenico.	130 —
Consolidato 3.50 %	205610	Amoretti Anna fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Oneglia (Porto Maurizio). Vincolata . . . . »	105 —
»	626891 Certificato di proprietà e d'usufrutto	Per la proprietà a: Sanguineti Adolfo-Luigi, Maria-Emma-Eugenia, Giulia-Emma-Giuseppina, minori, sotto la patria potestà del padre Luigi fu Nicola e figli nascituri da questo, domiciliati in Chiavari (Genova) . . . . » Per l'usufrutto a: Sanguineti Luigi fu Nicola.	175 —
»	144305 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Rosti Enrico fu Vincenzo, vita natural durante. . . . . » Per la proprietà a: Figli nascituri di Enrico Rosti fu Vincenzo sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Milano	118 —
»	104619 Certificato di proprietà e d'usufrutto	Per la proprietà alla: Cappellania fondata dai duchi di Ielsi in Campobasso . . . . » Per l'usufrutto a: D'Amico Angelo fu Giuseppe sino a che sarà l'investito del suddetto beneficio	203 —
»	252270	Pia adunanza di Sant'Andrea Avellino in Città di Castello (Perugia). Vincolata . . . . »	42 —
»	266815	Chiesa di San Giuseppe in Aci Castello (Catania) . . . . »	17 50
Consolidato 5 %	352116	Caravelli-Amico Antonino fu Gaetano, domiciliato in Milazzo. Vincolata . . . . »	40 —
»	361706	Intestata e vincolala come la precedente . . . . »	5 —
Consolidato 3.50 %	26722	Opera parrocchiale di Cignano in Villanova sull'Arda (Piacenza) . . . . »	364 —
Consolidato 5 0/0	1229965	Gressani Giacomo fu Nicolò, domiciliato in Tolmezzo (Udine) . »	145 —
Consolidato 3.50 %	159231	Beneficio parrocchiale di San Giorgio in Fallavecchia (Milano) »	213 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	160858	Beneficio parrocchiale di Fallavecchia, frazione di Morimondo (Milano). Vincolata . . . . L.	17 50
	617540	Associazione Generale contro la tubercolosi con sede in Genova »	1158 50
Consolidato 3.50 % Categoria *A*	22281	Municipio di Messina . . . . »	514 50
Consolidato 3.50 %	471459	Confraternita del SS. Sacramento in Rocca di Papa . . . . . . »	7 —

Roma, 30 aprile 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 luglio 1912, in L. 101.06.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

5 luglio 1912

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	97,84 71	96.09 71	97 79 95
3.50 % *netto* (1902)	97,53 50	95,78 50	97,48 74
3 % *lordo*	67,75 —	66,55 —	67,12 02

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa francese commenta molto simpaticamente la cerimonia scientifico-politica che si svolse il giorno 4 alla Sorbona. Tutti i giornali indistintamente hanno frasi benevoli verso l'Italia mostrando di tenere nel maggior conto l'amicizia della sorella latina. Però lodano con frasi lusinghiere il discorso dell'ambasciatore Tittoni informato alla più leale *entente* degli interessi italo-francesi.

I seguenti telegrammi da Parigi recano alcuni tra i commenti dei giornali francesi:

Il *Radical* scrive: Poincaré col suo grande ingegno e Tittoni con la sua finezza essenzialmente italiana si sono incontrati in una armonia perfetta di pensiero.

Tittoni col suo discorso ha aperto una grande e nuova via: egli ha fatto appello alla realtà, lasciando da parte la letteratura, poichè da ora in poi egli ha detto giustamente che il punto permanente di equilibrio tra la Francia e l'Italia deve trovarsi negli interessi politici ed economici dei due paesi.

Il *Gaulois* loda l'eloquenza di Poincaré e di Tittoni e dice che la festa segnerà una data nella storia dei rapporti franco-italiani.

Il *Matin* nota che l'affermazione dell'amicizia franco-italiana attraverso il genio di Leonardo Vinci ha ricevuto efficacia e splendore dai discorsi di Poincaré e di Tittoni.

Il *Temps* pubblica un articolo intitolato « Francia e Italia », in cui ricorda di aver sostenuto che l'intesa franco-italiana deve avere una base positiva e non sentimentale, perciò, dopo aver plaudito alle parole di Poincaré, si associa ai concetti espressi dall'ambasciatore Tittoni, nei quali ravvisa lo spirito pratico che ha animato la sua politica e che rispondono alle necessità del momento attuale: l'Egitto all'Inghilterra, Tripoli all'Italia, il Marocco alla Francia, questa è la base della politica mediterranea. I tre paesi devono di accordo concretare il successo della loro triplice impresa.

Il *Journal des Débats* rileva gli applausi unanimi che hanno salutato i vibrati discorsi di Poincaré e di Tittoni: si augura che l'eco ne giunga in tutta l'Italia e vi siano meglio conosciuti i sentimenti del Governo e del popolo francese. Lo stesso giornale spera che la scomparsa dei malintesi ponga fine alla guerra, che da dieci mesi turba l'oriente e minaccia ora di turbare l'occidente.

Questi i commenti dei giornali; ma un commento, anzi un monumento ben più duraturo sorgerà come conseguenza della cerimonia italo-francese alla Sorbona; di che riferisce il seguente dispaccio da Parigi:

Parecchie alte personalità francesi dal Parlamento, della università, delle lettere e delle industrie, si sono riunite stamane al Senato, ed hanno deciso di creare un Comitato franco-italiano. Questo comitato costituito al di fuori di ogni partito politico tende a completare l'opera della Società franco-italiana già esistente ed eserciterà una azione conciliativa sul pubblico dei due paesi, e lavorerà a far meglio conoscere ed apprezzare in Francia l'opera dell'Italia contemporanea. Esso contribuirà, con tutti i mezzi in suo potere a

rendere le relazioni dei due paesi più larghe e più stabili con l'esecuzione di un programma pratico di accordi e di collaborazione.

Un Comitato analogo è in via di formazione in Italia. Esso comprenderà le principali notabilità del Parlamento e del mondo intellettuale italiano. I due gruppi agiranno di comune accordo.

Fra le adesioni già ottenute figurano quelle di Loubet, Clemenceau, Aynard, Ribot, Pichon, Louis Bartou, il generale De La Croix, Lavisse, Liard, Gaston Menier, Hannoteau, Maurice Faure, Rivet, Giulio Claretie, Mezières, Des Selves, Giuseppe Reynach, Giulio Roche, Tierry, Denis Cochin, il marchese di Breteuil, Etienne, Schneider, Derville, Trouillou, Naetin, Lamery, ecc.

È stato deciso che parecchi membri del Comitato assisteranno alla seduta solenne del Congresso di studi italiani, che avrà luogo a Grenoble il 15 luglio prossimo.

***

Dai dispacci che seguono, per quanto siano in parte discordanti fra loro, si desume, anche per confessione del Governo, che la situazione interna turca va sempre più aggravandosi.

Costantinopoli, 5. — Secondo le notizie ufficiali non vi sarebbe dubbio che il movimento nell'esercito fu provocato dagli emissari del partito dell'accordo liberale. Questo partito che nelle ultime elezioni è stato completamente sconfitto per le mene del Comitato « Unione e Progresso » ha per capo il colonnello Sadik bey.

La situazione è da considerarsi tanto più grave in quanto che l'80 0/0 degli ufficiali della guarnigione di Monastir simpatizza con i ribelli.

Il Governo non ha il coraggio di procedere contro i ribelli con rappresaglie.

Le due compagnie inviate all'inseguimento dei disertori hanno ricevuto ordini di evitare ogni combattimento con gli ammutinati. Frattanto per il tramite di due ufficiali furono avviate trattative con i ribelli.

Il numero preciso dei soldati insorti fino al 27 prossimo passato era di: A Monastir 5 ufficiali e 80 soldati di cui 8 sono già ritornati; a Perlepè 5 ufficiali e 15 soldati; a Goritza 27; a Dibra 5 ufficiali e 120 soldati i quali prima della diserzione avevano smontato tre batterie da montagna. Fra gli ufficiali insorti sono pure 6 notabili di Ochrida e 7 di Kriscefo.

Il movimento nell'esercito turco viene favorito dal Comitato segreto « Hifri Wawain » il quale prepara a Monastir un grande Comizio.

Il movimento si estende pure ad altri corpi di armata.

*** Il generale Djavid pascià che comandò la spedizione in Albania nel 1910 sostituirebbe Fathi pascia a Monastir. Un dispaccio da Uskub annunzia che ha avuto luogo un combattimento fra turchi ed insorti che è durato 13 ore. Le truppe turche avrebbero battuto i partigiani di Issa Bolietinaz e distrutto i fortini che essi avevano costruito.

Vienna, 5. — Commentando la congiura degli ufficiali in Albania la *Neue Freie Presse* scrive: Dalle ultime notizie risulta che il malcontento tra gli ufficiali e specialmente fra quelli di Monastir ha già preso radici molto più profonde di quanto fino ad ora si ammetteva ufficialmente. Il movimento si estende già in altri corpi di armata. Il numero degli ufficiali e dei soldati non è molto rilevante, e non ammonta a molto più di un migliaio, ma i disertori hanno molti camerati animati da eguali sentimenti nell'esercito ed è ciò che rende la situazione più pericolosa. I giovani turchi che da principio avevano soprattutto l'appoggio dell'esercito debbono ora constatare che tra loro e gran parte dell'esercito minaccia di sorgere un dissidio che potrà riuscire fatale al Comitato.

A Costantinopoli però si comprende la gravità della cosa e si cerca di giungere ad una conciliazione pacifica.

Da Atene si ha questo specchietto economico politico della situazione interna turca:

Le notizie che giungono da tutti i centri dell'Impero ottomano sulla crisi economica e commerciale, dovuta alla guerra, sono assai gravi.

Ad Erzerum, il Deferdar avendo domandato cinquantamila lire turche al Maliè per potèr provvedere al pagamento delle truppe e dei fornitori dell'esercito, il Maliè rifiutò d'inviare i fondi necessari. Pertanto i fornitori dell'esercito non sono stati pagati durante il mese di maggio.

Ad Adalia il commercio soffre molto per l'occupazione da parte degli italiani delle isole che costituivano il principale sbocco per le farine della regione.

A Uskub il prezzo della vita è molto rincarito in questi ultimi tempi a causa del concentramento nella regione di 30 a 40 mila uomini di truppa.

A Monastir il ristagno degli affari è completo.

A Smirne il danaro è scarsissimo e gli affari sono nulli.

Ad Afion Carahissar le transazioni commerciali con Costantinopoli e con Smirne sono completamente arrestate, stante la requisizione di tutti i vagoni ferroviari per il trasporto delle truppe.

Ad Ouchak il ristagno negli affari è assoluto a causa della situazione politica.

A Nazli la critica situazione della popolazione è aggravata per il continuo richiamo di riservisti sotto le armi.

A Balikesser vi è grande ristagno negli affari in generale, ristagno accentuato dal richiamo dei riservisti.

***

Intorno al convegno imperiale di Baltischport si hanno questi telegrammi da Parigi:

La *Republique Française* scrive: Se i colloqui di Baltischport possono facilitare la soluzione del problema italo-turco essi possono anche consolidare la pace europea. È inutile aggiungere che noi non saremmo gli ultimi a rallegrarcene.

L'*Aurore* commentando l'intervista di Baltischport dice che la notizia della cessazione delle ostilità fra l'Italia e la Turchia o almeno di tentativi per ottenere un simile risultato sarebbe certamente assai bene accolto. Disgraziatamente se anche a Baltischport si parla di tale conflitto la Francia non ne sarà avvertita o lo sarà con grande ritardo.

*** Il corrispondente del *New York Herald* da Pietroburgo dice di sapere da fonte autorizzata che l'Imperatore Guglielmo e lo Czar dopo aver scambiato ieri nel pomeriggio a Baltischport le loro vedute sulla situazione europea, hanno dato istruzioni ai loro rispettivi ministri di compilare un *memorandum* relativo agli affari politici correnti e di studiare nello stesso tempo quali sforzi potrebbero essere tentati per mettere fine alla guerra italo-turca.

Si assicura che l'Imperatore Guglielmo secondo ogni probabilità prolungherà di 24 ore il suo soggiorno a Baltischport.

Anche il *Tanin* di Costantinopoli ha voluto commentare l'intervista di Baltischport con quello stile che lo rese già tanto ameno.

Un dispaccio da Costantinopoli così informa in merito:

A proposito del colloquio fra l'Imperatore di Germania e lo Zar il *Tanin* dice di non riuscire a comprendere come essi potranno trovare una formula di mediazione fra l'Italia e la Turchia compatibile con la dignità e coi diritti, garantiti da trattati, della Turchia. L'ambiente ottomano non è favorevole all'accettazione della pace che porrebbe la Turchia in una difficilissima posizione così all'interno come all'estero.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Tripoli, 4 (ufficiale). — Nessuna novità.

Ferua, 4 (ufficiale). — Continuano le ricognizioni su largo raggio per il seppellimento di cadaveri nemici, e per lo studio delle posizioni avanzate. Una rico-

gnizione inviata a Sidi Alì cannoneggiò respingendolo un grosso nucleo nemico proveniente da Regdaline.

Bengasi, 4. — Un nostro appostamento nel palmeto Sabri condusse nella notte dal 2 al 3 all'uccisione di un predone ed al sequestro della refurtiva. Ieri notte poi, alcuni gruppi nemici essendosi avvicinati alla ridotta Artesiana, furono respinti a colpi di cannone.

Questa mattina una pattuglia di cavalleria si è scontrata con beduini appostati dietro un rudero e li ha messi in fuga. La pattuglia ebbe un cavalleggero ed un cavallo leggermente feriti.

Rodi, 4 (ufficiale). — Nessuna novità.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina ieri, alle 9, giunsero a Livorno provenienti da Pisa, in automobile.

Erano accompagnati dal generale Brusati, e si recarono all'ospedale militare, ossequiati dagli ufficiali di servizio.

I Sovrani visitarono gli ufficiali ed i soldati feriti, intrattenendosi a lungo con ciascuno; quindi, mentre la fanfara squillava, uscirono dall'ospedale.

Attraversando la città si recarono poscia all'ospedale civile, ove si trovavano a riceverli il presidente, conte Rosolino Orlando, il sindaco della città ed altre notabilità.

I Sovrani visitarono l'ospedale ed interrogarono i feriti ed i malati, i quali, unanimi, manifestarono soddisfazione per le cure pietose ricevute.

I Sovrani espressero al conte Orlando sentimenti di vivissima ammirazione per la tenuta dell'ospedale e per l'organizzazione dei suoi servizi. Quindi ripartirono acclamati dalla popolazione.

A Superga. — Ieri mattina, nella R. basilica di Superga, venne celebrata una messa in suffragio della compianta Regina del Portogallo Maria Pia, di cui ieri ricorreva l'anniversario della morte.

Alla cerimonia, che ebbe carattere intimo, assistevano S. M. la Regina Margherita, S. A. R. la Principessa Letizia e il Duca di Oporto con alcuni gentiluomini e dame di Corte, che hanno poi visitato le tombe reali.

S. E. Sacchi in Romagna. — Iermattina S. E. il ministro dei lavori pubblici giunse a Ravenna, accompagnato dal capo di gabinetto comm. Ruini, ossequiato alla stazione dalle autorità.

Dopo una breve presentazione, il ministro seguito dai presenti si recò alla darsena per imbarcarsi sul *Ravenna* e compiere la visita ai lavori del canale di Porto Corsini.

La gita fu interessante e S. E. constatò l'ottimo andamento dei lavori compiuti dal genio civile.

Alle ore 10,30, S. E. Sacchi, sbarcato sulla banchina del porto, salì in automobile, e si recò ad Alfonsine.

Durante il percorso si constatò la grande fertilità delle vastissime campagne conquistate dalle opere di bonifica.

Il ministro Sacchi si fermò allo zuccherificio di Mezzano che visitò nei suoi impianti moderni.

S. E. Sacchi giunse a mezzogiorno ad Alfonsine ricevuto dal sindaco Garavini, che lo accompagnò al municipio, dove ebbe luogo una colazione.

Dopo la colazione proseguirono le visite che lasciarono in tutti ottime impressioni. S. E. Sacchi si recò poscia a Porto Nuovo. Ovunque gli vennero fatte accoglienze cordiali.

Per gli italiani espulsi dalla Turchia. — Ieri il sindaco di Roma, presidente del Comitato locale di soccorso, ha versato al Comitato centrale la somma di L. 1478,45, importo dell'incasso (e delle oblazioni nell'occasione pervenute) dello spettacolo dato la sera del 28 [illegible] al teatro Argentina dalla Compagnia dialettale romanesca, la cui impresa, con squisito pensiero patriottico, volle versare l'intiero incasso lordo, accollandosi le spese.

In Campidoglio. — Presieduto dal sindaco Nathan, il Consiglio comunale tenne ieri sera l'annunziata seduta.

Svolte alcune interrogazioni, vennero approvate alcune proposte di seconda convocazione e s'iniziò la discussione di quella riguardante il regolamento per la scuola professionale femminile, che venne approvato con lievi varianti.

Alle 23 la seduta venne tolta.

Marina mercantile. — Il *Regina Elena*, della N. G. I, è partito da Dacar per Barcellona e Genova — L'*Umbria*, id., ha proseguito da Montevideo per Santos — Il *Siracusa*, della Società dei S. M., è partito da Alessandria per l'Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 5. — *Camera dei deputati.* — Si riprende la discussione della riforma elettorale.

Balitrand sale alla tribuna e dice alla Camera che la Commissione del suffragio universale aveva accettato ieri l'emendamento Bouffandeau implicante il principio dell'*apparentement*. Oggi, invece, prosegue l'oratore, la Commissione, prevedendo un appoggio della maggioranza, è tornata sul suo voto e ha approvato un testo proposto da Dreillon che è l'opposto di quello di Bouffandeau. La Camera rumoreggia.

Groussier, relatore, giustifica la condotta della Commissione.

Breton protesta contro la decisione della Commissione ed invita i repubblicani a sconfessare la coalizione scandalosa tra estrema sinistra e destra.

Poincaré dice che vi sono varie questioni in discussione: quella dell'*apparentement* e quella dei premi. L'*apparentement* da voi proposto non ci permette di introdurre i premi; bisognerebbe per la lealtà della discussione che la Camera fosse chiamata a pronunziarsi prima sull'*apparentement* e poi sui premi.

Dreillon dichiara per la sincerità della discussione di ritirare il suo emendamento.

Poincaré critica il testo della Commissione. Egli ritiene che l'*apparentement* produrrebbe molte ingiustizie.

Poincaré spiega che il Governo si attiene al testo presentato. Tuttavia accetterà tutte le disposizioni utili che non saranno contrarie al principio del progetto e che non renderebbero impossibile l'applicazione della legge.

Groussier domanda che la Camera si pronunzi prima sul testo della Commissione. I rumori sono sempre più violenti. Non potendo la Camera mettersi d'accordo sulla procedura da seguirsi per l'*apparentement* e per i premi di lista e gruppi di lista, Deschanel sospende la seduta, che viene ripresa dopo 20 minuti.

Ripresa la discussione, il relatore Groussier spiega che la Commissione del suffragio universale cercò in quale maniera la Camera potesse votare riservando tutti i suoi diritti.

Il principio dell'*apparentement*, dice l'oratore, non può entrare nell'art. 19. Vi chiediamo di ritornare all'emendamento Painlevé-Augagneur all'articolo nove bis e di porre in votazione il primo paragrafo di questo emendamento, così concepito: « Più liste appartenenti alla medesima circoscrizione possono dichiarare di accomunare i loro suffragi in vista dell'attribuzione dei seggi corrispondenti ai resti ». La Camera si pronunzierà poscia sopra l'emendamento Bouffandeau e sul complesso dell'articolo.

Poincaré dice: Il Governo appoggia energicamente il testo sottoposto alla Camera.

Rispondendo a Millevoye, Poincaré dice che l'*apparentement* non favorirà lo sminuzzamento dei partiti. Egli spiega indi perchè il Governo domanda il voto ed aggiunge:

L'*apparentement* invece di essere in contraddizione con l'idea proporzionalista la riassume e la completa.

Il presidente del Consiglio t[illegible] che il Governo appoggia il testo in discussione.

Groussier dichiara che la Commissione domanda alla Camera di approvare l'*apparentement*.

Deschanel mette ai voti l'emendamento Augagneur-Painlevé che implica l'*apparentement*.

Dopo prova e controprova il primo paragrafo è approvato con 314 voti contro 239.

BALTISCHPORT, 5. — Al pranzo di gala che ha avuto luogo ieri a bordo dello *Standart* i due Imperatori hanno scambiato brindisi nei quali si sono augurati cordialmente il benvenuto.

L'Imperatore di Germania ha ricevuto stamane il granduca Nikolaieff nella sua qualità di comandante in capo della circoscrizione militare di Pietroburgo.

L'Imperatore di Russia si è recato verso le 10 a prendere l'Imperatore di Germania a bordo dell'*Hohenzollern*. I due Sovrani si sono recati a terra. L'Imperatore di Germania era accompagnato dal principe Adalberto di Prussia, dal cancelliere dell'Impero Bethmann Hollweg e dai personaggi del suo seguito.

L'Imperatore Guglielmo portava l'uniforme del reggimento di Viborg con l'ordine di Sant'Andrea, lo Czar era in uniforme russa con l'ordine dell'Aquila Nera.

I Sovrani hanno passato in rivista il 95° reggimento di fanteria di Viborg.

L'Imperatore Guglielmo ha ringraziato in russo le truppe. I Sovrani e il granduca Nicola si sono fatti fotografare con il reggimento.

A mezzogiorno e mezzo lo Czar e l'Imperatore con il principe Adalberto di Prussia e il cancelliere dell'Impero tedesco si sono recati a bordo dello *Stendart*, ove è stata servita una colazione.

BALTISCHPORT, 5. — L'Imperatore Guglielmo ha conferito al presidente del Consiglio russo Kokozoff le insegne dell'Ordine dell'Aquila Nera ed al ministro degli esteri russo Sazonoff le insegne del Merito della Corona di Prussia.

AMBURGO, 5. — Il dirigibile *Vittoria Luisa* con dodici passeggeri a bordo è partito stamane, è passato su Husum Foehr, ed ha preso terra a Westerland alle ore 9,12. Ha sbarcato qui un passeggero, ne ha preso a bordo un altro, è partito per Kiel ed è ritornato ad Amburgo alle ore 2,30 del pomeriggio.

STOCCOLMA, 5. — Gare Olimpiche. Nel concorso di tiro ridotto dei tre premi due sono vinti da svedese, e il terzo da un inglese.

Il risultato individuale del francesi Kolas nella gara di tiro è stato aumentato e portato a 1004 punti; è questo il miglior risultato ottenuto finora.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio romano

5 luglio 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	757.10
Termometro centigrado al nord	30.4
Tensione del vapore, in mm.	16.32
Umidità relativa, in centesimi	51
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	7
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	31.0
Temperatura minima	20.6
Pioggia in mm.	gocce.

5 luglio 1912.

In Europa: pressione massima di 771 sulla Scozia, minima di 755 sul Mar Nero.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato sulla Sicilia, salito altrove, fino a 5 mm. sulle Marche; temperatura generalmente aumentata al nord, irregolarmente variata altrove.

Barometro massimo a 764 lungo le Alpi, minimo a 761 all'estremo sud.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali al nord, centro e Sardegna, meridionali altrove; cielo qua e là nuvoloso al sud e Sicilia, generalmente sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 luglio 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente — Massima nelle 26 ore	TEMPERATURA precedente — Minima nelle 26 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	24 4	16 8
Genova	sereno	calmo	23 8	17 6
Spezia	sereno	calmo	24 0	15 6
Cuneo	sereno	—	24 2	14 7
Torino	sereno	—	25 0	15 8
Alessandria	sereno	—	25 7	15 3
Novara	sereno	—	30 4	16 5
Domodossola	1/4 coperto	—	25 0	10 0
Pavia	sereno	—	27 8	11 7
Milano	sereno	—	27 5	15 3
Como	sereno	—	25 3	15 2
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	24 4	15 7
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	26 1	17 3
Mantova	sereno	—	26 4	16 8
Verona	sereno	—	26 3	18 9
Belluno	sereno	—	22 1	13 0
Udine	sereno	—	27 3	15 2
Treviso	sereno	—	28 4	17 0
Venezia	sereno	legg. mosso	26 8	18 0
Padova	sereno	—	26 3	17 7
Rovigo	sereno	—	26 1	15 5
Piacenza	sereno	—	24 8	13 8
Parma	sereno	—	25 6	16 5
Reggio Emilia	sereno	—	25 8	15 9
Modena	sereno	—	26 1	16 8
Ferrara	sereno	—	26 5	16 0
Bologna	sereno	—	26 4	19 6
Ravenna		—	—	—
Forlì	sereno	—	29 8	16 9
Pesaro	3/4 coperto	calmo	27 6	16 4
Ancona	sereno	calmo	26 0	20 9
Urbino	sereno	—	27 5	17 7
Macerata	1/4 coperto	—	28 9	17 5
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	27 0	17 2
Camerino	sereno	—	28 8	17 0
Lucca	sereno	—	25 6	13 8
Pisa	sereno	—	25 7	11 7
Livorno	sereno	calmo	25 6	15 6
Firenze	sereno	—	28 8	13 2
Arezzo	sereno	—	29 0	13 4
Siena	1/4 coperto	—	27 6	15 7
Grosseto	sereno	—	30 2	15 5
Roma	sereno	—	31 3	20 6
Teramo	sereno	—	31 8	17 5
Chieti	sereno	—	26 8	19 4
Aquila	sereno	—	29 1	18 6
Agnone	sereno	—	28 0	17 3
Foggia	1/4 coperto	—	38 0	20 0
Bari	1/4 coperto	calmo	39 6	23 2
Lecce	1/4 coperto	—	35 4	23 2
Caserta	1/4 coperto	—	31 1	19 2
Napoli	1/4 coperto	calmo	28 5	21 4
Benevento	1/4 coperto	—	32 6	18 6
Avellino	sereno	—	27 8	16 0
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	30 0	20 0
Cosenza	sereno	—	37 4	22 5
Tiriolo	sereno	—	28 0	16 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	35 0	25 0
Palermo	sereno	calmo	40 4	19 8
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 0	22 6
Caltanissetta	sereno	—	31 0	26 0
Messina	sereno	calmo	39 8	24 1
Catania	sereno	calmo	40 9	28 4
Siracusa	sereno	calmo	38 3	23 0
Cagliari	sereno	calmo	29 2	13 0
Sassari	sereno	—	25 5	17 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*.